108. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ARNABOLDI: Sulle condizioni dei detenuti stranieri nelle carceri italiane anche in relazione alla morte del giovane tunisino Ali Bel Moussa nel carcere di Santa Tecla a San Remo (Imperia) (4-15503) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) . 7397

AUGELLO: Sul riferimento all'onorevole Salvo Lima contenuto in due rapporti della guardia di finanza, citati nella sentenza del processo per l'omicidio del sostituto procuratore Ciaccio Montalto (4-14947) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7398

AZZARO: Sull'attendibilità delle previsioni formulate da autorevoli fonti scientifiche in merito a probabili eventi sismici di notevoli proporzioni nella zona di Catania (4-18016) (risponde Lattanzio, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*) 7399

BAGHINO: Sulla presunta partecipazione del capo del personale di Civilavia alla commissione che sta indagando sullo scandalo dei brevetti di pilota (4-17420) (risponde Bernini, *Ministro dei trasporti*) 7400

PAG.

BASSANINI: Sulla dichiarazione rilasciata dal ministro del turismo e dello spettacolo nel corso della trasmissione televisiva *Biberon* del 20 febbraio 1990 concernente una sua raccomandazione nei confronti di un candidato per la partecipazione alla prima spedizione astronautica italiana (4-18423) (risponde Tognoli, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 7400

BASSI MONTANARI: Sull'incendio sviluppatosi il 21 luglio 1989 in località Genovese nella frazione di Lingua del comune di Santa Marina Salina (Messina) e sulla inadeguatezza degli interventi intrapresi per lo spegnimento (4-15208) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7401

BATTISTUZZI: Sulla scarsa partecipazione di musicisti italiani ai concerti organizzati con il patrocinio del Ministero del turismo e dello spettacolo (4-12076) (risponde Tognoli, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 7403

BENEDIKTER Per la semplificazione delle procedure nella trattazione delle pratiche previdenziali, con particolare riferimento alla documentazione richiesta dalla CPDEL e dall'INADEL (4-14818) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7403

PAG.

BERSELLI: Sulle iniziative da assumere in relazione alla illegittimità delle procedure relative all'affidamento, da parte del comune di Lugo (Ravenna), di una rassegna cinematografica a favore della agenzia Yogurt (4-15920) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7404

BIONDI: Sul rinvio a giudizio di un magistrato della Corte dei conti per aver denunciato l'illecita vendita di alloggi demaniali (4-13678) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7405

BRESCIA: Per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura lucana, stante i gravi danni provocati dalla siccità, e per un intervento presso gli enti preposti alla gestione delle acque affinché predispongano schemi idrici al fine di evitare il ripetersi di tale stato di cose (4-08006) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7410

BRESCIA: Sul giudizio del Governo in merito all'intervento di salvataggio da parte dell'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane (ICCREA) nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano (Potenza) (4-10583) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7411

CAPRILI: Sulla gestione della Federazione internazionale atletica leggera (IAAF) da parte del presidente Nebiolo (4-12085) (risponde Muratore, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 7412

CAPRILI: Sulla ripartizione dei contributi assegnati nel 1989 ad enti pubblici operanti nel settore del turismo (4-16123) (risponde Rebulla, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 7412

PAG.

CARIA: Per la sollecita approvazione della legge che deve regolare i trattati con le varie fedi religiose, con particolare riferimento ai Testimoni di Geova (4-13401) (risponde Cristofori, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 7414

CARIA: Sull'inopportunità della soppressione del carcere di Alghero (Sassari) (4-13510) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7414

CASTRUCCI: Sulla crisi economico-finanziaria e culturale del teatro di Roma (4-17255) (risponde Muratore, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 7416

CAVAGNA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Carlo Giani, residente in Sesto San Giovanni (Milano) (4-17082) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7417

CERUTI: Per un intervento presso il comune di Fagnano Castello (Catanzaro) volto a garantire il rispetto e la salvaguardia del patrimonio boschivo di Pietrabianca (4-14165) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7417

CIABARRI: Per un intervento a favore dell'allevamento avicolo Scarinzi Rusco di Fusine (Sondrio), colpito dalle calamità del luglio 1987 (4-05395) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7418

CIABARRI: Sulle iniziative da assumere in ordine alla situazione di pericolo per la città di Sondrio causata dalla presenza di materiale alluvionale

PAG.

nell'alveo del torrente Mallero (4-18041) (risponde Lattanzio, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*) 7418

CICERONE: Sulle banche coinvolte nel dissesto finanziario dell'imprenditore dell'Aquila, Salvatore Di Palma (4-14847) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7419

CIMA: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al comportamento tenuto dal direttore di cancelleria del tribunale di Acqui Terme (Alessandria), signor Dattero, che si è rifiutato di vidimare i fogli con la raccolta di firme per alcuni *referendum* abrogativi (4-15488) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7419

CIMA: Sul trasferimento del pretore di Cairo Montenotte (Savona) che ha condannato per inquinamento l'ACNA di Cengio (4-16217) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7420

CIMA: Sulla mancata notifica agli interessati dei verbali redatti dalle guardie ecologiche della provincia di Alessandria, con particolare riferimento al caso della guardia Gola (4-16240) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7421

CIMA: Sull'opportunità di verificare la legittimità del procedimento penale a carico di 13 lavoratori della Vetreria italiana di Dego (Savona), accusati di aver impedito, durante uno sciopero, l'ingresso allo stabilimento agli autocarri in entrata per il carico del prodotto finito (4-16844) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7422

PAG.

CIMA: Sulle risultanze delle inchieste aperte sull'incidente aereo avvenuto il 10 ottobre 1989 presso l'aeroporto militare di Cameri (Novara) e suile iniziative che si intendono assumere in relazione ai rischi derivanti agli abitanti della zona dalla presenza di detto aeroporto (4-17197) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7423

CORSI: Sul giudizio del Governo in relazione alla mancata osservanza dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1989, n. 155, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza che hanno erogato mutui per il finanziamento di progetti di arredo urbano nel comune di Roccastrada (Grosseto) (4-17389) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7424

COSTA RAFFAELE: Per l'immediata attuazione dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che stabilisce la validità del periodo del servizio militare per l'inquadramento economico e per la determinazione del trattamento previdenziale nel settore pubblico (4-16630) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7425

COSTA RAFFAELE: Per un intervento volto a verificare le condizioni igieniche delle caserme, con particolare riferimento a quelle ubicate nelle grandi città (4-16661) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7426

COSTA RAFFAELE: Per un intervento volto a garantire il pagamento del canone a favore degli agricoltori proprietari dei fondi che, in località Frabosa Sottana (Cuneo), costituiscono il poligono di tiro denominato Punta Tamerla (4-16662) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7426

PAG.

COSTA RAFFAELE: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Graziella Valentini, dipendente dell'ospedale San Gerardo di Monza (Milano) (4-16671) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7427

COSTA RAFFAELE: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali l'indice di assenteismo per motivi sindacali dei dipendenti del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato sarebbe di cinque volte superiore a quello degli altri ministeri (4-16687) (risponde Gaspari, *Ministro per la funzione pubblica*) 7427

COSTA RAFFAELE: Sui motivi del grave ritardo nel reintegro delle pensioni del personale docente a seguito della sentenza n. 504 del 21 aprile 1988 della Corte costituzionale (4-16690) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7428

COSTA RAFFAELE: Per la sollecita concessione dell'esonero dalla leva al giovane Pierluigi Chiola, residente a Perletto (Cuneo) (4-16755) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7428

COSTA RAFFAELE: Sui motivi del rigetto della richiesta di dispensa dal servizio militare presentata dal giovane Giuseppe Dragone di Mondovì (Cuneo) (4-16757) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7428

COSTA RAFFAELE: Sui motivi della mancata concessione del congedo militare al signor Roberto Rocchia di Cuneo (4-17431) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7429

PAG.

COSTA RAFFAELE: Per la sollecita concessione della pensione privilegiata ordinaria al sottufficiale Erminio Rovai, residente a Fossano (Cuneo) (4-17435) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7429

COSTA RAFFAELE: Sui motivi per i quali a Silvano Lanza è stata negata la possibilità di espletare il servizio di leva nell'Arma dei carabinieri (4-17448) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7430

DE JULIO: Sulle inadempienze del CNR rispetto ai termini previsti dall'accondo sottoscritto col ministro degli interventi straordinari nel Mezzogiorno per un maggior impegno finanziario dell'ente nelle regioni meridionali (4-08294) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7430

DEL DONNO: Per l'accoglimento della domanda di licenza o di immediato congedo a favore del militare di leva Gianni Spada in servizio presso la caserma Rossani di Bari (4-16797) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7431

DEL DONNO: Per la sollecita concessione del trasferimento a Policoro o Pisticci richiesto dall'appuntato dei carabinieri Cristoforo Mianulli di Montescaglioso (Matera), attualmente in servizio a Spezzano Sila (Cosenza) (4-17210) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7431

DI PIETRO: Sulla mancata utilizzazione degli impianti di depurazione delle acque usate costruiti nel territorio del comune di Sissi (Chieti) con finanziamenti erogati ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (4-13059) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7431

PAG.

DI PIETRO: Sulla legittimità delle procedure seguite per il trasferimento dell'ufficio imposte di Atessa a Lanciano (Chieti) (4-15094) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7432

DONATI: Sul progetto del consorzio di bonifica Canale di Corfinio relativo all'impianto di irrigazione da realizzarsi nel territorio del comune di Introdacqua (L'Aquila) (4-09068) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7432

FERRANDI: Sui motivi della mancata partecipazione delle forze armate alla terza edizione dell'iniziativa denominata *Handicamp 89* svoltasi a Ronchi di Ala (Trento) (4-15116) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7435

FINCATO: Per un intervento volto a dare direttive precise in merito al servizio fornito dalle USL concernente i prodotti dietetici per i malati che superano i due terzi della funzionalità del rene, al fine di evitare per lungo tempo le dialisi, con particolare riferimento al Veneto (4-13936) (risponde Garavaglia, *Sottosegretario di Stato per la sanità*) 7437

FINI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alle numerose pratiche inevase giacenti presso gli uffici provinciali del tesoro, in particolare di Napoli e Roma (4-15801) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) ... 7437

FIORI: Per un chiarimento in ordine ai criteri di applicazione dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 che prevede una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti in pensione in data anteriore al 7 marzo 1968 (4-13944) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7438

FORLEO: Sulle conseguenze derivanti dalla circolare del ministro della funzione pubblica che, individuando il criterio della consistenza numerica per la partecipazione delle rappresentanze sindacali alle trattative, ha escluso il sindacato unitario della polizia municipale (SULPM) (4-17357) (risponde Gaspari, *Ministro per la funzione pubblica*) 7439

FRACCHIA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Franca Balza di Alessandria (4-13005) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7439

FUMAGALLI CARULLI: Sull'erogazione dei fondi assegnati agli uffici giudiziari della corte di appello di Milano (4-18565) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7440

GEREMICCA: Sullo stato di attuazione del programma di investimenti stipulato il 2 luglio 1988 tra il gruppo Olivetti ed il ministro per gli interventi nel Mezzogiorno (4-15168) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7442

GUIDETTI SERRA: Per un intervento volto a regolamentare le adozioni di bambini stranieri (4-13929) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7442

LAURICRLLA: Sulle iniziative da assumere in relazione al caldo torrido che ha provocato ingenti danni all'agricoltura siciliana (4-07803) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7443

PAG.

LEONE: Sulla variazione dell'orario di partenza da Bari del treno n. 3689 diretto a Taranto (4-13047) (risponde Bernini, *Ministro dei trasporti*) 7444

LEONI: Per l'illuminazione dello svincolo che collega la tangenziale ovest di Milano con l'autostrada del sole (4-09327) (risponde Prandini, *Ministro dei lavori pubblici*) 7445

LODI FAUSTINI FUSTINI: Sulla gestione e sull'attività assistenziale dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) (4-13086) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) . 7445

LODI FAUSTINI FUSTINI: Per l'assunzione di iniziative volte ad evitare che l'assenza del custode addetto al Sacrario ai caduti di Marzabotto (Bologna) ne determini la chiusura (4-18343) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7446

LUCCHESI: Sulla mancata corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai pensionati con pensione di reversibilità a carico dello Stato mentre la medesima viene corrisposta sulle pensioni a carico dell'INPS (4-15755) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7446

MACERATINI: Sull'affidamento al dottor Vigna dell'inchiesta in corso presso la magistratura di Firenze nei confronti di alcuni giudici di Bologna sul conto dei quali sarebbero emersi elementi di responsabidità circa la gestione del processo sulla strage del 2 agosto 1980 (4-15786) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7447

PAG.

MASTRANTUONO: Sulla veridicità della notizia in merito all'annullamento di numerose intercettazioni telefoniche disposte dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale n. 206 del registro generale del giudice istruttore di Bologna (4-13946) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7448

MATTEOLI: Sui componenti la commissione che in data 1° giugno 1989 ha erogato le sovvenzioni ai festival musicali 1989 e sui criteri di tali erogazioni (4-14502) (risponde Rebulla, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 7448

MATULLI: Per un intervento volto a garantire il diritto di iscrizione negli albi professionali del collegio dei periti agrari di Firenze agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità tecnico-agraria nei corsi sperimentali svoltisi presso il liceo scientifico statale G. Ulivi di Borgo San Lorenzo (4-14774) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) . 7449

MELLINI: Sulle pressioni esercitate dai carabinieri e dal pretore di Tivoli (Roma), dottor Croce, nei confronti dei cittadini e degli amministratori locali che si oppongono alla costruzione di una megadiscarica di rifiuti solidi urbani in località Inviolata di Guidonia (4-08125) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) . 7451

MELLINI: Sul costo della perizia richiesta da alcuni cittadini di Guidonia (Roma) in relazione al danno ambientale ed igienico provocato dalla maxidiscarica situata in località Inviolata (4-12037) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7453

PAG.

MENSORIO: Per un intervento volto a fronteggiare i danni causati dalla processionaria ai pini delle province di Napoli e Caserta (4-18179) (risponde Lattanzio, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*) 7454

MENZIETTI: Per un intervento presso la ditta Lagostina 80 di Maltignano (Ascoli Piceno) volto al rispetto degli accordi relativi al mantenimento dei livelli occupazionali (4-16141) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7454

MOMBELLI: Sulla caduta di un F104 del cinquantatreesimo stormo presso l'abitato di Cameri (Novara) (4-17275) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7456

MONELLO: Per lo stanziamento di fondi a favore delle aziende agricole, artigiane ed industriali della provincia di Ragusa colpite dalla tromba d'aria del 15 settembre 1988 (4-08409) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7456

NICOTRA: Per l'abrogazione o la modifica della legge 10 maggio 1983, n. 212, che regolamenta l'avanzamento dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza (4-15767) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7457

NICOTRA: Sulla richiesta di avvicinamento avanzata dal militare di leva Antonio Zappalà di Catania, in servizio presso la caserma Trieste di Casarsa della Delizia (Pordenone) (4-17259) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7458

PAG.

NICOTRA: Per sottoporre a visita collegiale il militare di leva Salvatore Cavalieri, in servizio presso la caserma Libroia di Nocera Inferiore (Salerno), affetto da otite cronica (4-17260) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7458

NICOTRA: Per un intervento volto ad assicurare a Salvatore Sirna di Catania l'espletamento del servizio militare di leva nel proprio distretto (4-17299) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7458

PARIGI: Sul fallimento delle industrie Cogolo di Udine (4-14205) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7459

PARLATO: Sugli accertamenti disposti a seguito delle dichiarazioni rese dal presidente dell'Agenzia per il Mezzogiorno a proposito delle perdite registrate dalla FINAM (4-08948) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7460

PARLATO: Per un intervento volto ad eliminare le disparità esistenti tra le regioni meridionali e quelle settentrionali relativamente all'erogazione di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti (4-12860) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7461

PARLATO: Sui tempi e le modalità di esecuzione del previsto approdo agli scavi archeologici di Ercolano (Napoli) (4-12889) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7462

PARLATO: Sulle notizie relative alla convenzione stipulata dall'Agenzia per il Mezzogiorno con la comunità

PAG.

montana della penisola sorrentina riguardante un progetto di recupero dei borghi storici delle aree interne della penisola stessa (4-13640) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7463

PARLATO: Sullo stato del programma relativo all'insediamento di un polo artigianale nel quartiere napoletano di Pianura e sulla sistemazione dei reperti archeologici rinvenuti nel quartiere stesso (4-14552) (risponde Facchiano, *Ministro per i beni culturali e ambientali*) 7464

PARLATO: Sulle iniziative assunte a tutela del patrimonio ambientale dell'isola di Lampedusa e dell'isola di Pianosa (Agrigento) (4-14566) (risponde Facchiano, *Ministro per i beni culturali e ambientali*) 7465

PARLATO: Per un intervento volto a fornire notizie dettagliate in ordine ai criteri seguiti dal Ministero della difesa nel bandire le gare per l'approvvigionamento di carne congelata, con particolare riferimento alla esclusione delle aziende commerciali meridionali (4-14577) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7466

PARLATO: Sul programma di risanamento ambientale definito il 14 giugno 1989 tra i ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'ambiente, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale (4-14727) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7466

PARLATO: Sulla realizzazione del piano di sviluppo sociale ed economico della comunità montana Monte Maggiore di Formicola (Caserta) (4-15544) (risponde Misasi, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 7469

PAG.

PARLATO: Sulle affermazioni del sindaco di Reggio Calabria Battaglia in merito all'esistenza di supercosche romane che attraverso un potente amico del prefetto Sica vorrebbero lucrare appalti (4-17097) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7470

PATRIA: Sulle iniziative da assumere in relazione ai danni provocati dall'esondazione del fiume Tanaro nel comprensorio del canale De Ferrari nel territorio del comune di Felizzano (Alessandria) (4-06461) (risponde Prandini, *Ministro dei lavori pubblici*) 7471

PATRIA: Per l'istituzione di un albo professionale dei visuristi che verificano la consistenza patrimoniale dei clienti di istituti di credito e di professionisti (4-15806) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7471

PAVONI: Per la rimozione del commendatore Tino Guidotti dal comitato organizzatore del campionato mondiale di calcio di Verona (4-12840) (risponde Muratore, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 7472

PELLEGATTA: Per la corresponsione del trattamento definitivo di quiescenza alla signora Rodolfa Giacomin di Busto Arsizio (Varese) (4-09577) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7473

PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Roberto Corio dipendente del comune di Busto Arsizio (Varese) (4-09793) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7473

PAG.

PELLEGATTA: Sulla mancata definizione delle pratiche di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore dei coniugi Attilio Grespi e Aldina Pavesi di Busto Arsizio (Varese) (4-11453) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7473

PELLEGATTA: Per la definiziore della pratica di ricongiunziore dei periodi assicurativi intestata a Maria Ciapparella di Busto Arsizio (Varese) (4-13116) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7474

PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Carlo Sabbadin, residente a Vanzaghello (Milano) (4-13491) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7474

PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Maria Scalia, residente in Acireale (Catania) (4-17119) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7475

PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Agostino Lago di Vanzaghello (Milano) (4-17122) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7475

PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Mario Galavresi di Magnago (Milano) (4-17123) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7475

PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Marisa Bondani di Cerro Maggiore (Milano) (4-17126) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . 7476

PELLEGATTA: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativa a Carlo Alovisetti, residente in Castelletto Sopra Ticino (Novara) (4-17409) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7476

PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Giancarlo Canevari di Busto Arsizio (Varese) (4-17410) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7476

PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Albinio Banfi di Busto Arsizio (Varese) (4-17411) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7477

PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Nunzia Tene di Busto Arsizio (Varese) (4-17412) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7477

PELLEGATTA: Sui motivi che ostano alla traslazione dei resti mortali del caduto Luigi Pallavicini dal cimitero di Tirano (Sondrio) al cimitero di Brescia (4-17538) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7477

RABINO: Sulle iniziative allo studio in relazione all'interruzione delle trattative ASNA-CODI-CIAG per la determinazione delle tariffe assicurative per la campagna agricola del 1989 (4-12886) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7478

PAG.

RALLO: Sulla chiusura del carcere mandamentale di Valguarnera (Enna) (4-14711) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7478

RAUTI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione all'aumento del flusso degli ebrei russi che si rifugiano in Italia (4-15421) (risponde Butini, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 7479

RECCHIA: Sull'applicazione delle circolari ministeriali relative alla formazione dei gruppi comunali di volontariato per attività di protezione civile (4-15695) (risponde Lattanzio, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*) 7480

RONCHI: Per un'inchiesta sul comportamento nei confronti del personale del comandante della caserma Camandone di Diano Castello (Imperia), in particolare dopo la presentazione di una interrogazione parlamentare concernente il suo operato (4-15496) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7481

RONCHI: Sul risarcimento disposto a favore del giovane Salvatore Pagano per l'*handicap* psichico derivante dal servizio militare (4-15824) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7483

RONCHI: Sul mancato rispetto, da parte della delegazione di Messina della Croce rossa italiana, della normativa vigente in materia di utilizzazione degli obiettori di coscienza (4-16903) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7483

RONZANI: Per la sollecita approvazione del progetto di approvvigionamento idrico presentato dal Consorzio dell'acquedotto di bonifica della Baraggia, in provincia di Vercelli (4-16069) (risponde Prandini, *Ministro dei lavori pubblici*) 7484

RUBINACCI: Per un intervento volto a consentire il regolare funzionamento del tribunale di Urbino (4-17293) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7485

RUSSO FRANCO: Sulle iniziative che si intendono assumere per acquisire l'abbazia cistercense di San Pastore, sita nel territorio del comune di Contigliano (Rieti) (4-13306) (risponde Facchiano, *Ministro per i beni culturali e ambientali*) 7486

SAVIO: Per l'adozione di provvedimenti a favore delle province di Rovigo e Verona, colpite dal maltempo dei mesi estivi (4-15748) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7487

SCARLATO: Per conoscere i dati relativi ai sequestri di persona a scopo di estorsione (4-11629) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) . 7488

SERVELLO: Per un intervento presso la Corte dei conti volto ad eliminare i gravi ritardi nella definizione dei ricorsi per pensioni di guerra, con particolare riferimento al caso del signor Antonio Chiarenza (4-08899) (risponde Cristofori, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 7488

SOLAROLI: Per un intervento volto ad evitare la chiusura per ferie del Sacrario ai caduti di Marzabotto (Bologna) (4-17741) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7489

PAG.

SOSPIRI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Carmine Candeloro di Pescara (4-15707) (risponde Pavan, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 7489

SOSPIRI: Sull'esito del ricorso inoltrato alla Corte dei conti da Gabriele Salluzzi, residente in Banzi (Potenza), avverso il decreto di pensione emanato dal Ministero della difesa (4-16932) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7489

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sulla legittimità delle decisioni adottate dalla CONSOB in merito alle quotazioni di borsa dei titoli della INTERBANCA (4-09448) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7490

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sulle notizie relative alle manovre borsistiche pilotate da vari partiti sui titoli STET, SIP e Italcable (4-13433) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7490

STAITI di CUDDIA Delle CHIUSE: Sul coinvolgimento dell'industria farmaceutica *European Pharmaceutical Company* (EPC) nel traffico illegale di estrogeni ed anabolizzanti destinati all'allevamento dei bovini (4-13623) (risponde Carli, *Ministro del tesoro*) 7491

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sulle discutibili assoluzioni degli imputati del processo Nomisma (4-13852) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7492

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Per un intervento volto a far piena luce sulla compravendita della Publasta da parte della Ortacoop (4-16287) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7493

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sulla veridicità della notizia secondo cui il concorso nazionale per notai, già programmato per il mese di aprile 1989, sarebbe stato rinviato al mese di ottobre dello stesso anno per consentire la partecipazione, con una preparazione più adeguata, al figlio di un alto esponente del Governo (4-17976) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7495

STRADA: Per l'adozione di provvedimenti volti a consentire l'omologazione e l'immatricolazione di veicoli atti a costituire autoarticolati fino a 16,50 metri di lunghezza, conformi alle prescrizioni della direttiva 85/3 CEE emanata nel giugno 1989 (4-14869) (risponde Bernini, *Ministro dei trasporti*) 7495

TASSI: Per la sollecita bonifica dei giardini pubblici, delle spiagge e dei luoghi di ritrovo all'aperto, con particolare riferimento a Sirmione (Brescia), località Colombare (4-11784) (risponde Marinucci, *Sottosegretario di Stato per la sanità*) 7496

TASSI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alla grave situazione della parte civile nel processo di appello per la strage di Bologna, denunciata dall'avvocato dello Stato, Fausto Baldi (4-16311) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7497

TEALDI: Per la sollecita concessione dell'esonero dal servizio militare al signor Pierluigi Andrea Chiola, residente a Perletto (Cuneo) (4-11420) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7497

PAG.

TEALDI: Per la regolamentazione dell'apertura di agenzie di viaggio e per un'adeguata tutela degli utenti del mezzo aereo, anche in relazione all'incidente verificatosi nelle isole Azzorre (4-11633) (risponde Tognoli, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 7498

TEALDI: Per l'estensione ai comuni della provincia di Cuneo, colpiti dalla siccità, delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 (4-15668) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7499

TEALDI: Sui motivi del rigetto della richiesta di esonero dal servizio militare presentata da Claudio Monge, residente a Savigliano (Cuneo) (4-16808) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7500

TEALDI: Per un intervento volto ad evitare la soppressione del battaglione alpini Saluzzo di stanza a Borgo San Dalmazzo (Cuneo) (4-17570) (risponde Martinazzoli, *Ministro della difesa*) 7500

PAG.

TORCHIO: Per la sollecita erogazione dei finanziamenti a favore delle zone delle province di Mantova, Cremona e Verona gravemente danneggiate da avversità atmosferiche (4-14922) (risponde Mannino, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 7501

TRANTINO: Per un intervento volto a porre fine alla carenza di personale medico presso il carcere di Valguarnera (Enna) (4-16516) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7502

VESCE: Sull'annullamento del concerto del cantante Prince presso lo stadio dei marmi di Roma, previsto per il 2 settembre 1988, e sul mancato rimborso dei biglietti (4-08318) (risponde Muratore, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 7502

VESCE: Per la sollecita conclusione della vicenda processuale legata alla morte del marito della signora Silvia De Paoli (4-15235) (risponde Vassalli, *Ministro di grazia e giustizia*) 7503

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

la morte del giovane tunisino Ali Ben Moussa nel carcere di Santa Tecla a Sanremo, apparentemente per una rissa fra detenuti italiani ed immigrati alla quale è seguita una sostanziale omissione di soccorso da parte sia della direzione carceraria che del locale pronto soccorso, pone pesantemente il problema delle condizioni degli oltre 3.000 stranieri detenuti nelle carceri italiane, pari all'8,5 per cento della popolazione carceraria e per quasi 4/5 in attesa di giudizio, oltre a porre pressanti interrogativi sul sovraffollamento e le condizioni di vita nelle carceri di Imperia e Sanremo;

il giovane tunisino, insieme ad un suo compagno, era stato arrestato da circa dieci giorni per borseggio, ossia per un reato per il quale in caso di flagranza si procede con rito direttissimo ed è a discrezione del magistrato la denuncia a piede libero, non giustificandosi in ogni caso una prolungata detenzione preventiva, per di più in una struttura carceraria fatiscente e già spiata ben oltre i limiti di ricettività;

da tempo viene denunciata la sostanziale inadempienza del principio di uguaglianza di trattamento del detenuto rispetto ai detenuti stranieri, per quanto attiene all'assistenza e tutela legale, alle difficoltà di comunicazione, alfabetizzazione italiana, formazione professionale, integrazione all'interno del carcere ed applicazione di misure alternative alla detenzione, anche per l'esclusione dei detenuti stranieri (e più in generale dei lavoratori autonomi) dalla casistica di regolarizzazione precista dalla legge n. 943;

questa oggettiva situazione di discriminazione può essere alla base, nel caso in questione ma ancor più in carceri affollati di immigrati quali quelli di Roma, Milano, Torino o Napoli, dell'esplodere di legittime frustrazioni e/o di tensioni razziali, per cui è da stupirsi che episodi come quello di Sanremo non siano ben più drammaticamente generalizzati –:

cosa risulti rispetto all'episodio in questione ed agli interrogativi sopra menzionati, e più in generale se il ministro non ritenga di riferire in Parlamento sulla condizione dei detenuti stranieri e sulle misure specifiche assunte o da assumere dal Governo per garantirne l'eguaglianza di diritti, favorire la risocializzazione e bloccare sul nascere dinamiche razziste. (4-15503)

RISPOSTA. — *Il cittadino straniero Ben Moussa, imputato del reato di furto aggravato, era detenuto presso la casa circondariale di San Remo a disposizione della locale Pretura. Tanto premesso, l'episodio che ha provocato la sua morte è avvenuto intorno alle ore 9,00 di domenica 17 settembre 1989 all'interno della cella n. 12, ove il Ben Moussa si trovava in compagnia di altro detenuto straniero, Ialled Jamel. I primi accertamenti hanno permesso di appurare che nella cella si è sviluppata una rissa breve ma violenta che ha coinvolto i due detenuti stranieri ed altri due o tre detenuti italiani.*

Le singole posizioni processuali sono tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria e non è stato ancora identificato con certezza l'autore del crimine.

In ogni caso, il Ben Moussa, prontamente soccorso, veniva avviato al Pronto Soccorso di San Remo e, dopo essere stato visitato, veniva dimesso intorno alle ore 12,30 con una diagnosi di condizione di semplice reazione psicogena di nessun rilievo patologico. Purtroppo, intorno alle ore 14,00, il detenuto perdeva improvvisamente coscienza e veniva nuovamente avviato dal sanitario della casa circondariale in ospedale, dove giungeva cadavere.

Così riassunti i fatti, non vi sono elementi concreti per ritenere che l'episodio delittuoso sia maturato in un clima di odio razzistico ed appare più credibile l'ipotesi di una estemporanea lite tra detenuti determinata dalla tensione di una vita carceraria in ambienti malsani e promiscui. Va ricordato, a tal proposito, che la casa circondariale di San Remo è un antico castello ormai vetusto e non più rispondente alle esigenze attuali della vita detentiva proiettata verso il recupero del detenuto anche attraverso la predisposizione di spazi abitabili e confortevoli.

Per il raggiungimento di tali scopi, è in corso di edificazione un nuovo complesso carcerario che sostituirà l'attuale struttura. In tale contesto, anche l'attività del personale di custodia è fortemente penalizzata, tanto che la direzione, per ovviare agli inconvenienti sopra evidenziati, aveva da tempo adottato una politica il più possibile aperta nei confronti dei detenuti, ai quali veniva concessa ampia libertà di locomozione. Nel caso concreto, al momento del fatto erano in servizio alla seconda sezione dell'istituto due agenti, i quali, pur intervenendo tempestivamente, non sono riusciti ad impedire l'evento anche per la materiale impossibilità di seguire ciascun detenuto negli spostamenti tra le camerate ed il cortile di passaggio.

Per quanto attiene al punto dell'interrogazione sulla condizione dei detenuti stranieri, pur ribadendo che l'episodio in oggetto non è stato cagionato da motivazioni razziali, va precisato che l'ordinamento penitenziario non prevede alcuna differenza di trattamento tra detenuti stranieri ed italiani. Questa amministrazione, pertanto, ha sempre orientato il propio impegno verso scelte che diano pratica attuazione al dettato normativo.

A titolo di esempio, si segnala l'attivazione presso numerosi istituti di corsi di lingua italiana riservati agli stranieri, la possibilità di seguire la propria religione attraverso l'opera dei ministri di culto appositamente segnalati ed autorizzati ad entrare negli istituti, la più completa assistenza sanitaria eccetera.

Infine, in ossequio al principio generale della territorializzazione della pena, *questa amministrazione, consapevole della difficoltà di contatti con i propri congiunti a causa della lontananza, favorisce l'assegnazione dei detenuti stranieri in località vicine alle sedi delle rispettive autorità consolari.*

Si aggiunge infine che nelle carceri site nel distretto della corte di appello di Genova non si sono verificati episodi di discriminazione razziale come riferito dalla procura della Repubblica interessata.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

AUGELLO, VAIRO, DRAGO, FOTI, BISAGNO, BONSIGNORE, PUMILIA, FUMAGALLI CARULLI, RUSSO FERDINANDO e NAPOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

nella sentenza relativa all'omicidio del sostituto procuratore Ciaccio Montalto si fa riferimento, tra l'altro, a due rapporti della Guardia di finanza, del 4 e 25 gennaio 1983;

il primo rapporto riferisce: « Il *boss* Di Chiara è coinvolto con membri della famiglia Bonanno nel traffico d'armi, destinate a esponenti della mafia, compresi tali «Sal... sindaco di Palermo« e persone di Castellammare del Gonfo »;

il secondo rapporto, inviato pochi giorni dopo, afferma: « Il «Sal... sindaco di Palermo« è da identificare non già nel sindaco di Palermo in carica, bensì nell'onorevole Salvo Lima, ex sindaco di Palermo »;

ciò si afferma anche se l'onorevole Salvo Lima nel 1983 non era più – da molti anni – sindaco di Palermo, e anche se non viene fornito il benché minimo riferimento da cui possa scaturire la suddetta « identificazione »;

al contrario, il riferimento in questione, del tutto dimenticato nel contesto processuale, sembra essere riemerso soltanto nella estensione della sentenza. A tal fine si ricorda che il pubblico ministero del processo, ha dichiarato: « Ricordo che quel rapporto avanzava solo un'ipotesi. Un fatto per me trascurabile. E poi si trattava di un'ipotesi. Non conosco adesso perché l'estensore abbia inserito questi passaggi... »;

non sembra ammissibile che, in uno Stato di diritto, possa restare « sospeso » un episodio così grave e sconcertante, rispetto al quale è necessaria l'acquisizione di tutti i possibili elementi, al fine di conoscere tutta la verità –:

se risulti che il rapporto sopra ricordato abbia formato oggetto – come doveróso – di puntuale, attento e incisivo approfondimento, con accertamenti, indagini e interrogatori, mirati a fare chiarezza. Ciò avrebbe dovuto portare a colpire le connessioni mafiose, se esistenti, oppure a rendere manifesta l'estraneità dell'onorevole Lima. (4-14947)

RISPOSTA. — *Il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Caltanissetta, in relazione al contenuto dell'interrogazione, ha comunicato che il riferimento, nella sentenza relativa all'omicidio del sostituto procuratore Ciaccio Montalto, ai rapporti della guardia di finanza del 4 e del 25 gennaio 1983, è contenuto nella esposizione dei fatti e nell'elencazione degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria e del dibattimento, senza che del contenuto di essi sia stata operata alcuna utilizzazione ai fini della decisione e senza alcun commento. Peraltro, detti rapporti erano stati trasmessi dal nucleo regionale della polizia tributaria della guardia di finanza di Torino all'ufficio istruzione del tribunale di Torino, nell'ambito delle indagini sul sequestro di armi operato da quel nucleo il 2 settembre 1982 in Torino.*

Detti rapporti vennero trasmessi in copia dall'ufficio istruzione di Torino, su richiesta del giudice istruttore di Caltanissetta, nel febbraio del 1984 e allegati al processo per l'omicidio del sostituto procuratore Ciaccio Montalto. Lo stesso procuratore generale di Caltanissetta, infine, ha precisato che nessuna indagine poteva essere compiuta in quella sede, dal giudice istruttore o dal pubblico ministero, a carico di altre persone, oltre quelle che erano imputate dell'omicidio anzidetto, per il quale si procedeva ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

AZZARO, DRAGO, LOMBARDO, SAPIENZA, URSO e LATTERI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere – premesso che:

autorevoli fonti scientifiche danno come probabili negli anni prossimi movimenti tellurici di proporzioni imponenti che interesserebbero prevalentemente la città di Catania e il territorio intorno ad essa;

nell'ultimo decennio si sono verificati nelle zone dell'Etna terremoti fortunatamente di non gravi dimensioni che tuttavia hanno prodotto seri danni alle case e allarme nelle popolazioni che vi vivono –:

se queste previsioni hanno qualche attendibilità scientifica e se il dipartimento, d'intesa con le autorità locali preposte a provvedervi, ha predisposto dei piani per rendere meno catastrofici gli effetti dell'eventuale sisma, e proteggere la popolazione con misure di soccorso efficaci e tempestive. (4-18016)

RISPOSTA. — *La necessità di disporre, ai fini delle attività di protezione civile volta alla salvaguardia delle persone e dei beni, di un sistema di monitoraggio tecnologica-*

mente avanzato sui vulcani attivi, in grado di analizzare gli aspetti di previsione dei fenomeni e di prevenzione, è stata espressa e convenientemente approfondita in varie riunioni della commissione grandi rischi e nel convegno scientifico sulla previsione sismica e vulcanica organizzato da questo dipartimento a Taormina, nell'aprile 1989.

Quale fattiva prosecuzione degli orientamenti manifestatisi nel predetto convegno di Taormina, il presidente del gruppo nazionale per la vulcanologia ed il presidente dell'istituto nazionale di geofisica, hanno recentemente presentato a questo dipartimento un progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia.Il progetto prevede la creazione in Sicilia, in collegamento con le strutture di ricerca nazionali e con la protezione civile, di un centro per la sorveglisnza dell'Etna, di Vulcano e dello Stromboli, dotato di una rete completa di sensori fisici e chimici, con teletrasmissione dei dati ed elaborazione automatica delle informazioni. Per la realizzazione del progetto sono stati già interessati, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche i ministeri economici, il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Regione Sicilia. Oltre al progetto per la sorveglianza dei vulcani, è attualmente allo studio, da parte del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, in collaborazione con l'istituto nazionale di geofisica, un grosso progetto di monitoraggio sismico che interesserà tutta la Sicilia.

Il citato convegno di Taormina ha, peraltro, messo in evidenza l'attuale inattendibilità delle previsioni degli eventi sismici rispetto alle finalità di protezione civile. Allo stato, infatti, non è possibile poter precisare aree e tempi in cui un evento sismico potrebbe verificarsi.

Riguardo, infine, alla predisposizione di misure idonee a rendere meno catastrofici gli effetti di un eventuale terremoto, si fa presente che esistono piani provinciali di protezione civile, demandati al prefetto, nonché iniziative regionali per azioni territoriali di varia natura.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Lattanzio.

BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è vero che il capo del personale di Civilavia fa parte della commissione che sta indagando sullo scandalo dei brevetti da pilota e sulle autorizzazioni incautamente concesse a personale illegittimamente riconosciuto;

altresì il parere del ministro sulla regolarità o meno della citata appartenenza alla nota commissione del già detto capo del personale. (4-17420)

RISPOSTA. — *L'indagine sulle irregolarità nel rilascio dei titoli aeronautici, riscontrate presso il servizio navigazione aerea della direzione generale dell'aviazione civile, è stata affidata al sottosegretario senatore Petronio con decreto ministeriale in data 14 novembre 1989; con lo stesso atto sono stati nominati i funzionari incaricati di coadiuvare il senatore Petronio nell'indagine.*

La partecipazione, tra di essi, del dirigente preposto al servizio affari generali e personale della direzione generale è stata disposta ritenendosi necessario avvalersi, ai fini degli accertamenti, della sua specifica conoscenza ed esperienza del settore dell'amministrazione dell'aviazione civile. Si esclude che l'appartenenza del funzionario all'amministrazione sia in contrasto con la regolarità dei lavori, trattandosi di indagine di natura interna a questo ministero, avente unicamente lo scopo di fornire gli elementi di giudizio necessari all'adozione di successive adeguate iniziative.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

BASSANINI, DE JULIO e BEEBE TARANTELLI. — *Ai Ministri del turismo e*

spettacolo e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere –

premesso che nel corso della trasmissione « Biberon » del 20 febbraio il Ministro del turismo e dello spettacolo ha dichiarato di avere raccomandato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un candidato per la partecipazione alla prima spedizione astronautica italiana –:

se l'affermazione corrisponde al vero;

in quale conto sia stata tenuta la predetta raccomandazione;

se il Ministro del turismo e dello spettacolo sia solito fare frequente uso dell'istituto della raccomandazione;

se lo stesso Ministro non ritenga che al ricorso all'istituto della raccomandazione contrasti con i princìpi di imparzialità, correttezza ed efficienza dell'amministrazione che dovrebbero ispirare l'azione del Governo. (4-18423)

RISPOSTA. — *Faccio presente che non è mia abitudine usare dell'istituto della raccomandazione, essendomi sempre ispirato a quei princìpi di imparzialità, correttezza ed efficienza dell'amministrazione, cui gli interroganti si riferiscono. Le parole da me pronunciate nel corso della trasmissione* Biberon *del 20 febbraio scorso avevano un tono ed un senso scherzoso che evidentemente non sono riuscito a dare.*

Voglio precisare che, pur essendo reale la richiesta pervenutami di attenzione verso un aspirante astronauta italiano – richiesta che commentai ironicamente con il professor Ruberti, rilevando come in Italia si tenda a raccomandare l'accesso a qualsiasi attività, perfino nello spazio – né il ministro Ruberti né io siamo intervenuti. Spero, pertanto, di essere riuscito a chiarire ogni possibile equivoco interpretativo.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Tognoli.

BASSI MONTANARI, DONATI e ANDREIS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dell'interno.* — Per conoscere – premesso che:

il giorno 21 luglio 1989, alle ore 12,30 circa si è sviluppato in località « Genovese » nella frazione di Lingua del comune di Santa Marina Salina, un incendio che ha interessato decine di ettari di terreni coltivati distruggendo migliaia di piante di ulivo;

delle circa 70 unità tra guardie forestali ed operai in forza al nucleo distaccato nella isola dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, giungeva sul luogo dell'incendio dopo un'ora circa una sola Jeep con a bordo un dipendente del nucleo forestale « in tenuta balneare » il cui unico intervento è consistito nel versare l'acqua contenuta nel serbatoio della *Jeep* nonostante numerosi testimoni, tra cui i proprietari dei terreni interessati all'incendio, consigliassero di creare una fascia antincendio, circoscrivendo le fiamme col taglio delle sterpaglie;

il sindaco del comune di Santa Marina Salina ha affermato di aver rivolto un sollecito diretto alla prefettura di Messina affinché intervenissero gli aerei adatti allo scopo, ma l'ufficio di gabinetto del prefetto, dichiarando la propria incompetenza in merito sosteneva che la richiesta di soccorso poteva essere avanzata esclusivamente dal nucleo dipendente dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di stazione a Salina;

l'unico aereo intervenuto giungeva sul posto con cinque ore di ritardo, riversando acqua di mare che notoriamente contiene sale, più sulla parte alta dell'isola dove la forestale aveva provveduto al rimboschimento che a valle, ove le fiamme stavano distruggendo tutto;

la zona interessata dal fuoco coincide « stranamente » con l'area che dovrebbe servire alla costruzione di un porto turistico –:

se corrisponde al vero che l'ispettorato ripartimentale delle foreste ha assunto operai nell'isola di Salina, con funzioni di vedetta ed in caso affermativo

perché non hanno provveduto a segnalare l'incendio;

se risponde a verità che delle circa 70 unità in forza al predetto ispettorato solo poche abbiano partecipato alle attività di spegnimento dell'incendio e se ciò fosse confermato in quali altri compiti fosse impegnato il restante personale;

se è vero che la prefettura di Messina abbia declinato la propria responsabilità ad intervenire adducendo motivazioni di ordine burocratico;

la ragione per cui i mezzi antincendio siano giunti con grave ritardo, nonostante la sollecita richiesta di intervento;

per quale motivo sia stata irrorata con acqua salina la vegetazione messa a dimora dall'ispettorato ripartimentale delle foreste quando è notorio che l'acqua di mare può distruggere le forme di vita vegetale;

se si vogliano favorire ulteriori appalti alle numerose aziende vivaistiche sorte in provincia di Messina proprio in concomitanza con scriteriati rimboschimenti operati dalla forestale con varietà vegetali non endemiche;

quali misure si intendano adottare per impedire il ripetersi, ormai cronico, di incendi dolosi nelle più belle isole italiane, propedeutici a operazioni speculative. (4-15208)

RISPOSTA. — *La richiesta di intervento aereo per l'incendio verificatosi il 21 luglio 1989 in agro di Santa Marina Salina (Messina) è pervenuta al centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile, dove presta servizio in permanenza un ufficiale del corpo forestale dello Stato, alle ore 14,20.*

È stato disposto inizialmente l'invio di un velivolo Canadair CL215 *rischierato a Palermo che è giunto in zona alle ore 15,30. Alle ore 16,15 un secondo* Canadair *è decollato da Roma Ciampino giungendo a destinazione intorno alle ore 18. I due velivoli hanno operato sino alla scadenza delle effemeridi, effettuando complessivamente 52 lanci, senza riuscire a circoscrivere l'incendio. Il giorno successivo sono stati impiegati tre* Canadair *che hanno avuto ragione del fuoco verso le ore 21, dopo aver effettuato 146 lanci in totale.*

Circa l'utilizzazione dell'acqua di mare nello spegnimento degli incendi si premette che il Canadair, *in quanto velivolo anfibio, può rifornirsi di acqua di mare, di fiume o di lago. Nel caso di specie, la tempestività d'intervento e la possibilità di reiterare gli attacchi contro il fuoco hanno indotto i comandanti dei velivoli ad approvvigionarsi nel mare circostante l'isola di Salina. Una eventuale decisione di rifornimento di acqua dolce avrebbe comportato la necessità di percorrere 180 miglia nautiche, tra andata e ritorno, (equivalente ad un'ora e trenta minuti di volo) per raggiungere il lago Arvo. In questo caso si sarebbero potuti effettuare complessivamente soltanto 6-7 lanci. Gli aeroplani CL215 operano necessariamente con acqua di mare in mancanza di specchi praticabili di acqua dolce ubicati a conveniente distanza dall'incendio e l'acqua di mare è impiegata correntemente dal servizio aereo italiano e da tutti quelli dei paesi mediterranei. Per il suo impiego non sono state rilevate conseguenze negative di rilievo sulla vegetazione.*

Per quanto riguarda il personale forestale e gli operai impiegati nell'isola di Salina, è innanzitutto da precisare che essi fanno parte del corpo forestale regionale, il quale non ha nessun rapporto di dipendenza con questo mnistero. Inoltre, secondo quanto riferito dalla prefettura di Messina, le unità in forza nei giorni in questione nei tre comuni dell'isola erano 36 e non 70, suddivisi in tre gruppi di lavoro per attività di manutenzione ordinaria all'interno del demanio forestale, mentre tre guardie disimpegnavano il servizio d'istituto turnando nelle 24 ore.

Fin dalle prime avvisaglie, alle ore 13 del 21 luglio, dopo averne avuta notizia, la stessa prefettura si è subito attivata ma avendo valutata l'impossibilità dell'intervento umano, se non con notevole rischio, ha richiesto l'intervento aereo. È, infatti, da considerare che la zona interessata ha una

pendenza media di oltre il 120-130 per cento, ed è solcata da profondi canaloni, i quali, durante gli incendi, a causa dell'effetto camino in presenza di vento, si rendono estremamente pericolosi perchè improvvisamente si sviluppano profonde lingue di fuoco in direzioni non determinabili. La località in questione inoltre è assolutamente priva di strade o sentieri praticabili e notevolmente coperta da folto cespugliame infestante, che ha invaso i piccoli spazi ormai abbandonati. Alla prefettura non risulta che la zona predetta coincida con l'area destinata nella costruzione di un porto turistico; è peraltro improbabile che tale territorio, con le pendenze sopra descritte, possa essere utilizzata a tal fine.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

BATTISTUZZI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere – premesso che

i programmi delle maggiori e medie istituzioni musicali nazionali, in gran parte finanziati con fondi del Ministero del turismo e dello spettacolo, attualmente sono formulati impiegando prevalentemente musicisti stranieri;

i musicisti italiani, pertanto, e in particolare i più giovani, che non hanno la possibilità, anche per mancanza di sostegni economici, di inserirsi nel mercato estero, rimangono quasi sempre inutilizzati nel nostro paese;

ciò comporta un sostanziale impoverimento qualitativo e professionale dell'artista italiano per mancanza di esperienze concertistiche e, conseguentemente, il rischio, qualora non verranno prese opportune iniziative, di compromettere ulteriormente il già scarso margine di partecipazione dei musicisti italiani alle stagioni musicali a partire dal 1992, da quando cioè saranno possibili le dirette partecipazioni europee –:

se si ritiene necessaria una graduazione dei contributi statali finalizzata a privilegiare le istituzioni di cui trattasi che diano spazio agli artisti italiani, con particolare riguardo a quelli più giovani. (4-12076)

RISPOSTA. — *Risultano rispettate le norme di cui all'articolo 18 legge 14 agosto 1957 n. 800 ed alla legge 8 gennaio 1979 n. 8, sulla nazionalità degli spettacoli, tenuto conto che gli artisti appartenenti alla CEE sono parificati a quelli di cittadinanza italiana; che l'utilizzo di artisti stranieri è sempre stato inferiore al numero prescritto come limite dal secondo comma dell'articolo 18 citato; che i contratti di concertisti, cantanti e direttori stranieri sono stati puntualmente comunicati all'ufficio speciale per il collocamenteo dello spettacolo di cui alla legge n. 8 del 1989. Va precisato comunque che l'utilizzo di artisti italiani risulta in netta prevalenza, allo stato, anche nei confronti di quello dei cittadini comunitari.*

In ogni modo non sembrerebbe possibile giuridicamente una graduazione dei contributi statali che tendesse a privilegiare le istituzioni escludenti o limitanti l'uso di artisti stranieri delle nazioni europee comunitarie, in quanto una previsione siffatta si porrebbe in contrasto con gli obiettivi dell'unificazione proprio nella prospettiva del 1992.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Tognoli.

BENEDIKTER. — *Ai Ministri del tesoro, per gli affari sociali, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che – come è noto – gli enti previdenziali, tra cui la CPDEL e l'INADEL, in sede di trattazione delle pratiche previdenziali dei dipendenti dagli enti locali, pretendono dalle rispettive amministrazioni di appartenenza la trasmissione di tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti stessi, determinando così un *surplus* di adempimenti burocratici, che si concretizzano con la produzione di una note-

vole quantità didocumenti che potrebbero essere agevolmente riassunti con una dichiarazione sostitutiva –:

se non ritengano che sia il caso di estendere le norme sulla documentazione amministrativa, ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988, anche ai casi sopra esposti, al fine di contribuire così alla ragionevole semplificazione e da tutti auspicata speditezza del procedimento amministrativo nella trattazione delle singole pratiche previdenziali, con notevole economia di spese, di lavoro e di spazio logistico, anche in considerazione del fatto che, a parere dell'interrogante, gran pella gran massa di documentazione supplementare tuttora perentoriamente richiesta dai predetti enti previdenziali possa essere legittimamente sostituita con apposite dichiarazioni rilasciate dagli enti di appartenenza dei dipendenti interessati ai provvedimenti previdenziali in argomento. (4-14818)

RISPOSTA. — *La direzione generale degli istituti di previdenza, nella trattazione delle pratiche previdenziali dei dipendenti degli enti locali, si attiene, in linea generale, alla procedura introdotta dall'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La suddetta norma, infatti, prevede, ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni, l'accertamento da parte degli istituti di previdenza dei servizi e degli emolumenti costituenti il trattamento economico di attività. A tal fine, l'ente datore di lavoro è tenuto a produrre, sotto la propria responsabilità, idonea certificazione. Pertanto, nella generalità dei casi, non sono più richieste le copie degli atti deliberativi concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli interessati, tenuto contó che i dati sui servizi e sulle retribuzioni debbono essere riportati nella certificazione dell'ente.*

*La semplificazione dell'*iter *amministrativo delle pratiche previdenziali degli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) ha, comunque, già trovato attuazione da parte della direzione generale degli istituti di previdenza che, con circolare n. 608 del 15 novembre 1983, ha impartito le opportune disposizioni per la concreta applicazione del menzionato articolo 30.*

Per quanto concerne, poi, l'eventuale estensione delle disposizioni relative alla documentazione amministrativa, prevista dalla legege n. 15 del 1968, al settore previdenziale del pubblico impiego, il ministro per la funzione pubblica, interessato in proposito, ha precisato che tale normativa non è applicabile ai procedimenti di liquidazione dei trattamenti pensionistici a favore dei pubblici dipendenti, in quanto detti procedimenti sono disciplinati da specifiche disposizioni l'egislative, le quali, peraltro, consentono un'adeguata semplificazione del procedimento amministrativo. Infatti, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali, l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 prevede l'obbligo, per le amministrazioni d'appartenenza, di trasmettere all'amministrazione del fondo di previdenza un progetto di liquidazione della buonuscita, corredato della copia autentica dello stato di servizio. Analoga procedura è, altresì, prevista per la liquidazione dell'indennità di premio di servizio nei confronti del personale iscritto all'INADEL.

Il Ministro del tesoro: Carli.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

nella seduta del consiglio comunale di Lugo del 12 giugno scorso è stata deliberata col solo voto favorevole della maggioranza (PCI) e il voto contrario di tutte le minoranze (MSI-DN, DC, PSI e PRI) la « concessione collaborazione e contributo » all'agenzia di Lugo « Yogurt » per effettuare una rassegna cinematografica denominata « Cinema Pavaglione » della durata di otto serate consecutive con decorrenza dal 13 luglio al 21 luglio del corrente anno;

la giunta comunale, incaricando la suddetta agenzia con l'evidente motivazione del solo rapporto di fiducia, non ha pertanto esperito alcuna gara ufficiale aperta a tutte le ditte specializzate;

la suddetta agenzia Yogurt, di recentissima costituzione (partita IVA n. 01074200393), come risulta dalla intestazione del progetto allegato alla delibera di cui sopra, ha sede in via Emaldi n. 114, Lugo e cioè nei locali di proprietà dell'ARCI-UISP e di diversi altri gruppi politici e culturali, tutti apertamente gravitanti nell'area del PCI (Centro Gramsci, ecc.);

la stessa agenzia nel campo cinematografico ha alle spalle una sola esperienza di questo genere, avendo effettuato lo scorso anno in forma privata un breve ciclo di proiezioni di scarso interesse senza ottenere alcun consenso;

l'amministrazione comunale ha concesso alla agenzia Yogurt un « contributo » di quattordici milioni di lire attingendolo pretestuosamente dal « fondo spesa per progetto giovani »;

l'amministrazione comunale ha concesso altresì alla suddetta agenzia la « collaborazione » consistente, tra l'altro, nella spartizione in parti uguali tra comune ed agenzia, dell'eventuale utile conseguito dalla manifestazione;

sono restate per la suddetta agenzia solamente le spese relative alla organizzazione e gestione della manifestazione, senza che venisse previsto a carico della stessa neppure un minimo del « rischio d'impresa » che pertanto grava sulla amministrazione comunale;

non sono state previste sanzioni, riserve di rivalsa o alcun riferimento alle disposizioni di legge, nell'eventualità di manomissioni, deterioramenti e uso improprio delle strutture, peraltro costosissime, messe a disposizione dall'amministrazione comunale;

non è stato altresì previsto alcun controllo da parte dell'amministrazione comunale sugli introiti pubblicitari e sulle entrate di biglietteria riscosse dalla suddetta agenzia;

il 19 luglio scorso il consigliere comunale per il MSI-DN di Lugo, Augusto Fontana, si rivolgeva al comitato regionale di controllo in Ravenna affinché annullasse la delibera di cui sopra –:

se non ritenga che quanto sopra evidenziato possa assumere rilevanza penale;

se e presso quale autorità giudiziaria, ed in che stato, sia pendente un procedimento penale in riferimento ai fatti di cui sopra. (4-15920)

RISPOSTA. — *Risulta che, premesso che la valutazione circa la sussistenza di estremi di reato in ordine ai fatti rappresentati spetta all'autorità giudiziaria competente e non al ministro, i fatti stessi sono stati oggetto del rapporto n. 86/33 del 21 dicembre 1989 da parte del comando compagnia carabinieri di Lugo.*

La procura della Repubblica di Ravenna non ha ritenuto di esercitare l'azione penale non ravvisando la sussistenza di estremi di reato.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale giudizio dia dell'operato della procura della Repubblica di Trieste che, in base ad una intempestiva ed infondata querela per calunnia e diffamazione, con procedimento sommario, ha disposto la incriminazione e rinvio a giudizio di un magistrato della Corte dei conti (che il tribunale ha assolto da ogni addebito) per avere denunciato l'ingiusta vendita di alloggi demaniali, fatti apparire come alloggi popolari per i meno abbienti; illecito rilevato dal predetto magistrato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni di controllo. (4-13678)

RISPOSTA. — *Il dipartimento dei lavori pubblici del governo militare alleato prov-*

vide, a suo tempo, alla costruzione di alloggi da destinare a dipendenti militari e civili dell'amministrazione del Territorio Libero di Trieste; cessata l'amministrazione militare alleata tali appartamenti furono presi in possesso dal commissario del governo, e poi dall'intendenza di finanza.

Fu istituita una commissione avente il compito di procedere all'assegnazione di tali alloggi, che ebbe carattere deliberativo dal momento della sua costituzione fino al 26 novembre 1959 e da tale data ebbe funzione consultiva poiché il potere di assegnazione fu affidato all'intendente di finanza. I criteri di assegnazione adottati furono censurati dal dottor Ezio Dario, consigliere della Corte dei conti in servizio a Trieste dal 1961 al 1965, che promosse varie iniziative in sede penale ed amministrativa, denunciando le irregolarità che a suo parere erano state commesse e lamentando che gli alloggi erano stati assegnati in proprietà agli occupanti al di fuori dei limiti ed in violazione delle condizioni previste dalle leggi.

L'operato dei diversi titolari del potere di assegnazione venne, pertanto, sottoposto a verifiche di carattere amministrativo, compendiate in una relazione della commissione, istituita con decreto ministeriale 21 aprile 1990, dell'8 marzo 1978, che concluse sottolineando quanto segue:

gli alloggi possedevano le caratteristiche di appartenenza all'edilizia popolare, o quanto meno economica, ed andavano considerate come sottratte ad ogni sindacato in quanto provenienti dall'ufficio del genio civile di Trieste cui era da riconoscersi una competenza esclusiva;

gli alloggi risultavano assegnati in base alla generica considerazione della qualità di dipendenti statali (civili e militari) rivestita dagli assegnatari e non intuitu ministerii *e ciò con specifico riguardo alle funzioni esercitate;*

gli alloggi andavano considerati soggetti alla cessione in proprietà agli assegnatari in quanto sussistevano i presupposti di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2 e non ricorreva la causa ostativa di cui all'articolo 2, lettera b) *di tale decreto;*

il prezzo di cessione degli alloggi – contrariamente a quanto in un primo tempo ritenuto sulla base di un'inesatta interpretazione del Ministero dei lavori pubblici – andava determinato in base al valore venale con le decurtazioni ex *legge (articolo 6, comma primo, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1959), anziché in base al 50 per cento del costo di costruzione (articolo 14 della legge 17 aprile 1962, n. 231) e l'intendenza di finanza di Trieste, che già aveva stipulato 88 contratti di cessione con prezzi determinati in base al citato articolo 14 aveva provveduto a regolarizzare la situazione mediante introito delle differenze di prezzo, agendo giudizialmente nei confronti di coloro che non avevano aderito all'invito di pagamento, non appena intervenuta la sentenza, in quel momento non ancora definitiva, nella causa pilota avviata nei confronti di uno di essi ed in ordine alla quale, sempre in quel tempo, si era ottenuta sentenza in grado di appello (impugnata dall'interessato) favorevole all'amministrazione;*

le assegnazioni degli alloggi erano avvenute, in massima parte, su disposizione del commissariato generale del governo e della commissione alloggi, avente quest'ultima dapprima funzione deliberativa e in un secondo tempo soltanto consultiva. Le assegnazioni erano state 468 su un totale di 502 (oltre il 93 per cento) e ad esse si era fatto luogo senza adottare rigidi criteri di graduatoria, ma vagliando, di volta in volta, oltre alle situazioni economiche e familiari, anche motivi di opportunità, esigenze di servizio ed altri elementi per giustificare, nel ritenuto interesse dell'amministrazione, una scelta prioritaria;

gli stessi criteri risultavano adottati – pur se improntati a canoni di maggiore rigidità – per le poche assegnazioni (34 su 502) effettuate, dopo la soppressione della commissione alloggi, direttamente dall'intendente di finanza, il quale vi si era attenuto per uniformità di indirizzo;

i suddetti criteri dovevano ritenersi rispondenti a princìpi di imparzialità e di equità;

il diritto di cessione andava riconosciuto all'assegnatario;

le cessioni di quattro alloggi in ordine ai quali era intervenuto rilievo da parte della Corte dei conti, erano state regolarizzate in conformità alle prescrizioni dell'organo consultivo;

la riserva di alloggi, prevista dall'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 gennaio 1962 n. 231, non poteva trovare applicazione, atteso che tale riserva valeva solo per gli alloggi delle province, comuni, istituti autonomi case popolari, INCIS, aziende autonome delle ferrovie e delle poste, ma non per gli alloggi di cui trattavasi;

del pari, non erano ritenuti pertinenti i riferimenti all'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964 n. 455 che escludeva dall'assegnazione i membri del consiglio di amministrazione e degli organi di amministrazione.

Dette argomentazioni, al termine degli accertamenti ritenuti del caso, venivano svolte nell'ambito del procedimento penale n. 2626 del 1978 registro generale dal sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, il quale, con atto del 30 maggio 1979, riteneva l'infondatezza di qualsiasi accusa e l'irrilevanza ai fini penali di un ulteriore esposto, presentato il 20 luglio 1978, del dottor Dario in relazione al suo allontanamento da Trieste.

Le argomentazioni del pubblico ministero venivano recepite dal giudice istruttore (procedimento penale n. 4063 del 1979 giudice istruttore) che, con decreto emesso ai sensi dell'articolo 74 codice di procedura penale, dava atto che le assegnazioni ed i successivi passaggi di proprietà erano stati effettuati in modo conforme alle leggi, anche se in alcuni casi in modo inopportuno e sulla base di criteri ampiamente discrezionali sottratti a qualsiasi controllo, anziché ispirati a criteri predeterminati per la valutazione delle diverse domande e, per di più, che alcuni alloggi erano stati ceduti a funzionari ai vertici della carriera. Il giudice istruttore dava atto dell'insussistenza di qualsiasi ipotesi di falso (relativamente ai certificati di conformità rilasciati dal genio civile di Trieste, atteso che gli alloggi rientravano nella categoria di quelli popolari o economici ai sensi del testo unico n. 1165 del 1938) e della mancanza di prova di altri reati ascrivibili ai titolari del potere di assegnazione, concludendo che le modalità di esercizio del potere di assegnazione suscitavano motivi di perplessità che, tuttavia, trovavano legittimazione nell'ampiezza della discrezionalità, e che comunque la vicenda non poteva essere presa in esame sotto un profilo penalistico, apparendo piuttosto sintomo di una concezione verticistica del potere amministrativo.

Nell'incarto processuale hanno trovato inserimento:

1) (procedimento penale n. 4162 del 1980 registro generale pubblico ministero)

a) *esposto del dottor E. Dario, datato 28 novembre 1980, pervenuto alla procura della Repubblica di Trieste tramite la locale procura generale;*

b) *esposto del dottor E. Dario, datato 17 luglio 1981, presentato alla procura generale di Trieste e trasmesso alla stessa procura della Repubblica per le determinazioni di competenza;*

c) *richiesta di decreto di archiviazione, datata 5 gennaio 1981, del procuratore della Repubblica;*

d) *richiesta di decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 codice procedura penale, datata 20 gennaio 1981, del procuratore della Repubblica;*

e) *decreto di archiviazione, datato 29 gennaio 1981, del consigliere istruttore, in relazione « all'esposto in data 20 novembre 1980 nonché ad ogni altro esposto o denuncia a suo tempo proposti atteso che l'esposto si risolve in una ripetizione di precedenti esposti e non reca alcun elemento nuovo idoneo a legittimare l'inizio di un procedimento penale »;*

f) *decreto di archiviazione, datato 30 ottobre 1981, del giudice istruttore, atteso che « nella specie esula qualsiasi ipotesi di reato e perché trattasi di fatti penalmente irrilevanti sui quali si è già formalmente pronunciata l'autorità giudiziaria ».*

2) (procedimento penale n. 1445 del 1983 del registro generale del pubblico ministero – n. 7512 del 1984 del registro generale del giudice istruttore)

a) *richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 codice di procedura penale a seguito di riesame degli atti processuali, proposto alla procura della Repubblica dal procuratore generale di Trieste, in data 12 dicembre 1984;*

b) *decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 codice di procedura penale, datato 31 dicembre 1984, del consigliere istruttore.*

3) (procedimento penale n. 1374 del 1985 del registro generale del pubblico ministero e n. 113 del 1986 del registro generale del giudice istruttore)

a) *esposto-denuncia, datata 19 giugno 1985, del dottor Dario per eventuali responsabilità penali dei pubblici dipendenti interessati all'affare (funzionari dell'intendenza di finanza, del genio civile, del provveditore alle opere pubbliche), del presidente della sezione di controllo della Corte dei conti di Trieste, dottor Giulio Amabilino, e degli assegnatari degli appartamenti;*

b) *richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 codice di procedura penale a firma congiunta di due Sostituti Procuratori della Repubblica titolari dei procedimento;*

c) *decreto di archiviazione, ai sensi dell'articolo 74 codice di procedura penale, datato 18 febbraio 1986, del consigliere istruttore.*

Dopo la lunga serie di esposti inoltrati a varie autorità non solo giudiziarie dal dottor Ezio Dario, il presidente della sezione di controllo della Corte dei conti di Trieste dottor Giulio Amabilino, venuto a conoscenza di quanto esposto dal dottor Dario, il 26 marzo 1986, a sua volta, proponeva denuncia-querela lamentando di essere stato ingiustamente accusato di azioni delittuose e, per di più, con gravi espressioni oltraggiose. Il dottor Amabilino, dopo aver ricostruito la storia dei fatti di cui agli esposti del dottor Dario, esponeva che il collega lo aveva incolpato dei delitti di interesse privato in atti di ufficio, di concorso in truffa pluriaggravata in relazione alla vicenda connessa alla cessione in proprietà degli alloggi e di diffamazione, pur essendo consapevole della sua innocenza.

*A sua volta il dottor Dario, appresi i termini della predetta denuncia sporta nei suoi confronti, replicava con atto del 30 settembre 1986 col quale esponeva che il dottor Amabilino, mosso da abietti motivi di vendetta lo aveva incolpato di essere un calunniatore, lo aveva diffamato qualificando il suo dire reiterate farneticazioni e ciò pur essendo consapevole della fondatezza degli esposti. Le indagini istruttorie espletate nel passato a seguito dei ripetuti esposti del dottor Dario apparivano sufficienti alla procura della Repubblica di Trieste per richiedere, al termine della sommaria istruzione, decreto di citazione a giudizio per rispondere ciascuno di calunnia in reciproco danno, ritenendosi che quella dibattimentale fosse la sede più opportuna non soltanto per verificare la responsabilità penale dell'uno o l'altro magistrato, ma anche per enucleare specifici e soggettivi episodi delittuosi posti in essere da funzionari, assegnatari degli alloggi, colpevoli di aver maliziosamente deviato l'*iter *amministrativo a vantaggio proprio o di terzi.*

Il tribunale di Trieste, con sentenza del 9 febbraio 1988 (irrevocabile il 10 marzo 1988) ha assolto entrambi gli imputati, costituitisi parte civile reciprocamente, nei seguenti termini:

il dottor E. Dario:

a) *assolto dal delitto di calunnia perché il fatto non costituiva reato e ciò perché nel prevenuto difettava l'elemento costitutivo, ossia la consapevolezza di accusare un innocente; rilevava, anzi, il tribunale*

che nel Dario vi era la radicata opinione della fondatezza delle sue accuse e di qui anche la sua determinazione di insistere sulla base dei soliti motivi in fatto e in diritto;

b) *assolto dal delitto di diffamazione perché il fatto non sussisteva mancando la prova che il fatto diffamatorio fosse stato comunicato a più persone anziché alla sola autorità cui la querela era stata inoltrata.*

il dottor G. Amabilino:

a) *assolto dal delitto di calunnia perché il fatto non sussisteva atteso che con la sua denuncia del 28 marzo 1986 non avrebbe mosso una specifica incolpazione nei confronti del dottor Dario, essendosi limitato ad uno sfogo nei confronti dello stesso, non appena venuto a conoscenza dell'ennesimo esposto e del provvedimento di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria di Trieste;*

b) *assolto dal reato di diffamazione perché il fatto non sussisteva, anche quì mancando la prova che il fatto diffamatorio fosse stato comunicato « a più persone » e non solo all'autorità cui la querela era stata inoltrata.*

Il procuratore della Repubblica di Trieste, dopo aver esposto i fatti come sopra riferiti, ha precisato che dalle risultanze dibattimentali non è possibile evincere nuovi elementi per assumere nuove iniziative istruttorie concernenti profili penali, già esclusi dai numerosi magistrati degli uffici giudiziari di Trieste che si sono interessati della vicenda. In sede dibattimentale, infatti, il dottor Dario ha ripetuto quanto già aveva esposto nei numerosi documenti presentati alle autorità giudiziarie ed amministrative, in particolare circa la sua opinione secondo la quale le assegnazioni in proprietà degli alloggi furono illegittimamente disposte. A fronte della pluralità degli organismi che parteciparono al corso amministrativo delle pratiche (organismi appartenenti a vari uffici locali dell'amministrazione centrale, anche collegiali) permane l'ostacolo fondamentale, in sede penale, relativo al fatto che non è possibile individuare colui il quale abbia (pur a voler ipotizzare l'illegittimità degli atti dispositivi dell'ingente patrimonio pubblico) maliziosamente inserito la propria attività diretta a favorire se stesso o terzi, sia mediante la partecipazione all'atto deliberativo ovvero a quello consultivo. Ovviamente maggiore è la impossibilità di individuare il presunto inquinatore o gli appartenenti al concerto criminoso nell'ambito dei numerosi assegnatari degli alloggi, dovendosi, allo stato, invece, ritenere che costoro abbiano approfittato della spontanea e libera determinazione insorta nella pubblica amministrazione.

Tutto quanto sopra premesso, si comunica che i fatti cui fa riferimento l'interrogazione sono stati portati a conoscenza di questo ministero, per la prima volta, con esposto in data 5 febbraio 1987 a firma del dottor Ezio Dario.

Questa amministrazione già allora ebbe modo di osservare che i ripetuti provvedimenti di archiviazione adottati dall'ufficio istruzione del tribunale di Trieste in ordine agli esposti del dottor Dario sulla presunta illegittimità degli atti di cessione in proprietà di alloggi costruiti dal governo militare alleato in Trieste, non sembravano suscettibili di censure di carattere disciplinare. Si rilevò, infatti, che quei provvedimenti, assunti nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, non apparivano adottati con macroscopica violazione di legge o per fini diversi da quelli di giustizia o col deliberato proposito di violare la legge.

Tale valutazione appare, oggi, confortata da quanto riferito dal procuratore della Repubblica di Trieste nella propria relazione. In tale documento viene dato atto della motivazione del decreto di archiviazione col quale il giudice istruttore titolare del procedimento penale n. 4063 del 1979 GI, non riscontrò nei fatti segnalati dal dottor Dario estremi di rilevanza penale, pur non mancando di sottolineare l'inopportunità di talune scelte operate nell'esercizio del potere di assegnazione degli alloggi, in base a criteri ampiamente discrezionali, sottratti a qualsiasi controllo.

Per quanto concerne la avvenuta sottoposizione del dottor Dario a procedimento

penale in ordine ai reati di calunnia e diffamazione in danno del dottor Amabilino, è appena il caso di rilevare che la determinazione adottata dalla procura della Repubblica di Trieste di richiedere la citazione a giudizio del dottor Dario, oltre a non presentare nessuno degli estremi necessari per determinare la valutazione sul piano disciplinare di attività espletate nell'esercizio della giurisdizione, ha dato luogo alla pronuncia di una sentenza che, sebbene liberatoria, ha comunque affermato la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di calunnia addebitato al dottor Dario. Pertanto, nei fatti che hanno visto coinvolto il dottor Dario dapprima in veste di accusatore e, quindi, in quella di accusato, non si rilevano estremi suscettibili di valutazioni di carattere disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

BRESCIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere – premesso che

a seguito della persistente situazione di siccità – è il terzo anno consecutivo – l'agricoltura della Basilicata sta attraversando un ulteriore e grave momento di crisi;

la carenza idrica e la inadeguata programmazione e gestione dell'uso delle acque da parte degli enti preposti, ha già arrecato enormi danni alle colture irrigue, mettendo in grave pericolo quel poco che è rimasto del raccolto estivo e delle prossime colture autunnali ed invernali;

i coltivatori, le organizzazioni professionali e molti consigli comunali hanno sollecitato la regione e le prefetture chiedendo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura lucana ed ottenendo al riguardo uno specifico intervento del prefetto di Matera presso il Governo nazionale –:

1) quali urgenti provvedimenti il ministro interrogato intenda adottare, di concerto con la regione Basilicata, per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura lucana e per sopperire alle gravi perdite subite dai produttori agricoli della Basilicata;

2) quali iniziative intenda assumere nei confronti degli enti strumentali come l'ente irrigazione, i Consorzi di bonifica, ecc., al fine di rilanciare il piano complessivo degli schemi idrici e della gestione programmata dell'uso delle acque, perché venga evitato per il futuro il ripetersi di situazioni così drammatiche che mettono a dura prova la volontà operatrice del mondo agricolo. (4-08006)

RISPOSTA. — *La Regione Basilicata per la carenza idrica verificatasi nell'annata agraria 1988, anche se con notevole ritardo, ha chiesto l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale, attraverso la declaratoria dell'evento siccitoso. A fronte di tale richiesta, nell'aprile 1989 si è provveduto ad un supplemento di istruttoria per acquisire ulteriori elementi. Poiché la regione non ha fornito alcuna risposta in merito, è da ritenere che l'evento siccitoso non abbia prodotto la compromissione dei bilanci economici delle aziende agricole in misura tale (35 per cento) da consentire l'applicazione degli interventi previsti dalla legge n. 590 del 1981.*

Per quanto si riferisce alla necessità di una sempre più corretta gestione delle risorse idriche presenti, questa amministrazione ha seguito con particolare attenzione detta problematica, collaborando anche ai lavori dell'osservatorio per la siccità, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio per la valutazione del deficit *idrico e i connessi riflessi sullo stato delle coltivazioni. A tal fine, per un corretto utilizzo delle risorse idriche, occorrerebbe soprattutto evitare sprechi d'acqua, reperire nuove falde idriche sotterranee per aumentare la portata nei periodi di magra, creare nuovi serbatoi d'invaso e ripartire le risorse fra le utenze in funzione delle effettive necessità.*

Inoltre, per poter meglio collaborare con le regioni nel settore della bonifica e dell'irrigazione, questo ministero ha presentato

alle Camera una proposta di legge-quadro sulla bonifica, che consentirà in primo luogo l'approfondimento conoscitivo dei problemi delle acque di uso agricolo ed inoltre permetterà forme di interventi programmati che forniranno alle regioni stesse il necessario supporto operativo per la realizzazione, tramite gli enti strumentali, delle dighe, delle traverse e delle connesse di derivazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

BRESCIA e SCHETTINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso che

la Cassa Rurale ed artigiana di Avigliano (Potenza), a seguito di accertamenti ispettivi, è stata commissariata dalla Banca d'Italia per l'esistenza di gravi irregolarità gestionali;

il 20 agosto 1988 il ministro del tesoro, con proprio decreto ha provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi;

il commissario straordinario dopo una puntuale verifica della situazione finanziaria, ravvisando gravi responsabilità per la cattiva gestione della Cassa ha citato in giudizio l'*ex* direttore generale e tutti i componenti dell'ultimo consiglio d'amministrazione, dell'ultimo collegio sindacale e di quelli precedenti, chiedendo il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della Cassa e quantificati in 20 miliardi di lire;

il « buco » accertato è costituito da quindici miliardi di perdite conseguenti alla « gestione dissennata ed illecita del credito » e da 5 miliardi « illegittimamente incamerati », sotto forma di stipendi, dai signori Donato e Marco Sebastiano Zaccagnino, padre e figlio, rispettivamente direttore generale, e poi consulente, e presidente del consiglio di amministrazione della Cassa stessa;

il procedimento penale è ancora in corso presso il tribunale civile di Potenza;

da notizie di stampa risulta che il ministro del tesoro Amato a seguito di quanto denunciato dal commissario straordinario, abbia fatto presente alla Banca d'Italia la necessità della liquidazione della Cassa rurale e che se ciò non sia avvenuta è perché il ministro delle finanze Colombo ha fatto altrettanta pressione, ma in senso inverso;

l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane (ICCREA) ha deciso di intervenire a favore della cassa di Avigliano, mettendo a disposizione i 20 miliardi necessari per ripianare le perdite –:

1) se risultano vere le informazioni fornite dalla stampa circa le pressioni subite da Bankitalia;

2) come valuta l'intervento dell'ICCREA;

3) se sono emerse ulteriori responsabilità dei disciolti organi amministrativi della banca;

4) se non ritiene che nella base societaria debba essere prevista l'immissione di nuove forze vive della realtà avigliese (intellettuali, professionisti, ecc.)-che, emarginando chi si è reso responsabile del *crak* finanziario della cassa, assicuri maggiore partecipazione democratica dei soci e la trasparenza nella gestione amministrativa, tutelando, così, gli interessi dei risparmiatori. (4-10583)

RISPOSTA. — *La fine della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano e la ricostituzione degli organi ordinari sono state agevolate dall'azione di risanamento promossa dal commissario straordinario e dal piano di sostegno finanziario predisposto dalla categoria delle casse rurali (CRA). Tale piano – articolato in un finanziamento e una fidejussione a valere sulle risorse del fondo centrale di garanzia delle CRA e in un finanziamento da parte delle Casse rurali aderenti alla federazione delle CRA di Puglia e Basilicata – è risultato idoneo alle esigenze di riequilibrio economico-patrimoniale della menzionata cassa.*

La Banca d'Italia, quale organo di vigilanza creditizio continua a seguire attentamente l'attività condotta dai ricostituiti organi dell'azienda per il ripristino di condizioni di normalità nella gestione.

In ordine, poi, all'accertamento delle irregolarità della precedente gestione della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano, la procura generale della Repubblica di Potenza ha comunicato che sono in corso procedimenti penali nei confronti di 15 componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. È, inoltre, pendente causa civile di risarcimento danni, ai sensi dell'articolo 62 della legge bancaria, promossa dalla citata azienda contro 28 persone.

Il Ministro del tesoro: Carli.

CAPRILI, SOAVE e BORDON. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere – premesso che

il quotidiano inglese *Times* rivolge – e non per la prima volta – dure critiche a Primo Nebiolo, presidente della Federazione internazionale di atletica leggera (IAAF);

in particolare denuncia la insoddisfazione di molti dirigenti europei per la mancanza di spiegazioni circa il finanziamento della Fondazione internazionale atletica creata da Nebiolo con sede a Montecarlo;

il *Times* aggiunge che Nebiolo non è stato in grado finora di rivelare la fonte e l'ammontare dei finanziamenti nè di rendere pubblici i conti di questo organismo;

il quotidiano inglese aggiunge che la sola spiegazione fornita consisterebbe nell'affermare che i fondi provengono dagli interessi su investimenti IAAF, ma il consiglio composto da 23 membri non ha il diritto statutario di passare soldi alla fondazione dal momento che il denaro appartiene alle 182 nazioni che compongono la Federazione –:

quali iniziative intende assumere il ministro del turismo e spettacolo per chiarire una vicenda che riguarda il nostro paese in quanto componente IAAF e riguarda lo sport italiano che esprime la presidenza della Federazione internazionale di atletica leggera. (4-12085)

RISPOSTA. — *Componente della Federazione internazionale di atletica leggera (IAAF), non è il nostro paese, bensì la Federazione italiana di atletica leggera, che, inoltre, non è direttamente responsabile della gestione di quella istituzione internazionale, la quale, d'altro canto, ha uffici, amministrazione e dipendenti distinti dalla FIDAL. Pertanto, pur essendo stato il presidente Nebiolo per anni alla guida dei due organismi, né il CONI, né, per il suo tramite, questo ministero, erano di necessità al corrente dell'attività della federazione internazionale. In ogni caso, la questione oggetto di interrogazione è stata autonomamente definita in sede IAAF, organizzazione alla cui presidenza è stato recentemente rieletto lo stesso il dottor Nebiolo. Si aggiunge che la presidenza della fondazione internazionale di atletica e stata conferita al principe ereditario Alberto di Monaco, membro del CIO.*

In definitiva, questa amministrazione non ha poteri diretti di intervento in una situazione che appartiene ad una sfera sportiva internazionale e nella quale la medesima situazione sembra essersi risolta col superamento di critiche provenienti da fonti di stampa che si sono rivelate sovente ingenerose nei riguardi di dirigenti sportivi di origine latina.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

CAPRILI e BORGHINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere come siano stati ripartiti nell'anno 1989 i contributi erogati dal Ministero a favore di enti pubblici e di diritto pubblico di carattere nazionale o pluriregionale che interessano il movimento turistico e i contributi *una tantum* a favore di enti di carattere nazionale o plurire-

gionale che svolgono attività per incrementare il movimento turistico, sociale o giovanile. (4-16123)

RISPOSTA. — *Al riguardo si rappresenta che:*

1) a decorrere dal 1988 la ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 174 del 1985, ammontanti a 900 milioni annui, avviene secondo le norme contenute nella circolare 8 luglio 1987 n. 2 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale *del 22 luglio 1987. Secondo la riferita circolare le domande di assegnazione di contributo vanno presentate al Ministero del turismo entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento. Sono ammessi a contributo, per espresso dettato della legge, gli enti a carattere nazionale o pluriregionale che svolgono attività di promozione del turismo sociale o giovanile.*

La valutazione dell'azione svolta viene condotta in base al programma annuale delle attività, che deve essere trasmesso in allegato alla domanda, insieme al bilancio preventivo dell'ente, con specifico riferimento, appunto alle attività da svolgere.

Le azioni promozionali degli enti sono viste in relazione all'attitudine che le stesse possono avere in favore dell'incremento del flusso turistico sia sotto il profilo sociale che con riguardo allo sviluppo del turismo giovanile, avendo sempre presente che la portata dell'azione di promozione dovrà essere di carattere nazionale o comunque pluriregionale.

Va tenuto presente, inoltre, che la legge espressamente ha definito i contributi una tantum, *nel senso che l'erogazione assume un carattere solo eventuale, non destinato a ripetersi necessariamente nel tempo. Tale circostanza consente all'amministrazione, pur nella limitatezza dei fondi disponibili, di disporre le assegnazioni in modo oculato ma vario, in modo da assecondare il maggior numero possibile di richiedenti, perseguendo una politica di promozione generale che superi le prospettive naturalmente limitate, proprie di ciascun ente sovvenzionato.*

La liquidazione del contributo avviene solo a consuntivo: la circolare n. 2 del 1987 prevede infatti che gli enti inoltrino al ministero una serie di documenti concernenti l'attività svolta, onde consentire all'amministrazione un esame analitico delle spese sotenute e dell'attività svolta, prevedendosi espressamente che debba essere prodotto il bilancio consuntivo formulato in termini di competenza, con esclusione di eventuali entrate o spese riferite ad anni precedenti.

Per il 1989 sono state presentate al ministero 27 istanze e 22 sono state accolte.

2) Quanto ai contributi a favore di enti pubblici o di diritto pubblico nonché degli enti morali e delle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute, di cui alla legge 4 agosto 1955 n. 702, che prevede una disponibilità annua di lire 1.250 milioni, la disciplina dell'erogazione è contenuta nella circolare 8 luglio 1987 n. 1.

Ai sensi della predetta normativa le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 15 febbraio per le manifestazioni che si svolgono nel primo semestre dell'anno di riferimento, ed entro il 15 luglio per quelle che si svolgono nel secondo semestre. Le domande vanno comunque presentate prima dello svolgimento della manifestazione.

Come per la legge n. 174, le istanze devono essere corredate del programma relativo alla manifestazione da finanziare, del relativo bilancio di previsione e del parere dell'organo turistico competente per territorio sulla validità promozionale della manifestazione medesima ai fini dello sviluppo turistico con effetti sovraregionali. Per avere titolo al contributo è necessario che la domanda provenga da un ente pubblico o di diritto pubblico, da un ente morale o da una organizzazione cooperativa nazionale.

Viene espressamente prescritto, inoltre, che l'ente richiedente debba precisare la propria quota di partecipazione finanziaria e debba assumere la diretta responsabilità gestionale e contabile della manifestazione stessa.

La manifestazione, infine, dovrà essere idonea a promuovere una incentivazione dei flussi turistici della località di svolgimento e dovrà avere carattere eminente-

mente turistico; non sono finanziabili quindi, secondo la legge n. 702, le manifestazioni di spettacolo affidate alla incentivazione prevista dalle leggi sul cinema, sul teatro, sulla musica, eccetera.

Ricevute le domande, gli uffici curano la loro istruttoria, valutando la regolarità formale della documentazione ed i contenuti intrinseci dell'iniziativa da finanziare: l'articolazione del programma organizzativo, la diffusione e la pubblicazione del medesimo, il volume delle spese preventivate, la specifica partecipazione finanziaria dell'ente richiedente, e la natura stessa della manifestazione, avendo anche presente quanto viene esposto dall'ente turistico competente per territorio.

Pure nel caso in esame la liquidazione del contributo eventualmente concesso avviene comunque a consuntivo, dopo accurato vaglio della prescritta documentazione probatoria.

L'amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il contributo concesso qualora emerga dal consuntivo un notevole divario tra le spese preventivate e quelle realmente sostenute.

Anche per la legge n. 702, nonostante l'esiguità del plafond *disponibile, l'amministrazione cerca di assecondare al massimo le richieste degli enti le cui domande si presentino regolari formalmente e sotanzialmente.*

Nel primo semestre 1989 sono pervenute 47 domande e ne sono state finanziate 26.

Le domande pervenute per il secondo semestre sono 116 e ne sono state finanziate 59.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Rebulla.

CARIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non intenda, al fine di dare completa applicazione all'articolo 8 della Costituzione, sollecitare l'*iter* parlamentare della legge che deve regolare i trattati con le varie fedi religiose, in modo da poter rapidamente evitare involontarie discriminazioni fra organizzazioni religiose in possesso di un trattato con lo Stato italiano e organizzazioni che ne sono ancora prive.

E se nel frattempo non ritenga opportuno, sempre al fine sunnominato, di iniziare discussioni con i rappresentanti della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova per preparare l'intesa da essi richiesta e sollecitata. (4-13401)

RISPOSTA. — *Il Presidente del Consiglio dei ministri, facendo proprio l'indirizzo seguito dal Governo presieduto dell'onorevole De Mita, ha già informato le confessioni interessate che il Governo intende riprendere i contatti con le confessioni religiose che hanno richiesto di stipulare intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, non appena avrà presentato alle Camere un disegno di legge sul generale problema della libertà religiosa e dell'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini che dovrà consentire l'abrogazione della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che contengono alcune disposizioni non conformi al dettato costituzionale.*

Il Governo, pertanto, ha affidato ad una apposita commissione di studio l'incarico di predisporre il testo del disegno di legge in questione che, una volta approvato dal Consiglio dei ministri, verrà presentato senza indugio al Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

CARIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

un decreto ministeriale del 23 novembre 1988 ha annunciato la chiusura di 25 carceri minori fra i quali Alghero e Lanusei;

a Lanusei vi sono state grosse manifestazioni di piazza contro la chiusura del carcere con la partecipazione dei cittadini, sindacati, amministratori locali e regionali, mentre una delegazione di amministratori ha incontrato a Roma i parla-

mentari sardi ed esponenti del Governo riuscendo ad ottenere un decreto di rettifica per quanto riguarda alcune carceri tra cui Lanusei;

ad Alghero i detenuti stanno attuando una silenziosa, responsabile protesta mentre le loro famiglie, gli agenti di custodia ed il personale civile in servizio nella struttura carceraria si sono rivolti al Presidente della Repubblica, ai presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio, al ministro interrogato ed ai parlamentari sardi, affinché ci sia un riesame del provvedimento. Infatti ad Alghero vivono trenta detenuti tossicodipendenti che in quel carcere sono riusciti ad impegnarsi per uscire dalla schiavitù della droga e che, se fossero trasferiti altrove, rischierebbero di non avere la possibilicontinuare sulla strada della riabilitazione e del reinserimento nella vita sociale;

i detenuti ed il personale civile e militare del carcere di Alghero hanno chiesto la revoca del provvedimento adducendo che non si sono mai verificati episodi di autolesionismo o di violenza anche perché il rapporto creatosi fra il personale militare e civile da una parte e detenuti dall'altra è ottimo e nell'interno del carcere esistono strutture sportive e di lavoro ed altri capannoni per ulteriori attività;

per quanto riguarda Alghero il provvedimento pare sia stato adottato sulla base di una relazione tecnica che denunciava il grave stato di degrado del carcere, mentre un'ispezione successiva aveva consentito di valutare meglio la situazione e di escludere la chiusura per consentire l'avvio della ristrutturazione della casa di pena. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici ha firmato, nel mese di febbraio 1988, un decreto di erogazione a favore della regione Sardegna di lire 2 miliardi per l'intervento di recupero e ristrutturazione del medesimo istituto penitenziario –:

se corrisponde a vero che è già stata avviata la procedura per il trasferimento dei detenuti e del personale militare e civile invitati ad avanzare le loro preferenze. Ciò, a parere dell'interrogante, allo scopo di mettere tutti davanti al fatto compiuto ed evitare ulteriori polemiche;

se vi siano già indirizzi sulla destinazione della struttura e della area carceraria di Alghero;

quali motivi vi siano per chiudere carceri funzionali alle esigenze dei detenuti come quelli di Alghero mentre restano aperti carceri strutturalmente incompatibili con i principi della riforma carceraria;

se si ritenga di sospendere anche la chiusura del carcere di Alghero prendendo in considerazione le argomentazioni dei detenuti e dei loro familiari, del personale militare e civile in servizio presso le medesime strutture carcerarie.

(4-13510)

RISPOSTA. — *La casa di reclusione di Alghero è stata soppressa con decreto ministeriale 23 novembre 1988. Il provvedimento di chiusura è stato determinato tenendo conto dei seguenti criteri: l'esistenza di strutture vicine utilizzabili, il rapporto capienza-presenza detenuti, le condizioni edilizie, la valutazione sulla opportunità della presenza di istituti nei centri urbani ed infine l'eccessiva onerosità in rapporto alle presenze.*

In relazione ai problemi del personale si rende noto che tutti i dipendenti sono stati invitati, al momento della chiusura, a segnalare le preferenze in ordine alle nuove sedi di servizio ed è stato assicurato da parte dell'amministrazione penitenziaria l'impegno a trasferire tutti negli istituti più vicini possibile, generalmente nell'ambito della provincia o almeno della regione.

Altrettanto dicasi per i detenuti, che sono stati invitati ad avanzare istanza di trasferimento e di assegnazione per le sedi preferite, in maniera da venire incontro alle esigenze loro e delle loro famiglie. Risulta infatti, che dei detenuti presenti ad Alghero al momento della chiusura, solo uno è stato allontanato dalla Sardegna.

Al termine delle operazioni di dismissione – tuttora in corso – il complesso penitenziario in oggetto verrà riconsegnato alla competente intendenza di finanza, titolare della proprietà dell'immobile. L'ufficio competente di questo ministero non è a conoscenza della futura destinazione della struttura edilizia di Alghero e dell'area circostante.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

CASTRUCCI, CIOCCI CARLO ALBERTO e MENSURATI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere – premesso che il Teatro di Roma, a seguito della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 3308/87 è stato definito branca del comune di Roma, tanto che il comune di Roma non avendo la capacità politica di nominare il nuovo consiglio di amministrazione e di modificare la natura giuridica del Teatro, è costretto a fare delibere semestrali per convalidare la gestione politico-amministrativa dell'attuale consiglio –:

se sia a conoscenza:

1) che il Teatro di Roma è nel pieno di una gravissima crisi economico-finanziaria per circa 10 miliardi su un bilancio annuale di 14 miliardi, con un debito, nei confronti degli enti previdenziali, di oltre 1 miliardo provocando così gravissimi danni ad alcuni lavoratori che, recentemente posti in quiescenza, non possono percepire pensione;

2) che nonostante ciò, il consiglio di amministrazione continua ad approvare la programmazione proposta dal direttore artistico, con un costo per la collettività di svariati miliardi, ove si tenga conto che due terzi del bilancio del Teatro sono coperti da contributi pubblici, rifiutando di discutere qualunque politica di risanamento e quindi di contenimento della spesa;

3) che il Teatro di Roma, oltre ad avere stipulato un favoloso contratto di scrittura teatrale con il direttore artistico dottor Maurizio Scaparro, corrisponde somme rilevanti per i suoi continui spostamenti all'estero (America, Francia, Spagna ecc.) oltre che in Italia: sembra infatti che il Teatro di Roma sostenga globalmente oneri per la direzione artistica, nelle varie voci, per un importo annuo di oltre 300 milioni;

4) che i compensi per gli scritturati artistici decisi dal direttore artistico sono tali da elevare il livello del mercato nel mondo teatrale e se ritenga che questo fatto sia compatibile con un ente teatrale a fisionomia pubblica;

5) che il direttore artistico del Teatro di Roma ha preteso, per la stagione teatrale in corso, una programmazione che copre circa 10 miliardi in bilancio, senza alcuna preoccupazione per il *deficit* passati e per quello già preventivabile per la stagione teatrale in corso;

6) che il direttore artistico e di conseguenza il consiglio di amministrazione, ha ridimensionato il ruolo del Teatro di Roma limitando la politica culturale alle ospitalità di spettacoli al Teatro Argentina ed alla produzione di altri spettacoli miliardari applicando le indicazioni statutarie sui campi di attività in maniera estremamente riduttiva;

e, se questo è vero, se ritenga di intervenire per rendere al Teatro di Roma il suo giusto ruolo di teatro della capitale e di punto di riferimento delle manifestazioni culturali a Roma. (4-17255)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione provvede all'assegnazione di sovvenzioni – tra gli altri – al Teatro stabile di Roma sulla base di programmi artistici e finanziari la cui liquidazione viene condizionata all'accertamento del regolare svolgimento dell'attività preventivata e sovvenzionata. Trattandosi, pertanto, di ente con piena autonomia artistico-organizzativa, non sussistono diretti mezzi di controllo per quanto attiene la programmazione, le scritture teatrali e relativi emolumenti deliberati, nel-*

l'ambito della propria autonoma competenza, dal consiglio di amministrazione del teatro in questione.

Si ritiene di evidenziare, in ultimo, che l'assegnazione delle sovvenzioni ai teatri stabili pubblici, nei quali rientra il teatro in questione, è ora condizionata alla presentazione di piano pluriennale di ammortamento dei deficit di gestione pregressi. Preme sottolineare che una più adeguata incisività da parte dell'amministrazione sulla gestione dei teatri stabili pubblici potrà essere assicurata solo nell'ambito del progetto di legge sull'attività teatrale di prosa attualmente all'esame del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

CAVAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardino la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Carlo Giani nato a Sesto San Giovanni il 23 novembre 1927 e residente a Sesto San Giovanni, via Puricelli Guerra n. 175.

L'interessato è un *ex* dipendente del comune di Sesto San Giovanni ed è in pensione dal 5 gennaio 1986.

La richiesta di ricongiunzione è stata effettuata in data 10 settembre 1979; da tale data il Giani non ha più avuto notizie in merito ed è in attesa del relativo decreto. (4-17082)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Carlo Giani, questa amministrazione in data 2 novembre 1989, ha chiesto alla amministrazione comunale di Sesto San Giovanni (Milano) di trasmettere copia autentica della delibera emessa in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979, con gli estremi di approvazione e il relativo prospetto contabile di inquadramento.*

Si informa, altresì, che essendo l'interessato, in data 5 gennaio 1986, cessato dal servizio, questa amministrazione, non appena in possesso di tutti gli elementi, provvederà alla definizione della pratica di ricongiunzione contestualmente al conferimento del trattamento di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

CERUTI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

la Lista Verde di Cetraro Marina (Catanzaro) ha inoltrato esposto-denuncia in data 30 giugno 1988 al pretore di San Marco Argentano, competente per territorio, ritenendo non legittimo il bando concorso promulgato dall'amministrazione comunale di Fagnano Castello (Catanzaro) per l'affidamento all'esecuzione del taglio di un bosco costituito da 1.188 piante di faggio e ontano in località Pietrabianca;

secondo la lista Verde di Cetraro il taglio non si può effettuare perché il bosco risulta essere vincolato dalle leggi n. 1497 del 1989 e n. 431 del 1985, e perché non trattasi di taglio colturale;

il comune di Fagnano Castello inoltre non risulta dotato di piano economico –:

quali iniziative siano state assunte o intendano assumere gli interrogati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, a salvaguardia del pregevole ambiente boschivo di Pietrabianca. (4-14165)

RISPOSTA. — *La giunta di Fagnano Castello con deliberazione del 4 dicembre 1984 n. 411, resa esecutiva dall'organo di controllo con visto 40298/85, chiese l'autorizzazione ad effettuare il taglio di un bosco misto di essenze forestali di faggio e di ontano napoletano dell'estensione di circa 100 ettari, facente parte di un patrimonio boscato di 950 ettari, di proprietà comunale. Il coordinamento forestale competente, eseguiti i relativi accertamenti, autorizzò, ai soli fini forestali, il comune ad effettuare*

l'intervento silvo-colturale. Ma, trattandosi di beni soggetti al vincolo paesaggistico, il comune chiese ed ottenne il nullaosta della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici della Calabria, che venne rilasciato in data 11 luglio 1988 soltanto ai sensi della normativa di cui alla legge n. 431 del 1985.

Il Ministero di grazia e giustizia, da notizie ricevute dalla procura della Repubblica di Cosenza, informa che le indagini disposte dal pretore di San Marco Argentano hanno dato esito negativo, per cui lo stesso pretore ha disposto l'archiviazione degli atti riferiti all'esposto presentato al riguardo. Si precisa, infine, che attualmente è stato utilizzato, nel rispetto delle normative forestali, il 60 per cento di quanto venne autorizzato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

CIABARRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere – premesso che

l'allevamento avicolo « Scarinzi Renzo snc » con sede nel comune di Fusine (Sondrio) nel corso delle calamità del mese di luglio 1987 è stato gravemente colpito con vari danni alle strutture e con la morte di una rilevante quantità di pollame;

secondo l'interpretazione fornita dall'Ispettorato agrario di Sondrio la citata azienda non avrebbe diritto agli indennizzi previsti dall'articolo 4 della legge n. 470/87, in quanto detta legge fa riferimento alle provvidenze tradizionali previste dalla legge n. 590/81 che non includono tutte le attività produttive della cosiddetta « agricoltura senza terra », in particolare i capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli –:

se sono allo studio iniziative di ordine legislativo che facciano riferimento all'articolo 4 della legge n. 198/85 al fine di integrare la legge n. 590/81 o eventualmente quali altre iniziative intenda assumere per assicurare la rifusione dei danni all'azienda citata in premessa. (4-05395)

RISPOSTA. — *Gli interventi previsti dalla legge n. 590 del 1981 sono diretti alle aziende agricole, intese come attività di impresa in presenza di terreni agricoli. A tale nozione non sono riconducibili gli allevamenti zootecnici senza terra, che non presentino, cioè, una minima base di autosufficienza alimentare.*

Poiché l'articolo 4 della legge n. 470 del 1987, oltre a recare benefici specifici, richiama la legge n. 590 del 1981 e non prevede interventi particolari per gli allevamenti senza terra – peraltro solo sporadicamente presenti nelle zone cui la legge 470 si riferisce – appare corretta l'interpretazione fornita dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Sondrio.

Si rappresenta, inoltre, che non risulta avviata alcuna iniziativa di modifica della legge n. 590 del 1981 intesa a consentire alle aziende zootecniche senza terra di beneficiare delle provvidenze recate dalla legge stessa.

Nel caso specifico segnalato si ritiene, peraltro, che, trattandosi di un'unica impresa e quindi di danni, si presume, di modesta entità, essi possano trovare ristoro ricorrendo ai benefici previsti per altri settori produttivi o a specifici interventi regionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

CIABARRI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere – premesso che ripetuti studi e sopralluoghi, come più volte segnalato dall'amministrazione comunale di Sondrio, dimostrano la situazione di pericolo per la città di Sondrio in relazione alla considerevole presenza di materiale alluvionale nell'alveo del torrente Mallero, che in caso di piena può essere trascinato a valle con effetti disastrosi –:

quali iniziative urgenti intenda assumere per predisporre, possibilmente prima del periodo di disgelo primaverile,

lo svaso del torrente Mallero, particolarmente nel tratto immediatamente sovrastante la città. (4-18041)

RISPOSTA. — *La Regione Lombardia con nota datata 23 gennaio 1990, ha trasmesso la richiesta, corredata della prescritta progettazione, relativa agli interventi a difesa della città di Sondrio sui torrenti Torreggio e Mallero. Detta richiesta è attualmente al vaglio dei competenti servizi per gli eventuali provvedimenti del caso.*

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Lattanzio.

CICERONE, BELLOCCHIO, DI PIETRO, CIAFARDINI e ORLANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle preoccupazioni che hanno investito il sistema bancario della provincia dell'Aquila in relazione alle notizie secondo cui un imprenditore, Salvatore Di Palma, gestore di alcuni supermercati e titolare di varie imprese commerciali, si sarebbe reso irreperibile lasciando scoperti bancari per circa sedici miliardi di lire;

quali siano le banche coinvolte nel dissesto delle attività del nominato operatore;

se sia vero che ci sarebbe una notevole sproporzione tra gli affidamenti concessi e il capitale sociale delle imprese del Di Palma e come si giustificherebbe, in tal caso, il comportamento delle banche che avrebbero eluso le norme di equilibrio che ne debbono ispirare l'attività;

se questo incauto comportamento non sia stato motivato da sollecitazioni di ordine politico nei riguardi degli organi deliberanti delle banche interessate;

se la Banca d'Italia si sia o sia stata interessata al caso e quali siano le risultanze degli accertamenti o delle ispezioni compiuti. (4-14847)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. Pertanto, l'organo di vigilanza non istituzionalmente preposto a seguire la formazione e la successiva evoluzione dell'assetto dei gruppi, atteso che la valutazione degli elementi su cui si basa la concessione di affidamenti (solvibilità della clientela, garanzie che assistono le operazioni creditizie, tempi e modalità di rimborso, eccetera) è demandata, in via esclusiva, alla responsabilità dei competenti organi delle aziende di credito.*

Il Ministro del tesoro: Carli.

CIMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il 26 maggio 1989, presso gli uffici della cancelleria del tribunale di Acqui Terme, il signor Dattero, qualificatosi come direttore di cancelleria, rifiutava la vidimazione dei fogli per la raccolta di firme relative alla richiesta dei *referendum* abrogativi annunciati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1989, n. 10;

a giustificazione del suo rifiuto, il signor Dattero asseriva di non essere l'unica autorità preposta a tale compito e invitava il richiedente, in presenza di testimoni, a rivolgersi ad altri cancellieri o segretari comunali;

in relazione a quanto sopra il signor Augusto Vacchino ha presentato un esposto al pretore di Acqui Terme –:

se non ritenga necessario disporre accertamenti sul comportamento del direttore di cancelleria del tribunale di Acqui Terme;

se non ritenga necessario intervenire per impedire il verificarsi di episodi come quello in premessa, gravemente lesivi dei diritti dei cittadini ed omissivi rispetto ai doveri a cui un pubblico ufficiale non può sottrarsi, che troppo spesso si verificano in occasione di raccolte di firme a sostegno di *referendum* popolari. (4-15488)

RISPOSTA. — *Il presidente della corte di appello di Torino ha trasmesso a questo ministero un rapporto del presidente del tribunale di Acqui Terme e copia della sentenza istruttoria di proscioglimento emessa in data 12 luglio 1989 dal pretore di Acqui Terme in relazione all'episodio di cui trattasi.*

Il presidente del tribunale, nella propria relazione, riferisce che con sua lettera in data 9 giugno 1989 il pretore di Acqui Terme comunicava a detta presidenza, ai sensi dell'articolo 6 regio decreto 28 maggio 1931 n. 602, che, a seguito di un esposto presentato da Vacchino Augusto, procedeva contro il cancelliere Dattero Leo Giovanni per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale.

Successivamente, il 13 luglio 1989, il pretore trasmetteva copia di sentenza istruttoria di proscioglimento dello stesso Dattero « perché il fatto non è previsto dalla legge come reato », ritenendo che l'atto richiesto al dirigente di cancelleria (e da questi rifiutato sul presupposto della necessità di dover attendere ad altre e più urgenti incombenze dell'ufficio, in assenza dell'altro funzionario di cancelleria addetto) non riguardasse l'espletamento di compiti istituzionalmente propri dell'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale (e come tali delineati ai sensi degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile), quanto piuttosto lo svolgimento di un'attività accessoria, quale deve ritenersi la vidimazione dei fogli per la raccolta di firme relative alla richiesta di referendum *abrogativo il cui compimento, ai sensi della legge n. 532 del 1970, non rientra nell'esclusiva competenza del cancelliere degli uffici giudiziari potendo essere altresì utilmente effettuato, secondo la normativa suddetta, da altro organo amministrativo, quale il segretario comunale.*

Il presidente del tribunale di Acqui Terme, inoltre, ha precisato che dagli accertamenti eseguiti personalmente, è risultato che il cancelliere Dattero non ha affatto rifiutato la vidimazione dei fogli relativi alla raccolta di firme per i referendum *abrogativi, ma essendo in quel periodo l'unico cancelliere in servizio ha dichiarato al signor Vacchino che avrebbe proceduto alla vidimazione entro il termine di 48 ore previsto dalla legge, non potendovi provvedere quel mattino per le diverse esigenze del servizio. Si è rifiutato esplicitamente, invece, alla richiesta del Vacchino che la vidimazione fosse effettuata immediatamente; cosa da ritenersi assolutamente legittima.*

Il presidente del tribunale, infine, ha sottolineato che il cancelliere Dattero è un funzionario esemplare che con abnegazione ha retto da solo la cancelleria del tribunale dal 1° luglio 1973 al 17 febbraio 1986 (a parte un anno nel quale è stato presente altro cancelliere) e che per tale motivo ha ricevuto un elogio dalla stessa presidenza in data 22 aprile 1974 ed altro elogio dalla presidenza della corte di appello di Torino in data 25 giugno 1987 in considerazione della efficienza dei servizi di cancelleria.

Questo ministero, tenuto conto degli accertamenti eseguiti dai predetti magistrati ed alla luce dei fatti riferiti, ha disposto l'archiviazione degli atti relativi alla fattispecie in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

CIMA e FILIPPINI ROSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero che il pretore di Cairo Montenotte (SV), che recentemente ha condannato l'ACNA di Cengio (SV) per inquinamento del fiume Bormida, è stato trasferito a Genova e, nel caso, se risultino le ragioni del suo trasferimento, anche per poter escludere come temono le interroganti, che si tratti dell'ennesimo caso di promozione con intenti di rimozione. (4-16217)

RISPOSTA. — *Il dottor Giuseppe Dagnino, pretore presso la pretura circondariale di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte, è stato trasferito, a sua richiesta, alla pretura circondariale di Genova, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1989. In data 4 gennaio 1990, è stata disposta l'anticipazione della sua presa di possesso presso la pretura circondariale di Genova.*

Si fa presente in proposito che il trasferimento del dottor Dagnino è stato disposto a seguito dell'avvenuto accoglimento, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di una sua istanza volta proprio ad ottenere la assegnazione presso la pretura circondariale di Genova. D'altra parte, le ipotesi di trasferimento del magistrato senza il suo consenso sono tassativamente previste dalle norme sulle guarantigie, dirette proprio ad evitare che possa essere leso il principio costituzionale della inamovibilità del giudice e di conseguenza il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

CIMA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – premesso che:

il 15 ottobre scorso, lungo la pista forestale di Costa Lavezzara, presso Capanne di Marcarolo (AL), le guardie ecologiche della Provincia di Alessandria Gola, Gho e Farinasso hanno contestato ad otto automezzi, tra cui alcuni fuoristrada, la sosta su una pista vietata ai mezzi privati;

non essendo presenti i conducenti, copia del verbale è stata lasciata sugli automezzi, sette dei quali appartengono a « cinghialisti » di Bosio;

lo stesso giorno la guardia ecologica Gola, insieme a un collega, in località bosco demaniale Colletto, ha contestato a tre auto e due moto fuoristrada la presenza in zona vietata, chiedendo ai presenti di esibire i documenti;

a tale richiesta alcuni di essi si sono rifiutati di ottemperare, hanno cercato di nascondere le targhe e, infine, uno dei presenti ha aggredito e picchiato la guardia Gola, che non ha reagito, finchè un altro dei presenti ha fermato l'aggressore;

l'aggressore si è qualificato, con tono intimidatorio, come *ex* carabiniere e figlio di carabiniere;

più tardi, in località Caccine Morigo, i « cinghialisti » verbalizzati in precedenza hanno insultato e minacciato le due guardie pretendendo che stracciassero i verbali;

la cascina della guardia Gola è stata circondata dalle auto dei « cinghialisti », uno dei quali con il fucile in mano, che hanno insultato e minacciato anche la guardia e la sua famiglia;

i « cinghialisti » sono stati identificati e poi allontanati dai carabinieri;

il Gola ha sporto denuncia alla magistratura –:

se risponde al vero che oltre cento verbali redatti nel periodo dal 1987 al giugno 1989 dalle guardie ecologiche della provincia e poi trasmessi al comune di Bosio per la notifica non sono in realtà mai stati notificati agli interessati e, nel caso, se non ritenga che tale comportamento omissivo abbia contribuito a creare una convinzione di impunità per le infrazioni contestate dalle guardie ecologiche e, quindi, favorisca comportamenti quali quelli in premessa;

quali iniziative intende assumere per accertare le responsabilità in relazione ai comportamenti omissivi di cui sopra.

(4-16240)

RISPOSTA. — *Quanto esposto esula dalla competenza di questo ministero, poiché i fatti occorsi hanno interessato guardie ecologiche volontarie alle dipendenze dell'amministrazione provinciale di Alessandria.*

Tuttavia, secondo informative pervenute dal locale coordinamento del corpo forestale dello Stato, corrisponde a verità che guardie ecologiche provinciali hanno contestato sanzioni amministrative contro cacciatori di cinghiale. Non è stato però possibile accertare se dette guardie siano state minacciate o meno. In ogni caso, i carabinieri di Gavi Ligure hanno trasmesso rapporto all'autorità giudiziaria coperto tuttora da segreto istruttorio.

Riguardo alla presunta mancata notifica di verbali di sanzioni amministrative ele-

vate dalle guardie provinciali, il sindaco di Bosio ha fatto presente che trattasi di verbali, in parte notificati direttamente dalla provincia in parte inviati al comune per la notifica. Quest'ultima prassi ha comportato notevoli ritardi, che non hanno consentito il rispetto dei termini di legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

CIMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il Procuratore della Repubblica del tribunale penale di Savona, in relazione ai fatti verificatisi il 14 e 15 febbraio 1989 nei pressi dei cancelli di accesso dello stabilimento Vetreria Italiana di Dego (Savona), ha citato in giudizio 13 lavoratori denunciati dall'azienda in quanto durante uno sciopero, secondo la stessa azienda «impedivano con la loro presenza fisica l'ingresso in stabilimento degli autocarri in entrata per il carico del prodotto finito»;

la citazione in giudizio fa riferimento anche all'accensione di fuochi come mezzo per impedire l'accesso allo stabilimento senza precisare che gli stessi erano lontani dall'ingresso e confinati in bidoni trasformati in stufe chiuse, con tanto di camino, e che i lavoratori stavano attuando un prestito e non un picchetto;

quanto sopra è avvenuto durante le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, in cui sono state avanzate anche richieste di carattere ambientale che hanno messo in discussione la carenza, già segnalata più volte alle competenti autorità dagli ambientalisti locali, delle misure messe in atto dall'azienda a protezione dell'ambiente, in particolare per contenere le emissioni in atmosfera;

le testimonianze di alcuni conducenti degli autocarri e di alcuni lavoratori a cui sarebbe stato impedito l'ingresso sono state raccolte dal brigadiere Bruno Castagnini, comandante della stazione di Dego, mentre altre testimonianze sono state raccolte dai carabinieri dei luoghi di residenza dei conducenti degli autocarri;

dalle testimonianze raccolte risulta inequivocabilmente che non vi sono stati atti di violenza, minacce e, spesso, neppure discussioni in quanto parecchi testimoni affermano di essersi allontanati per «evitare discussioni» e, inoltre, risulta che i «fuochi» erano accesi per scaldare i lavoratori in sciopero e non per intimidire o minacciare le persone o per impedire alcunchè e che l'ingresso a piedi all'interno dello stabilimento non era affatto impedito, come risulta dalle affermazioni di alcuni testimoni, che hanno dichiarato di essere entrati nello stabilimento;

alcune testimonianze, in particolare quelle raccolte alla stazione di Dego, sono praticamente identiche pur essendo state raccolte in momenti diversi e fornite ovviamente da persone diverse, al punto da legittimare il dubbio che siano state in qualche modo «ispirate», presumibilmente dall'azienda, per sostenere la sua denuncia –:

se sia noto al Ministro quanto sopra;

se non convenga nel considerare quanto meno singolare che testimonianze relative a fatti sicuramente analoghi ma avvenuti in momenti successivi fra loro, e accaduti a persone diverse, siano prodotte con parole pressochè identiche e senza differenze, neppure marginali;

se, in considerazione di quanto sopra, non ritenga opportuno avviare accertamenti al fine di verificare la correttezza del procedimento a carico dei 13 lavoratori. (4-16844)

RISPOSTA. — *Per i fatti avvenuti il 14 febbrao 1989 dinanzi all'ingresso della fabbrica Vetreria italiana nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ha*

iniziato azione penale a carico di 13 operai in ordine al reato di violenza privata nonché a quello di accensioni pericolose.

Premesso che l'inizio della azione penale è obbligatoria laddove sussiste la notitia criminis, *la fondatezza di quest'ultima è rimessa al giudizio del tribunale all'esito del dibattimento. Parimenti al tribunale compete ogni valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite in atti che l'interrogante assume essere identiche ancorché assunte dai carabinieri in luoghi e tempi diversi.*

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

CIMA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che

il 10 ottobre 1989 a Cameri (Novara), un *F104* del 53° stormo è precipitato subito dopo il decollo causando la morte del pilota;

l'incidente poteva avere conseguenze ancora più gravi se si considera che i resti del velivolo si sono sparsi in un'area di circa un chilometro quadrato e arrivano anche a pochi metri da alcune abitazioni;

a poche centinaia di metri dalla pista dell'aeroporto vi sono le ultime case della via Picchetta, che sono esposte a considerevole rischio;

l'incidente è avvenuto durante le periodiche prove di valutazione tattica che coinvolgono i reparti dell'aeronautica inseriti nel sistema di forze aeree NATO;

le testimonianze riportate dalla stampa parlano di aerei che passano abitualmente sopra le case nonostante le reiterate proteste dei cittadini esposti, oltre che a grave rischio, anche ad inquinamento acustico e atmosferico;

il rischio per gli abitanti della zona è reso ancora più grave dalla presenza di impianti industriali « a rischio » in quanto una eventuale caduta di un velivolo su tali impianti potrebbe avere conseguenze devastanti per l'incolumità e la salute dei cittadini e per l'ambiente;

negli ultimi 25 anni sono caduti 16 velivoli del 53° stormo, di cui 6 a Cameri, per un totale di 11 vittime fra i piloti –:

quali siano le risultanze delle inchieste aperte sull'incidente, con particolare riferimento alla dinamica, alle cause e alle eventuali responsabilità;

quale significato ritenga si debba dare alla comunicazione inviata il 31 ottobre dal sindaco di Cameri, a nome del consiglio comunale, al prefetto di Novara, al comando della 1ª regione aerea e al comandante della base di Cameri, in particolare per quanto riguarda la raccomandazione « di evitare in fase di decollo e di atterraggio, passaggi sull'abitato », se non quello di una indiretta conferma del fatto che tali passaggi avvengono;

se sia in grado di affermare che gli aerei della base di Cameri, durante le fasi di decollo e di atterraggio, rispettano scrupolosamente i corridoi loro assegnati, evitando così di sorvolare l'abitato e gli insediamenti industriali e, in ogni caso, se ne abbia ribadito o disposto il rigoroso rispetto;

se ritenga opportuno intervenire per evitare il ripetersi di periodiche manifestazioni aeree, come ad esempio quella denominata «Tiger Meet», che aumentano considerevolmente i rischi per la popolazione di Cameri. (4-17197)

RISPOSTA. — *Per l'incidente di volo cui si riferisce l'interrogante, l'inchiesta tecnico-amministrativa è ancora in corso e, quindi, non si possono dare indicazioni sicure sulla dinamica e sulle cause dell'incidente.*

Al sindaco di Cameri, che aveva chiesto assicurazioni circa il rispetto delle norme di sicurezza durante le fasi di decollo e di atterraggio sull'aeroporto di Cameri, è stato confermato che le procedure di decollo ed atterraggio, improntate a criteri di massima sicurezza, tengono conto dell'ubicazione dei centri abitati evitandone rigorosamente il

sorvolo e che il personale pilota si attiene scrupolosamente a tali procedure. Della risposta è stato informato il prefetto di Novara.

Il Tiger Meet *è un evento che si ripete mediamente ogni otto anni e si svolge nel rispetto delle norme e limitazioni imposte dalle procedure in vigore sulla base ospitante. La manifestazione del 1988 ha ottenuto il pieno consenso delle autorità e della popolazione del luogo.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

CORSI e MAZZUCONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che:

il comune di Roccastrada (Grosseto), con deliberazioni dal n. 173 al n. 180, del 12 settembre 1989 del proprio consiglio comunale decise di assumere una serie di mutui presso la cassa depositi e prestiti e gli istituti di previdenza per finanziare progetti di arredo urbano;

i gruppi consiliari di minoranza, preoccupati per le crescenti difficoltà economiche dell'amministrazione, posero a verbale e trasmisero alla direzione generale degli istituti di previdenza, alla cassa depositi e prestiti, alla direzione generale enti locali del Ministero degli interni ed alla procura generale della Corte dei Conti, la seguente dichiarazione: « l'articolo 4 della legge 155 del 1989 dispone tra l'altro «i consigli dei comuni, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri«;

tenuto conto che nel consiglio comunale del 29 giugno 1989 sono stati approvati i piani finanziari relativi ad una serie di opere per un ammontare complessivo di lire 4.563.000.000;

considerato che gli stessi piani prevedono, quale effettiva risorsa con cui far fronte agli oneri derivanti dalla acquisizione dei mutui relativi, la utilizzazione delle spese correnti del bilancio 1990 che verrebbero ridotte di lire 521.000.000;

tenuto conto che il mutuo in questione rientra tra quelli relativi alle opere di cui sopra;

valutata la situazione di bilancio del nostro comune (disavanzo 1986 lire 364.000.000 – disavanzo 1987 lire 446.000.000 – disavanzo 1988, quale risulta dai dati del bilancio di previsione 1989, circa 1.000.000.000);

considerato che per quanto attiene le spese di investimento già decise gli oneri gravanti sul bilancio 1990 vanno oltre il *plafond* garantito dallo Stato di circa lire 263.000.000 e che, pertanto, la riduzione complessiva delle spese correnti nel bilancio 1990 ammonta a circa 784.000.000;

ritenuto che tale manovra, di fatto impossibile con gli attuali dati di bilancio, produca una ulteriore dilatazione del disavanzo già esistente, ponendosi, quindi, fuori dell'attuale normativa tesa a garantire la effettiva copertura delle spese di investimento;

considerato che tale manovra può produrre una situazione di tale dissesto amministrativo con gravi conseguenze per la collettività, i gruppi DC, PSDI e PRI votano contro l'acquisizione del mutuo in questione »;

con nota del 24 novembre 1989 gli istituti di previdenza comunicavano al comune di Roccastrada la concessione dei seguenti mutui per complessive lire 2.517.533.389:

pos. 72/34543 per lire 410 milioni,

pos. 72/34625 per lire 640 milioni,

pos. 72/34623 per lire 365 milioni,

pos. 72/34544 per lire 65 milioni,

pos. 72/34545 per lire 37.533.389,

pos. 72/34542 per lire 450 milioni,

pos. 72/34624 per lire 550 milioni;

con nota del 28 novembre 1989 la cassa depositi e prestiti comunicava al comune di Roccastrada la concessione dei seguenti mutui per complessivi 465 milioni:

pos. 417969900 per lire 65 milioni,

pos. 417969800 per lire 400 milioni;

apprezzata positivamente la rapidità delle procedure che fa ben sperare per gli enti locali le cui domande fino ad oggi registravano fortissimi ritardi istruttori –:

se ritenga che l'articolo 4 della legge n. 155 del 1989 sia una norma di nessun rilievo ai fini della concessione dei mutui e quindi un mero adempimento cartaceo lasciato all'autonoma responsabilità del Consiglio comunale anche quando si dimostra, come nel caso specifico, che l'accensione dei prestiti produrrà una accelerazione della spesa non sostenibile dall'ente ormai avviato verso il dissesto finanziario;

in caso affermativo, se non ritenga che tale interpretazione renda, in ultima analisi, anche lo Stato in qualche modo responsabile, se non « complice », del prevedibile dissesto dell'ente locale, in palese contraddizione con le linee di rigoroso risanamento della finanza pubblica che il Governo intende perseguire;

in caso negativo, quali elementi e motivazioni avrebbero reso possibile un così generoso atteggiamento degli istituti di previdenza e della cassa depositi e prestiti. (4-17389)

RISPOSTA. — *La concessione di mutui al comune di Roccastrada (Grosseto) da parte della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, si fa, anzitutto, presente che, nei confronti degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti svolge la propria attività di istituto finanziatore sulla base delle delibere adottate dai competenti organi e rese esecutive ai sensi di legge. Pertanto, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, nonché delle disponibilità finanziarie, la Cassa dà corso alle relative istruttorie.*

In relazione, poi, al caso segnalato, si informa che il comune di Roccastrada ha presentato istanze, intese ad ottenere i mutui di lire 65 milioni – posizione n. 417969900 e lire 400 milioni – posizione n. 417969800, corredate della prescritta documentazione, tra cui le delibere consiliari di approvazione dei piani finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Il consiglio di amministrazione dell'istituto ha, quindi, deliberato, nell'adunanza del 28 novembre 1989, la concessione dei suddetti prestiti.

Analogamente, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza ha approvato le richieste di mutuo presentate dal menzionato comune, in quanto le stesse risultavano regolarmente documentate ed in linea con le vigenti disposizioni di legge.

Il Ministro del tesoro: Carli.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per rendere immediatamente operante l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che stabilisce come il periodo di servizio militare sia valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione del trattamento previdenziale nel settore pubblico. (4-16630)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere quali iniziative si intendano adottare per rendere operante l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la validità del servizio militare di leva, ai fini dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale, per i dipendenti del settore pubblico.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che, per dirimere le incertezze interpretative derivanti dalla predetta disposizione, è stato

richiesto il parere al consiglio di Stato, il quale, in data 12 luglio 1988, ha espresso l'avviso che per la concreta applicazione del beneficio sia necessario un apposito intervento legislativo. A tal fine, si informa che sono stati avviati contatti con il dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero della difesa, a cui spetta la competenza primaria, per la predisposizione di uno schema di disegno di legge recante modifiche alle norme previste dal citato articolo 20 della legge n. 958 sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione del servizio militare ai fini del trattamento previdenziale del personale statale, si comunica che l'ENPAS ha diramato alle amministrazioni interessate apposite circolari.

Il Ministro del tesoro: Carli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia informato delle discutibili condizioni igieniche che esistono in numerose caserme – specialmente in grandi città – ove vivono, consumando i pasti, centinaia e centinaia di giovani, di leva e no;

se non ritenga di disporre, come avvenuto per ordine del ministro della sanità, interventi di controllo al fine di accertare la veridicità di quanto sopra. (4-16661)

RISPOSTA. — *In linea di massima, le condizioni igieniche delle caserme risultano soddisfacenti, nonostante la vetustà della gran parte del parco infrastrutturale.*

A tutti i livelli di comando e da parte degli organi direttivi del servizio sanitario militare viene svolta un'adeguata azione di controllo nello specifico settore. Infatti, vengono effettuati periodici controlli igienici delle infrastrutture da parte dei suddetti servizi sanitari a seguito dei quali non sono state rilevate significative carenze delle condizioni igieniche delle infrastrutture.

Sensibili miglioramenti si potranno ottenere con la ridislocazione delle unità nelle infrastrutture più funzionali e l'abbandono degli immobili più vetusti, a seguito dei provvedimenti in atto di riordinamento in chiave riduttiva delle forze armate. L'obiettivo finale, altresì, per avviare a soluzione l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle forze armate, cui questo Ministero tende, è collegato all'approvazione della proposta di legge Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle forze armate *(atto Camera n. 331).*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso:

che in Frabosa Sottana (Cuneo) esiste un poligono di tiro denominato « Punta Tamerla », utilizzato per esercitazioni dal battaglione alpino « Saluzzo », dal battaglione alpino « Mondovì », dal 22° battaglione fanteria « Primaro », dagli artiglieri da montagna « Aosta » e dal 3° battaglione della Guardia di finanza;

che l'area interessata direttamente o indirettamente dalle esercitazioni, nonchè la fascia di sicurezza, risultano di vaste proporzioni, comprendendo fondi di proprietà di alcune decine di famiglie;

che il 31 dicembre 1975 sono scadute le convenzioni in base alle quali il Ministero della difesa aveva la piena disponibilità dei fondi per farvi compiere le esercitazioni;

che le stesse attività di addestramento, pur in assenza di nuove convenzioni, sono proseguite fino ad oggi, mentre il pagamento del canone è avvenuto solo fino alla data del 31 dicembre 1986, fatto grave perchè molti proprietari dei fondi interessati dalle esercitazioni sono agricoltori che abitano in montagna e che ricavano dalla terra scarsi redditi;

che necessita fare chiarezza su un atteggiamento quanto meno atipico, e comunque inadempiente, della pubblica amministrazione –:

quali iniziative s'intendano adottare in proposito. (4-16662)

RISPOSTA. — *Per le esercitazioni nell'area del poligono di tiro di punta Tamerla, l'amministrazione militare ha sempre provveduto, sulla base delle stime dell'ufficio tecnico erariale, alle liquidazioni dei danni ed ai buoni di sgombero per persone ed animali.*

Il pagamento degli indennizzi è stato, invece, interrotto in quanto i proprietari hanno ricusato la tariffa fissata dall'ufficio tecnico erariale (UTE) (lire 29 al metro quadro), richiedendone una maggiore (lire 35 al metro quadro).

Si stanno approntando i necessari provvedimenti per risolvere la questione, conciliando le esigenze dei proprietari con il rispetto delle disposizioni che impongono le stime dell'UTE.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali non abbia ancora definito la pratica di ricongiunzione dei servizi pregressi resi con l'iscrizione all'USSL n. 64 presso l'ospedale San Gerardo di Monza dalla signora Graziella Valentini, nata il 15 novembre 1945. Ricordato che l'interessata ha inoltrato la predetta domanda in data 5 giugno 1982, e cioè oltre sette anni fa; che la stessa lascerà il servizio a far tempo dal 31 dicembre 1989; che si rende necessaria una sollecita definizione della pratica al fine dell'accertamento del diritto a pensione della dipendente, l'interrogante chiede di sapere quale sia l'organico dell'ufficio in questione, quanti siano i dipendenti in servizio, quale sia il carico di lavoro di ciascuno di loro, nonchè l'entità dell'arretrato; e quale sia il tempo di elaborazione di una pratica di ricongiunzione presso gli uffici provinciali dell'INPS e la sede centrale della CPDEL. (4-16671)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione della signora Graziella Valentini, cui è stato attribuito il n. 0386861, questa amministrazione, in data 15 gennaio 1990 ha richiesto all'INPS di Bergamo, la trasmissione di tutti gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 5 legge 7 febbraio 1979 n. 29.*

Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.* — Per sapere:

se sia vero che le assenze dal lavoro dei dipendenti del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato per motivi sindacali siano state di 30.238 giorni nel 1986 (corrispondenti a 112 sindacalisti a tempo pieno che operano nell'interesse dei 14.420 dipendenti) e di 33.427 giorni nel 1987 (equivalenti a 127 sindacalisti a tempo pieno);

se sia vero che l'indice di assenteismo, a tale titolo, dei dipendenti del Tesoro e della Ragioneria generale sia di cinque volte superiore a quello degli altri Ministeri;

quali iniziative siano state adottate per accertare ed eliminare le cause di quanto segnalato. (4-16687)

RISPOSTA. — *Le assenze dal servizio effettuate, per motivi sindacali, dal personale dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro e della ragioneria generale dello Stato ammontano – come riferito dallo stesso Ministero del tesoro – a 21.051 per l'anno 1986 e a 23.861 per l'anno 1987.*

Si fa altresì presente che tali dati rientrano nella media generale delle assenze fatte, per lo stesso titolo, presso le altre amministrazioni statali di pari consistenza.

Il Ministro per la funzione pubblica: Gaspari.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

le ragioni che ostano al reintegro delle pensioni (relative ad oltre 30.000 docenti) conseguenti alla sentenza n. 504 della Corte costituzionale (emessa il 21 aprile 1988 e depositata il 5 maggio successivo);

i motivi del grave ritardo e se vi siano responsabilità di pubblici uffici. (4-16690)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 504 del 21 aprile-5 maggio 1988, nei confronti del personale della scuola collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° aprile 1979. Al riguardo, si fa presente che questa amministrazione, in data 22 settembre 1989, ha autorizzato il Ministero della pubblica istruzione a dar corso alle operazioni necessarie per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici di cui trattasi.*

Il suddetto Dicastero ha, quindi, provveduto, con circolare n. 329 del 30 settembre 1989, ad impartire direttive ai dipendenti uffici, intese ad aggiornare, con la massima sollecitudine, i ruoli di variazione, ai fini dell'attribuzione al personale della scuola dei benefici conseguenti all'applicazione della citata sentenza.

Le direzioni provinciali del tesoro, interessate in proposito, hanno assicurato che provvederanno a dare corso ai detti provvedimenti nei tempi tecnici necessari, compatibilmente con gli attuali carichi di lavoro.

Il Ministro del tesoro: Carli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le motivazioni per cui il giovane Pierluigi Chiola, nato ad Acqui Terme (AI) il 9 agosto 1970 e residente a Perletto (CN), che ha rivolto istanza di essere ammesso alla dispensa dal compiere il servizio di leva, non sia stato a tutt'oggi riconosciuto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

premesso —

che il giovane è figlio unico, orfano di padre;

che riveste la qualifica di coltivatore diretto nell'azienda di famiglia sita a Perletto in via Vesime 9;

che la madre è rimasta gravemente invalida a seguito di un incidente stradale in cui perse il marito e non è in grado pertanto di condurre l'azienda;

che il nonno (64 anni, mutilato alla mano sinistra, privo di tre dita) non può più accudire l'azienda specialmente per quanto attiene l'uso di macchine agricole, per cui la presenza in famiglia dell'unico nipote è indispensabile per la conduzione giornaliera dell'azienda agricola –:

quali provvedimenti si intendono adottare al più presto per una sollecita definizione del caso in oggetto. (4-16755)

RISPOSTA. — *Con determinazione in data 5 gennaio 1990 il giovane Pierluigi Chiola è stato dispensato dal compiere la ferma di leva.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso:

che il giovane Giuseppe Dragone, nato a Mondovì (Cuneo) il 19 agosto 1970, a seguito della notifica del 24 marzo 1989, ha visto respinta la domanda di riconoscimento delle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal servizio militare (articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958);

che il metro di valutazione adottato per l'occasione dal Ministero non ha te-

nuto conto delle inequivocabili motivazioni prodotte dall'interessato:

1) il giovane è orfano di padre;

2) la madre percepisce una pensione mensile di lire 1.050.110 (INAIL ed INPS);

3) a carico della stessa vi è un figlio minore;

4) la suddetta, affetta da poliartrite diffusa, non è in grado di svolgere i lavori agricoli, per la conduzione dell'impresa (costituita da terreno, per la maggior parte in affitto, e da bestiame) di cui è titolare –:

quali provvedimenti si intendono adottare in proposito, in considerazione del fatto che, a seguito della partenza per il servizio militare di Giuseppe Dragone, venuto meno l'indispensabile apporto dello stesso nella conduzione giornaliera dell'impresa, la famiglia sarà privata dei necessari mezzi di sussistenza. (4-16757)

RISPOSTA. — *In data 29 ottobre 1989 il giovane Giuseppe Dragone è stato dispensato dal compiere la ferma di leva.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento dell'istanza di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo presentata al distretto militare di Cuneo dal signor Roberto Rocchia, nato il 10 gennaio 1970 a Cuneo ed ivi residente in via Torino 345;

premesso che:

l'interessato è coltivatore diretto, unico componente del nucleo familiare in grado di condurre l'azienda agricola composta da terreno più bestiame;

il padre è invalido al 100 per cento con una pensione di lire 250.000 mensili;

la madre è casalinga;

il fratello maggiore, invalido al 30 per cento, è attualmente, da 7 mesi, in servizio militare;

la sorella maggiore svolge attività lavorativa in qualità di educatrice in comunità –:

perchè non siano state applicate per l'interessato, dal 3 novembre 1989 in servizio militare di leva, le condizioni previste dalla legge. (4-17431)

RISPOSTA. — *La domanda d'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo avanzata dal militare Roberto Rocchia è stata accolta con determinazione in data 15 gennaio 1990.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere – premesso che il sottufficiale Erminio Rovai, nato a Reggello (FI) l'8 novembre 1916 e residente a Fossano (CN) in via Regina Elena 31, posizione n. 211608, invalido per servizio, riconosciuto dall'ospedale militare di Torino come affetto da spondilartrosi cervicale e lombare con discopatia C6 - C7, ha rivolto al Ministero della difesa istanza al fine di ottenere l'assegno privilegiato ordinario di VIII categoria – per quale motivo, nonostante il certificato rilasciato dall'ospedale militare di Torino che ha accertato l'invalidità dell'interessato (dopo visita in data 17 maggio 1989 della commissione medica ospedaliera), il Ministero del tesoro e quello della difesa continuino a richiedere accertamenti sanitari all'ospedale predetto e non si impegnino nella prosecuzione di tale pratica a fini pensionistici. (4-17435)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione privilegiata ordinaria del sottufficiale dei carabinieri Erminio Rovai è stata definita favorevolmente e il ruolo provvisorio di pagamento è stato inviato alla direzione provinciale del tesoro di Cuneo.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni, obiettive e documentate, della esclusione di Silvano Lanza, nato a Fabrosa Sottana (CN) il 3 giugno 1970, dal prestare il servizio militare nell'Arma dei carabinieri. Si rileva infatti che l'espressione «esuberante all'aliquota prevista», notificata all'interessato in data 13 novembre 1989, non risulta nè chiara nè idonea a soddisfare i diritti del cittadino, essendo fondata su di una presunta graduatoria (redatta, sulla base di elementi certi, dal cervellone dell'Arma) mai pubblicata e mai controllabile. (4-17448)

RISPOSTA. — *Il giovane Silvano Lanza non è stato ammesso a prestare servizio militare quale allievo carabiniere ausiliario in quanto classificatosi per ben due volte in posizione non utile nella graduatoria stilata a seguito delle prescritte selezioni attitudinali e culturali.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

DE JULIO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere – premesso che

in data 8 marzo 1988 veniva firmata tra il Ministro Per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed in Consiglio nazionale delle ricerche un'intesa di programma per il riequilibrio dell'incidenza dell'attività scientifica del CNR nel Mezzogiorno, secondo quanto previsto dal primo piano annuale d'attuazione del programma triennale 1987-89 approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986;

l'obiettivo dell'intesa è quello, dichiarato strategico, di portare l'incidenza della spesa del CNR nel Mezzogiorno dall'attuale 18 per cento al 30 per cento dopo un triennio, attraverso un investimento di lire 740 miliardi, di cui il 70 per cento a carico dei fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64 ed il 30 per cento a carico del bilancio del CNR;

in base all'articolo 3 dell'intesa il Consiglio nazionale delle ricerche era impegnato a costituire formalmente i nuovi organi di ricerca previsti dall'intesa stessa entro 30 giorni dalla deliberazione del CIPE concernente l'attribuzione delle risorse finanziarie, deliberazione intervenuta in data 30 marzo 1988 –:

se corrisponde al vero che, ad oltre quattro mesi dalla scadenza prevista dall'intesa, nessun organo sia stato formalmente costituito da CNR e che, conseguentemente, nessun progetto esecutivo sia stato sottoposto al dipartimento per il Mezzogiorno per la prescritta valutazione;

in tal caso, se non ritengano i Ministri che ciò costituisca grave inadempienza rispetto ai dettati legislativo, normativo e contrattuale a tutto danno del Mezzogiorno;

a chi siano da attribuire le eventuali responsabilità e quali azioni conseguenti i Ministri intendano intraprendere;

quali iniziative i Ministri intendano adottare per poter rispettare gli obiettivi, anche temporali, di riequilibrio della spesa del CNR fra Mezzogiorno e resto del paese, secondo quanto previsto dal pimo piano annuale d'attuazione del programma triennale 1987-89. (4-08294)

RISPOSTA. — *La realizzazione degli obiettivi dell'intesa di programma sottoscritta da questa amministrazione e dal CNR in data 8 marzo 1988 ha proceduto sino ad oggi con una certa lentezza, a causa di oggettiva difficoltà incontrata nella progettazione ed esecuzione delle opere edili e per altre specifiche cause di ritardo. Il C.N.R. ha assicurato di essere ormai in grado di superare le accennate lentezze e di poter procedere speditamente nel perseguimento degli obiettivi prefissati, prospettando la utilità di una messa a punto dall'intesa a suo tempo in-*

tervenuta. Tale messa a punto, in corso di esame da parte degli uffici di questa amministrazione, sarà definita in tempo breve, in modo da impegnare il CNR a procedere con la massima speditezza nell'attuazione dell'intesa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il giovane Gianni Spada nato a Conversano (Bari) il 24 gennaio 1970, ivi residente in via Golgota, n. 39, telefono 9954234, attualmente caporale di leva in servizio alla caserma «Rossani» di Bari 47° gruppo A. pesante, già alle armi da cinque mesi, vorrebbe una congrua licenza o un immediato congedo perchè è di insostituibile aiuto al padre, proprietario di azienda agricola, in via di trasformazione e di ammodernamento;

sono due figli, il primo dei quali è iscritto alla università di Bari, il secondo, attualmente di leva, aiuta a gestire l'azienda;

l'opera del figlio, in questo momento di fervore lavorativo, è necessaria ed insostituibile, soffrendo il padre di artrosi lombare. Il giovane vorrebbe anche riprendere il corso serale da ragioniere che frequentava a Castellana Grotta –:

se esistano validi motivi per respingere la predetta richiesta. (4-16797)

RISPOSTA. — *Non risulta pervenuta alcuna istanza di congedo anticipato o di licenza straordinaria da parte del soldato Spada Gianni. È comunque da avvertire che i benefici succitati hanno carattere eccezionale e traggono motivo da situazioni di gravità tali da ritenere indispensabile la presenza in famiglia dei militari.*

Dagli elementi esposti nell'interrogazione sembra potersi desumere che non sussistano tali condizioni, atteso che la famiglia del militare in questione non è priva di adeguati mezzi economici.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali motivi ostino ad una rapida risposta in merito alla richiesta di trasferimento a Policoro (Matera) o Pisticci (Matera), inoltrata il 21 settembre 1989, dall'appuntato dei carabinieri Cristoforo Mianulli, nato a Montescaglioso (Matera) il 16 dicembre 1956, arruolato il 27 settembre 1974, in servizio prima a Mantova quindi a Sondrio ed attualmente a Spezzano Sila (Cosenza). (4-17210)

RISPOSTA. — *La domanda dell'appuntato Cristoforo Mianulli intesa ad ottenere il trasferimento dalla Legione di Catanzaro ad una di quelle di Salerno, Bari o Chieti non ha potuto trovare accoglimento.*

Il provvedimento negativo e la sua motivazione sono stati comunicati all'interessato il 1° dicembre 1989.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

DI PIETRO, CONTI, SERAFINI MASSIMO, TESTA ENRICO, CIAFARDINI, CICERONE e ORLANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

a seguito della legge 24 dicembre 1979 n. 650 il comune di Gissi, del quale è sindaco il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Remo Gaspari, richiedeva il finanziamento per la costruzione di impianti di depurazione delle acque usate;

ottenuto il finanziamento, il comune appaltava i lavori di realizzazione prima nel capoluogo e successivamente nelle frazioni;

allo stato risultano realizzati sei impianti disseminati su tutto il territorio comunale ma tutti i depuratori ultimati ormai da anni, non solo non funzionano ma ormai sono ricoperti da erbacce, versano nell'abbandono più totale e qualcuno dovrà essere addirittura rifatto di nuovo –:

se non ritiene che tutto ciò sia in contrasto con l'esigenza di contenimento

della spesa pubblica e la salvaguardia del patrimonio ambientale perseguite da questo Governo, che vede tra i suoi ministri il sindaco del comune di Gissi. (4-13059)

RISPOSTA. — *Per il finanziamento richiesto dal comune di Gissi, per la costruzione di impianti di depurazione delle acque usate, si fa, anzitutto, presente che la Cassa depositi e prestiti svolge la propria attività di istituto finanziatore sulla base delle delibere adottate dai competenti organi degli enti mutuatari e rese esecutive ai sensi di legge. Pertanto, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, nonché delle disponibilità finanziarie, la Cassa dà corso alle relative istruttorie.*

In relazione, poi, al caso segnalato, si precisa che il comune di Gissi ha presentato istanze, corredate della prescritta documentazione, intese ad ottenere mutui per la costruzione di impianti di depurazione, accolte dal consiglio di amministrazione dell'istituto nelle adunanze del 31 marzo 1982 e del 6 aprile 1984.

Si comunica, infine, che la prefettura di Chieti ha riferito che, a seguito di un esposto presentato da alcuni consiglieri comunali di Gissi in ordine al mancato funzionamento degli impianti di cui trattasi, sono state disposte indagini da parte dell'autorità Giudiziaria.

Il Ministro del tesoro: Carli.

DI PIETRO, CIAFARDINI, CICERONE e ORLANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che:

nel corso del mese di maggio 1989 è stato effettuato un trasferimento dell'ufficio imposte dirette di Atessa a Lanciano (Chieti);

il consiglio comunale di Atessa si era espresso in più occasioni in senso contrario a tale trasferimento;

l'ufficio imposte dirette di Lanciano ha affidato a trattativa privata ad una ditta di trasporti l'effettuazione del trasloco –:

se risponda a verità che all'epoca non esisteva il decreto del Ministero per la copertura finanziaria dell'operazione. (4-15094)

RISPOSTA. — *Con nota del 6 aprile 1989, l'Intendenza di finanza di Chieti chiese al provveditorato generale dello Stato di accreditare sul competente capitolo la somma necessaria al trasferimento del menzionato ufficio.*

Con lettera del 20 maggio 1989, diretta al Ministero delle finanze e, per conoscenza, alla citata Intendenza, il provveditorato generale, comunicava di non poter soddisfare la richiesta per mancanza di disponibilità di fondi sul competente capitolo di bilancio.

Il Ministro del tesoro: Carli.

DONATI. — *Ai Ministri dell'interno, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'ambiente, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere – premesso che:

il Consorzio di bonifica Canale Corfinio (AQ) ha ottenuto dalla CASMEZ nell'81 e dal commissario di Governo per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nell'85 un finanziamento di lire 9.289.293.694 per il progetto: impianto irriguo a servizio del sub-comprensorio di Introdacqua e relativo adeguamento della situazione idraulica;

il progetto fa parte di opere di irrigazione che il Consorzio ha realizzato con impegni finanziari di oltre 100 miliardi nell'arco di 10-15 anni senza riuscire ancora a collaudarle;

il comune di Introdacqua (AQ) si è opposto per oltre 5 anni al progetto ed ora improvvisamente lo approva senza neppure conoscere il progetto di massima, così come ha dichiarato il sindaco in un'assemblea popolare, durante la quale vi è stata una notevole protesta, a

cui è seguita una raccolta di firme che ha comportato il blocco degli espropri;

è mancata tutta la fase di pubblicità del progetto di massima impedendo agli interessati di esercitare il diritto di fare le relative osservazioni;

la portata delle acque è del tutto insufficiente. Da una relazione tecnica fatta fare dal comitato ambiente si affermano solo 185 litri secondo mentre le relazioni del Consorzio di bonifica ne affermano 350 litri secondo. A questo punto la posizione del consorzio è la seguente: « prima facciamo le tubazioni per le irrigazioni poi cerchiamo l'acqua »;

nel progetto è previsto un invaso di 11.000 metri cubi, situato in una vecchia cava, in un'area sismica di primo grado, con a valle alcune abitazioni;

manca la verifica tecnica di impatto ambientale –:

1) perché il prefetto di L'Aquila non abbia preso l'iniziativa di esaminare la congruità del progetto, per contestare la validità delle dichiarazioni di pubblica utilità del progetto assunta dalla Casmez. Con la deliberazione del 30 dicembre 1980, n. 4236/88, dal commissario di Governo per l'intervento nel Mezzogiorno nel 1985 e con la deliberazione dell'11 ottobre 1985, n. 2664;

2) perché la Casmez ha finanziato un'opera senza tener conto che la polverizzazione fondiaria non rende conveniente i sistemi di irrigazione, a maggiore rendimento rispetto a quelli a scorrimento;

3) perché il Consorzio di bonifica ha provveduto a chiedere ai consorziati di tutto il comprensorio peligno il pagamento dei contributi di miglioria fondiaria per opere di irrigazione non ancora collaudate;

4) perché l'intendenza di finanza di Aquila abbia autorizzato il Consorzio di bonifica ad emettere cartelle esattoriali per i contributi di miglioria fondiaria;

5) quali iniziative intendono adottare i ministri interrogati perché siano garantiti la tutela dell'ambiente e l'integrità dei cittadini. (4-09068)

RISPOSTA. — *Il progetto esecutivo al quale l'interrogante si riferisce, costituisce stralcio di un progetto di massima approvato dal consiglio di amministrazione della* ex *Cassa con delibera del 30 dicembre 1977 su conforme parere della delegazione del consiglio superiore dei lavori pubblici (voto 205 del 21 dicembre 1977), ed è stato finanziato dalla* ex *Cassa con delibera del 30 dicembre 1980 per lire 4.540.460.000, di cui lire 3.095.687.000 per i lavori a base d'asta. L'esecuzione delle opere progettate è stata affidata al consorzio di bonifica canale Corfinio di Pratola Peligna.*

Con delibera del commissario allora preposto alla cessata Cassa dell'11 ottobre 1985, è stata approvata una perizia che ha elevato l'importo a lire 9.289.293.694 (compreso oneri indotti), di cui lire 4.709.726.556 per lavori. Detta perizia fu redatta dal consorzio, d'intesa con una commissione di esperti nominata dal comune di Introdacqua; tuttavia, con delibera del 16 dicembre 1985, il suddetto comune ha sostanzialmente denegato l'operato alla propria commissione, rigettando la perizia approvata l'11 ottobre 1985, provocando ulteriore ostacolo al progredire dei lavori. Il progetto esecutivo per gli interventi che interessano è stato pubblicato, a cura del genio civile dell'Aquila, presso il comune di Introdacqua, con le procedure usuali degli interventi Cassa, senza opposizione di sorta, come comunicato dallo stesso genio civile, con nota del 6 febbraio 1981; per quanto concerne, invece, la perizia successiva, il consorzio, con delibera del 7 dicembre 1985 dispose per l'avvio della pubblicazione del nuovo piano di esproprio e per l'acquisizione dei pareri e nulla osta previsti dalle norme. Pertanto l'impresa, con nota 439 del 26 febbraio 1986 ha chiesto al prefetto l'emissione di un nuovo decreto di occupazione d'urgenza. Non si hanno elementi circa quanto sarebbe stato affermato dal sindaco di Introdacqua sulla non conoscenza delle progettazioni.

Il progetto approvato indicava la provenienza delle risorse idriche sufficienti all'alimentazione dell'impianto irriguo di cui si tratta; tuttavia, in sede di approvazione, si prescrisse che fossero ulteriormente perfezionati i relativi accertamenti ed attualmente sono previsti i lavori atti ad assicurare, in uno alla dotazione irrigua, anche la possibilità di alimentazione per altre utilizzazioni in atto o prevedibili.

Per quanto è dato conoscere, manca ogni segnalazione da parte degli enti responsabili, circa insufficienze nelle disponibilità idriche o nelle dotazioni irrigue. Nel progetto approvato non è previsto un invaso ma una vasca di compenso giornaliero, da realizzare nel rispetto delle norme sismiche, e per la cui ubicazione si è avuta cura di utilizzare una cava abbandonata, con prevedibili vantaggi paesaggistici.

Il progetto originario non è stato preceduto da analisi di impatto ambientale, in quanto all'epoca della sua redazione non esistevano norme tassative in proposito. A questo riguardo è opportuno precisare che a seguito dell'imposizione di vincolo ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1984, il consorzio ha chiesto alla regione – I dipartimento – urbanistica e beni ambientali, il nulla osta di competenza, ai sensi della legge n. 431 dell'8 giugno 1985, per l'esecuzione dei sondaggi necessari per la taratura dell'opera di presa. Preliminarmente è stato acquisito anche il consenso verbale del sindaco di Introdacqua, secondo quanto riferito dal suddetto ente concessionario.

Il presidente della giunta regionale, con provvedimento del 6 maggio 1986, ha concesso il nulla osta alla realizzazione della perizia approvata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, su parere della commissione regionale beni ambientali ed ha altresì concesso apposito nulla osta, con nota dell'8 maggio 1986, alla esecuzione dei sondaggi nella zona delle sorgenti Capolaia, sempre su parere della commissione regionale beni ambientali. A questo punto il comune di Introdacqua, con nota del 16 maggio 1986 ha chiesto l'intervento della soprintendenza per la sospensione del provvedimento della regione e il soprintendente, con nota del 5 giugno 1986, si è espresso nel senso di ritenere che l'intera opera cada in zona vincolata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, e pertanto soggetta all'articolo 1 della legge 431 dell'8 agosto 1985.

Va precisato che, in effetti, la sola opera di captazione ricadrebbe in zona vincolata ai sensi del citato articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984. In conclusione, detta opera, che quindi ricade in zona vincolata in epoca successiva all'approvazione del progetto originario, in effetti non ha oggettiva rilevanza esterna, ed inoltre, in ogni caso, si ritiene applicabile il criterio esposto nel parere del 6 settembre 1985 dell'ufficio studi del Ministero dei lavori pubblici, che esclude la retroattività della legge n. 431 del 1985, anche a prescindere dalla considerazione che, non essendo stata convalidata da provvedimento ministeriale la diffida della sovrintendenza, debbono ritenersi pienamente valide le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità regionali.

Quanto alle restanti questioni sollevate negli ultimi punti dell'interrogazione, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti, sulla base di quanto significato dai Ministeri competenti.

Circa l'operato del prefetto de l'Aquila, va preliminarmente precisato che l'autorità prefettizia non è competente a conoscere e comunque ad accertare se sussistano o meno i presupposti tecnici per la realizzazione di una opera pubblica per la quale vi sia necessità di procedure espropriative. Tanto meno ha la possibilità, anche sotto il profilo tecnico, di esaminare la congruità dei progetti di opere pubbliche e constatare la validità della dichiarazione di pubblica utilità. Infatti l'autorità che procede all'esproprio si limita a prendere atto del provvedimento di altra autorità cui la legge commette gli accertamenti e le valutazioni di cui è questione. Da parte sua, l'intendenza di finanza de l'Aquila ha reso esecutivi i ruoli emessi dal citato consorzio dopo avere effettuato il competente esame di legittimità ed avendo constatato la presenza dei presupposti per l'apposizione del visto.

Quanto al rilievo di carattere tecnico con cui si addebita all'intervento straordinario il fatto di aver finanziato un'opera basata sul sistema della irrigazione a pioggia in area a considerevole polverizzazione fondiaria, si precisa che la suddetta impostazione è stata condivisa, in fase preliminare, dalla delegazione per la ex *Cassa presso il consiglio superiore dei lavori pubblici (voto 205 del 21 dicembre 1977) e, successivamente, dal comitato tecnico provinciale per la bonifica, con il voto n. 2 del 2 marzo 1981, e che, comunque, non risulta che la locale situazione fondiaria ecceda, quanto a polverizzazione fondiaria, la norma rinvenibile nelle aree interne del Mezzogiorno suscettibili di irrigazione.*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Miasi.

FERRANDI, COLOMBINI, MANNINO ANTONINO, BENEVELLI, DIGNANI GRIMALDI, PIRO, ARNABOLDI, LA VALLE, SALVOLDI, LANZINGER, GASPAROTTO, DI PRISCO, POLI, PALMIERI, BOSELLI, PELLEGATTI, STRUMENDO, DONAZZON, PASCOLAT, FACHIN SCHIAVI, BORDON, CAPECCHI, COSTA ALESSANDRO, GALANTE, MOMBELLI, TRABACCHINI, CIABARRI, CAPRILI, ARTIOLI, BUFFONI, BERNASCONI, GINZBURG, MELLINI, RAFFAELLI e MASINA. — *Ai Ministri della difesa e per gli affari sociali.* — Per sapere – premesso che:

per il terzo anno consecutivo si sta svolgendo presso la località Ronchi di Ala (TN) l'iniziativa denominata « HANDICAMP '89 » promossa dal comitato attività sociali di Ala in collaborazione con il gruppo invalidi e handicappati di Trento;

la manifestazione (si tratta di un campeggio estivo di quindici giorni per portatori di *handicap* provenienti da diverse regioni italiane e anche dall'estero) è stata voluta e concepita come spazio aperto all'incontro fra diverse componenti sociali e diverse espressioni del mondo dell'*handicap* e della emarginazione in generale;

in questo senso grande rilevanza hanno avuto ed hanno la partecipazione e la collaborazione degli enti locali (provincia autonoma e comuni), della protezione civile, del Corpo permanente e volontario dei vigili del fuoco, della Croce rossa, del gruppo volontari alpini e di altri gruppi di volontariato che con la loro opera hanno contribuito al pieno successivo dell'iniziativa;

nelle prime due edizioni ('87 e '88) particolare significato ha avuto la partecipazione all'iniziativa dell'esercito (quarto corpo di armata alpino, caserma Pizzolato di Trento) sia con l'apporto di strutture per l'allestimento del campeggio, sia con la presenza volontaria di un gruppo (una decina) di militari di leva che hanno svolto la funzione di accompagnatore ai portatori di *handicap*;

a differenza delle prime due edizioni, la partecipazione dell'esercito ad « HANDICAMP '89 » è stata invece negata – senza alcuna convincente motivazione – dal comando del quarto corpo di armata di Bolzano;

l'assenza dell'esercito dall'iniziativa, tuttora in corso, appare ancor più sorprendente per le motivazioni addotte dal capo di stato maggiore generale Benito Italico Cauteruccio che, in una lettera inviata al comitato organizzatore, affermava che questo tipo di intervento non rientra nei compiti istituzionali delle forze armate e che il comando del quarto corpo di armata « non era in grado di assumere un impegno così oneroso, anche a causa della riduzione del contingente di leva, in relazione agli impegni addestrativi previsti »;

la scelta negativa operata dal capo di stato maggiore del quarto corpo d'armata e dal comando regione militare nord-est contraddice e vanifica il protocollo d'intesa stipulato tra la provincia autonoma di Trento e lo stesso quarto corpo d'armata di Bolzano per l'integrazione tra il mondo militare e il mondo civile attraverso la collaborazione su ini-

ziative di ordine culturale, sportivo, ricreativo;

le stesse giustificazioni del comando regione militare nord-est, che imputavano a disguidi di tipo burocratico l'assenza dell'esercito ad « HANDICAMP '89 », risultano del tutto infondate, se si considera che già in data 8 giugno 1989 gli organizzatori della manifestazione assieme ad un incaricato della presidenza della giunta provinciale di Trento si erano incontrati con il generale Benito Italico Cauteruccio per la richiesta verbale cui era seguita in data 19 giugno la richiesta formale scritta, corredata di tutte le informazioni sul campeggio, dal periodo previsto (22 luglio-6 agosto) all'elenco dettagliato delle attrezzature necessarie;

la positività – sul piano umano e culturale – delle edizioni « HANDICAMP » sinora svolte ha suscitato grande interesse tra l'opinione pubblica nazionale, tra le associazioni che operano nel campo dell'*handicap* e dell'emarginazione, tra le forze politiche e sociali della regione e del paese, tra le associazioni del volontariato;

l'esperienza maturata a Ronchi di Ala dal 1987 ad oggi ha indotto inoltre altre associazioni e comunità locali a promuovere analoghe iniziative in altre regioni del Paese come quella recentemente conclusasi in Valtellina e che non a caso in un'ottica positiva dei rapporti tra società civile e società militare ha visto la partecipazione e la collaborazione del terzo corpo d'armata –:

1) se il ministro della difesa è a conoscenza della scelta operata dal comando del quarto corpo d'armata di Bolzano per quanto riguarda la mancata partecipazione alla terza edizione di « HANDICAMP '89 »;

2) quali sono le motivazioni reali di tale scelta;

3) quale giudizio il ministro della difesa e il ministro per gli affari sociali esprimono in merito;

4) se non ritiene opportuno il ministro della difesa emanare più precise direttive alle diverse regioni militari territoriali al fine di assicurare la presenza delle forze armate a iniziative di ordine culturale, ricreativo e sportivo, in modo da rafforzare l'integrazione tra la società civile e la società militare;

5) se il ministro della difesa non intende dare assicurazioni affinché nelle prossime edizioni « HANDICAMP » di Ala nel Trentino, così come per altre analoghe iniziative, sia assicurata la fattiva presenza e collaborazione delle forze armate. (4-15116)

RISPOSTA. — *L'Esercito, da sempre sensibile alle istanze della collettività, prende parte in modo consistente e frequentemente ad iniziative di carattere sociale e assistenziale. A tale attività, ampiamente riconosciuta in ambito nazionale, non è estraneo il 4° corpo d'armata alpino, che opera anche a favore di personale handicappato, nel rispetto di consolidate tradizioni alpine. Basti pensare che nel 1989 gli alpini sono stati impegnati in cinque manifestazioni a favore di handicappati.*

Detti interventi, ovviamente non possono non essere coordinati con le esigenze istituzionali e, pertanto, pur in un quadro di massima disponibilità a venire incontro alle aspettative della società civile, è necessario tenere conto delle attività operative e addestrative in atto (molto diversificate in sede locale tra i vari comandi e unità dell'Esercito), della limitazione dei mezzi e degli oneri di spesa. Può così accadere che il comando 4° corpo d'armata alpino, in un determinato periodo e nell'ambite del proprio territorio, non possa soddisfare esigenze che invece possono essere accolte, per esempio, dal comando 3° corpo d'armata, in un'altra parte del territorio nazionale. Tale aspetto della vicenda è regolato nel Protocollo di collaborazione tra la provincia autonoma di Trento ed il 4° corpo d'armata alpino di Bolzano che, nel quadro delle attività culturali, sportive e ricreative, prevede la concessione di concorsi (per manifestazioni sportive) compatibilmente con le

esigenze operative e addestrative dei reparti interessati.

Tenuto conto della onerosità della richiesta e della inconciliabilità della stessa con la progressiva riduzione della forza bilanciata, il concorso cui si riferisce l'interrogazione era stato previsto solo per gli anni 1987 e 1988.

Gli organizzatori della manifestazione erano al corrente degli esiti della vicenda nonché delle obiettive difficoltà del comando 4° corpo d'armata alpino, nonostante ogni più favorevole disposizione, ad aderire all'iniziativa. L'argomento era stato oggetto di colloquio con il capo di Stato maggiore del predetto comando, generale di brigata Italico Cauteruccio nel giugno del 1989. In relazione a quanto sopra, si fa presente che sarà possibile stabilire l'eventuale presenza della forza armata alla manifestazione Handicamp 1990 *solo sulla base degli impegni operativi e addestrativi dell'anno in corso e delle situazione in atto nell'estate prossima.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

FINCATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere – premesso che:

l'interrogante è a conoscenza che le cure conservative dietetiche per i malati che superano i due terzi di funzionalità renale evitano, almeno per molti anni, il ricorso alla dialisi;

è noto che, negli anni scorsi, erano consegnati ai malati, direttamente, per un tempo di tre mesi, prodotti aproteici;

tale servizio, nella provincia di Vicenza, è ancora garantito nella USL di Schio e, in Veneto, a Treviso, mentre per l'USL n. 8 di Vicenza l'apposita delibera non è stata approvata dal Coreco –:

se risultino le ragioni di tale segnalata differenza;

se non ritenga utile dare direttive precise in merito, al fine di garantire l'uguaglianza tra i pazienti, anche tenendo presente che il servizio aiuta ad evitare e procrastinare il notevolissimo costo della dialisi. (4-13936)

RISPOSTA. — *L'assistenza sanitaria integrativa, relativa alla terapia conservativa con assunzione di prodotti dietetici è regolata, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, dal decreto del Ministero della sanità 10 luglio 1982, che ha individuato le seguenti forme morbose per le quali è ammessa l'erogazione di detti prodotti:*

errori metabolici congeniti;

morbo celiaco;

fibrosi cistica del psncress.

Pertanto, perché l'insufficienza renale non rientra tra le patologie sopra elencate, l'erogazione di prodotti dietetici ad essa connessi può avvenire unicamente sulla base di una legge regionale e con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 833.

Sul caso in specie sono state acquisite notizie presso la regione Veneto per il tramite del commissario del Governo, dalle quali è risultato che non sussistono disposizioni legislative regionali che consentano alle unità locali socio-sanitarie di assumersi l'onere della fornitura di prodotti aproteici a pazienti nefropatici cronici; che, pertanto, l'assessore regionale alla sanità – venuto a conoscenza del fatto che le unità sanitarie locali n. 6 e n. 10 avevano adottato delle deliberazioni che prevedevano la concessione gratuita di prodotti aproteici ai nefropatici cronici – con lettera in data 17 luglio 1989 ha invitato le medesime unità sanitarie locali a procedere ad un riesame della questione, in conformità delle previsioni del surrichiamato decreto ministeriale 1° luglio 1982 del Ministero della sanità.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

FINI, PAZZAGLIA, MAZZONE e VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazione in cui versano gli uffici provin-

ciali del tesoro – specie quelli di Napoli e Roma – nei quali numerose pratiche giacciono inevase per 7-8 anni, creando, di conseguenza, una disfunzione sempre maggiore;

se non si ritenga di dover intervenire con estrema urgenza al fine di porre adeguati rimedi ad una situazione divenuta ormai insostenibile. (4-15801)

RISPOSTA. — *La direzione generale dei servizi periferici del tesoro è costantemente informata sulla situazione dei propri uffici periferici e, semestralmente, rilevato l'ammontare delle pratiche giacenti presso di essi. Da tali frequenti verifiche risulta che il numero di pratiche arretrate presso le Direzioni provinciali del tesoro non appare delle dimensioni segnalate nell'interrogazione. Comunque, le imminenti assunzioni dei nuovi vincitori di concorso, sopperendo alle carenze di organico, dovrebbero consentire una sensibile riduzione dei tempi di giacenza delle pratiche.*

Si fa, altresì, rilevare che questa amministrazione, al fine di assicurare alle categorie amministrate, con particolare riguardo a quella dei pensionati, un'erogazione puntuale e rapida dei servizi, ha provveduto a quanto necessario per dare attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1988 che, tra l'altro, ha previsto la modifica dell'assetto organizzativo delle direzioni provinciali del tesoro di Roma, Milano, Napoli e Torino, mediante l'istituzione di quattro circoscrizioni territoriali per la sede di Roma e due ciascuna per le altre tre sedi, oltre ad una divisione che verrà costituita presso i quattro citati uffici periferici.

Tale decentramento territoriale è il primo di una serie di interventi già in programma che, in termini di efficienza e di snellimento del lavoro, incideranno favorevolmente sull'aumento della produttività degli uffici.

Il Ministro del tesoro: Carli.

FIORI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso che:

l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 54, ha concesso dal 1° gennaio 1989 una maggiorazione riversibile della pensione nella misura di lire 30 mila mensili lorde a favore degli ex combattenti in pensione da data anteriore al 7 marzo 1968;

la legge stabilisce che detta maggiorazione va corrisposta a seguito di esplicita richiesta dall'interessato, senza peraltro fissare un termine per la presentazione della suddetta richiesta;

la circolare applicativa n. 21 del 13 aprile 1989 della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (RGS - IGOP) del Ministero del tesoro stabilisce che « non hanno comunque titolo alla maggiorazione di cui sopra i superstiti degli aventi diritto deceduti anteriormente al 31 dicembre 1988, data di entrata in vigore della legge n. 544 del 1988, oppure dopo tale data, nel caso in cui non abbiano richiesto la maggiorazione in questione » –:

come deve comportarsi il superstite del dante causa eventualmente deceduto il 2 gennaio 1989, atteso che il giorno precedente, giornata festiva, quest'ultimo non abbia presentato la domanda per ottenere la maggiorazione in questione a causa della chiusura festiva degli uffici postali e degli uffici pubblici. (4-13944)

RISPOSTA. — *La legge 29 dicembre 1988, n. 544 ha, in sostanza, esteso il beneficio della maggiorazione reversibile di lire 30 mila mensili, inizialmente previsto dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 per gli* ex *combattenti in pensione dopo la data del 7 marzo 1968, anche favore degli* ex *combattenti cessati dal servizio anteriormente al 7 marzo 1968. Per quanto concerne, poi, i superstiti degli* ex *combattenti, si precisa che gli inconvenienti segnalati si sono verificati anche per i superstiti degli aventi diritto deceduti dopo la data del 7 marzo 1968, senza aver presentato domanda per l'attribuzione della maggiorazione della pensione. Tali soggetti, infatti, non hanno titolo al beneficio trattasi, atteso che la maggiorazione può essere richie-*

sta soltanto dall'interessato e non dai congiunti aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Il caso segnalato nell'interrogazione si inquadra, pertanto, nella fattispecie surriferita. Allo stato, quindi, soltanto una modifica normativa potrebbe eliminare le situazioni determinatesi nei confronti dei superstiti dei soggetti destinatari dei benefici previsti dalle leggi n. 140 del 1985 e n. 544 del 1988.

Il Ministro del tesoro: Carli.

FORLEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere – premesso che:

la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, detta le modalità degli accordi tra la delegazione governativa e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

la circolare del ministro per la funzione pubblica n. 24518-8.93.5 in data 28 ottobre 1988 individua il requisito della maggiore rappresentatività nel tetto del 5 per cento delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale di tutto il comparto (gli enti locali) come il minimo necessario per essere convocato alla contrattazione;

tali regole però trovano eccezione relativamente al personale dell'« area medica » del comparto del Servizio sanitario nazionale ed a quello dei dirigenti dei vari enti ed amministrazioni pubbliche in considerazione della loro peculiare posizione funzionale;

la circolare di cui sopra esclude dalla partecipazione alle trattative il sindacato unitario della polizia municipale (SULPM), nonostante l'esistenza di una legge quadro (legge n. 65 del 1986) che ne disciplina compiti, funzioni e stato giuridico, mentre non altrettanto può dirsi dei medici e dirigenti, le cui organizzazioni sindacali sono invece ammesse alle trattative prescindendo dalla consistenza numerica degli organizzati –:

se non ritengano che la scelta esclusiva del criterio quantitativo possa essere considerata alla stregua di un «eccesso di potere discrezionale» da parte del ministro della funzione pubblica e conseguentemente discriminatoria l'esclusione del SULPM dalla contrattazione collettiva e se intendano adottare provvedienti riparatori per l'affermazione della libertà democratica costituzionalmente protetta.

(4-17357)

RISPOSTA. — *Le ragioni che hanno indotto il dipartimento della funzione pubblica a non includere il sindacato unitario della polizia municipale (SULPM) nel decreto del 30 marzo 1989, concernente la determinazione delle delegazioni abilitate a partecipare alla trattativa per il rinnovo, per il triennio 1988-1990, dell'accordo relativo al personale del comparto regioni-enti locali, sono da individuarsi nella mancanza da parte del predetto sindacato del requisito della rappresentatività qualificata richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (accordo intercompartimentale) e dalla successiva circolare esplicativa del 28 ottobre 1988. A tale conclusione è, infatti, giunto questo dipartimento dopo aver esaminato i dati delle amministrazioni interessate concernenti le deleghe rilasciate dai loro dipendenti al SULPM per la riscossione dei contributi sindacali. Si fa tuttavia rilevare che l'organizzazione in parola, a seguito dell'ordinanza sospensiva pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 27 settembre 1989 su ricorso della organizzazione stessa, è stata ammessa a partecipare alla trattativa, sia pure con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.*

Il Ministro per la funzione pubblica: Gaspari.

FRACCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se si sia finalmente conclusa la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 29

del 1979 relativa a Franca Balza, nata ad Alessandria il 16 giugno 1944, posizione n. 3036265;

per sapere altresì, qualora la procedura non sia ultimata, di poterne conoscere i motivi, attesa la data di inizio della pratica e le conseguenze che ne derivano all'interessata. (4-13005)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con decreto n. 001181 del 19 giugno 1989, concedeva alla signora Franca Balza la ricongiunzione, ai fini pensionistici, di anni 2, mesi 10 e giorni 12, previo il pagamento del contributo di lire 416.280. Tale decreto veniva inviato in data 29 giugno 1989 all'interessata per l'accettazione.*

Con lettera del 30 agosto 1989, la signora Franca Balza, lamentando lo smarrimento del predetto decreto, chiedeva l'invio di un duplicato che questa amministrazione ha provveduto a spedire in data 6 dicembre 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

FUMAGALLI CARULLI, SANGALLI, FORMIGONI, BARUFFI, PORTATADINO, BORRUSO, ORSENIGO, RIVERA e SANESE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere –

premesso che in data 14 febbraio 1990 gli interroganti già rivolsero (senza averne a tutt'oggi risposta) interrogazione al Ministro di grazia e giustizia per avere chiarimenti sulla grave ristrettezza economica e di strutture esistente all'interno della procura della Repubblica presso la pretura di Milano e conseguente anche alla mancata erogazione di fondi già stanziati;

rilevato che:

a seguito delle variazioni in aumento avute con la legge di assestamento di bilancio 10 novembre 1989, n. 367 sono stati emessi 2 decreti, rispettivamente in data 23 novembre 1989 e 1° dicembre 1989, con l'assegnazione di contributi straordinari agli uffici giudiziari della Corte d'appello di Milano;

a tale assegnazione, nonostante fosse stata disposta da parecchi mesi, non sarebbe conseguita la successiva erogazione in tempi tempestivi –:

se risponda a verità che, nel frattempo, sono stati effettivamente erogati soltanto i fondi assegnati con il decreto del 23 novembre 1989, consistenti in lire 75.000.000 ed assegnati alla procura generale ed agli uffici da essa gararchicamente dipendenti;

quali siano i tempi di erogazione dei contributi assegnati con i decreti del 1° dicembre 1989 e se essi consistano in lire 196.000.000, se riguardino ed in quale entità anche i tre tribunali esistenti nella Corte d'appello a Lodi, Milano, Monza;

che cosa il Governo intenda fare al fine di rendere più rapidi i tempi di erogazione;

se comunque il Ministro di grazia e giustizia ritenga che i fondi assegnati (siano o no tuttora erogati) alla Corte d'appello di Milano siano sufficienti al fine di un efficace servizio giustizia. (4-18565)

RISPOSTA. — *Con decreto presidenziale in data 2 dicembre 1988, registrato alla corte dei conti l'8 marzo 1989 sono stati determinati per l'anno 1988 e successivi esercizi, fino a nuova disposizione, gli assegni ordinari per la corte di appello di Milano e per gli uffici giudiziari da essa gerarchicamente dipendenti, nella misura complessiva di lire 768.600.000. Con lo stesso decreto sono stati determinati gli assegni ordinari per la procura generale di Milano e per gli uffici giudiziari dalla stessa gerarchicamente dipendenti, nella misura complessiva di lire 248.500.000.*

A seguito delle variazioni in aumento avute con legge di assestamento di bilancio del 10 novembre 1989, n. 367, si provvedeva alla emissione di due decreti presidenziali in data 23 novembre 1989 e 1° dicembre 1989.

Per quanto, in particolare, concerne gli uffici giudiziari del distretto di Milano si precisa quanto segue:

con decreti presidenziali 23 novembre 1989 sono stati assegnati contributi straordinari a:

procura generale di Milano
lire 75.000.000

così ripartite:

procura generale Milano
lire 15.000.000

procura circondariale Milano
lire 28.000.000

procura circondariale Como
lire 6.000.000

procura circondariale Monza
lire 10.000.000

procura circondariale Pavia
lire 5.000.000

procura circondariale Sondrio
lire 5.000.000

procura circondariale Varese
lire 6.000.000

sono stati assegnati contributi straordinari a:

procura per i minorenni di Milano
lire 2.000.000

procura della Repubblica di Busto Arsizio
lire 2.000.000

procura della Repubblica di Lecco
lire 2.000.000

procura della Repubblica di Lodi
lire 2.000.000

procura della Repubblica di Vigevano
lire 2.000.000

procura della Repubblica di Voghera
lire 2.000.000

I decreti presidenziali datati 23 novembre 1989 sono stati trasmessi a mano alla ragioneria in data 27 novembre 1989, unitamente ai prescritti ruoli di variazione.

La ragioneria centrale, dopo aver provveduto agli incombenti di rito, in data 12 dicembre 1989, con elenco 444, ha inoltrato i decreti presidenziali ed i predetti ruoli di spesa fissa alla corte dei conti che ha registrato i decreti il 29 dicembre 1989 e solo in data 7 febbraio 1990, con elenco 5, ha inoltrato i ruoli di variazione (n. 36, 80 e 106) alla direzione provinciale del Tesoro di Milano.

In data 1° dicembre 1989 sono stati emessi ulteriori decreti presidenziali con i quali sono stati assegnati contributi straordinari a:

procura Repubblica Milano
lire 70.000.000

procura minorenni Milano
lire 25.000.000

tribunale Lodi
lire 1.000.000

tribunale Milano
lire 90.000.000

tribunale Monza
lire 10.000.000.

I decreti presidenziali datati 1° dicembre 1989 sono stati inoltrati a mano alla ragioneria il 2 dicembre 1989, unitamente ai prescritti ruoli di variazione. La ragioneria centrale, dopo le verifiche di rito, in data 16 dicembre 1989, con elenco 452, ha inoltrato i decreti presidenziali ed i ruoli di spesa fissa alla corte dei conti che ha registrato il provvedimento in data 14 febbraio 1990. Risulta che i prescritti ruoli di variazione (n. 124, 136, 175, 195 e 196) sono stati spediti alla direzione provinciale del Tesoro di Milano con raccomandata n. 2112 del 26 febbraio 1990 (elenco n. 8).

Per quanto concerne eventuali iniziative da assumere per rendere più rapidi i tempi di erogazione degli assegni, si fa presente che questa Amministrazione vigila sul decorso dei provvedimenti in argomento prima presso la ragioneria centrale e poi presso l'ufficio controllo giustizia della corte dei conti, nel quadro dei limiti imposti dalla vigente normativa.

Infine, in ordine al giudizio di sufficienza dei fondi assegnati per le spese di ufficio degli uffici giudiziari del distretto di Milano, si rappresenta che il giudizio stesso

è condizionato dalla entità del complessivo stanziamento che annualmente è iscritto in bilancio, con il quale occorre provvedere alla erogazione dei fondi per tutti gli uffici giudiziari della Repubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

GEREMICCA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato di attuazione del contratto di programma stipulato il 2 luglio 1988 tra il gruppo Olivetti e il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con l'obiettivo, tra gli altri, « della graduale conversione e riorganizzazione di attività produttive preesistenti nel Mezzogiorno verso nuove missioni aziendali rivolte alla sperimentazione di nuove tecnologie e alla progettazione e realizzazione di prodotti, moduli e componenti nel campo dell'elettronica »; con l'impegno da parte del gruppo Olivetti « ad assicurare lavoro nei territori meridionali per un numero di 1.982 unità di cui 713 nel settore della ricerca. Nell'ambito dell'occupazione sopra indicata il gruppo Olivetti è comunque impegnato a creare nuova occupazione per almeno 450 unità e ad assicurare il reimpiego delle proprie eccedenze occupazionali, prevedendo lo stabile riavvio al lavoro di 20 lavoratori attualmente in CIG »; con la seguente scadenza di tempi e di reciproci adempimenti: *a)* entro 180 giorni dalla stipula della convenzione il gruppo Olivetti doveva presentare i progetti esecutivi per investimenti di importo non inferi 40 per cento del complessivo stanziamento; *b)* entro i successivi 120 giorni doveva essere definita l'istruttoria da parte degli istituti di credito designati; *c)* entro il mese di luglio 1989 l'Agenzia per il Mezzogiorno doveva esprimere le determinazioni e stabilire gli atti di propria competenza; *d)* entro dodici mesi dalla stipula della convenzione e ogni dodici mesi a partire da questa scadenza il gruppo Olivetti doveva trasmettere al ministro per il Mezzogiorno un rapporto sullo stato di attuazione del contratto: per conoscere, nella eventualità di ritardi e inadempienze le ragioni, le responsabilità, le iniziative assunte dal Governo. (4-15168)

RISPOSTA. — *Al 31 ottobre 1989 il detto gruppo industriale ha trasmesso 37 progetti esecutivi al ministro per il Mezzogiorno (inerenti ai centri di ricerca ed ai progetti di ricerca) e all'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (inerenti agli investimenti tecnologici industriali ed ai servizi reali) per un ammontare generale di 351,5 miliardi di lire, pari al 45,5 per cento dello stanziamento (investimento) complessivo. Il termine di 120 giorni fissato per contratto per la istruttoria da parte degli istituti di credito, decorre ovviamente dalla data di presentazione dei progetti agli istituti stessi e non deve immediatamente seguire, come sembrano ritenere gli interroganti, senza soluzione di continuità i 180 giorni assegnati per la presentazione dei progetti rientranti nel pacchetto del 40 per cento, in quanto tra di essi ve ne sono alcuni che vanno prima sottoposti all'esame dell'apposito comitato istituito presso questa Amministrazione per la valutazione tecnico-scientifica (centri di ricerca) ed altri che sono presentati esclusivamente a questa Amministrazione medesima (progetti di ricerca).*

Sempre alla data del 31 ottobre 1989, l'agenzia ha approvato progetti per complessivi 38,8 miliardi di lire, mentre questa Amministrazione ha emesso provvedimenti di ammissibilità per un ammontare di 47,4 miliardi.

Di recente, si è provveduto a sollecitare il gruppo Olivetti a presentare il richiesto rapporto sullo stato di attuazione del contratto di cui trattasi, anche per potere fornire la necessaria informazione al CIPI, come dovuto.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

GUIDETTI SERRA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

sul giornale *la Stampa* del 1° giugno 1989 si dà notizia della scoperta di un

traffico di bambini salvadoregni che in numero di 200 sarebbero stati « comperati » per qualche milione da coppie di italiani;

questo fatto, se vero anche solo in parte, ripropone l'allarme già dato da gravi recenti episodi che hanno avuto esiti dolorosi, circa il modo illegittimo con cui bambini degli strati sociali più miseri vengono sottratti al loro paese ed al loro ambiente profittando della scarsa vigilanza dei governi e delle autorità che dovrebbero essere preposte alla loro tutela;

per altro l'adozione di bambini stranieri « soli » potrebbe rappresentare per loro una soluzione ottimale purché avvenisse nel rispetto di regole che impediscano abusi ed illegalità –:

quali urgenti iniziative di natura internazionale si intendano assumere per regolare la materia. (4-13929)

RISPOSTA. — *L'ufficio per la giustizia minorile di questo Ministero, nell'ambito della propria attività inerente all'applicazione dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, opera in concerto con il Ministero degli affari esteri – direzione generale emigrazione ed affari sociali – ufficio X. Nello svolgimento di tale collaborazione l'ufficio si pone quale autorità di riferimento per la trasmissione di informative utili anche con le sedi giudiziarie competenti, per tutto quanto attiene alle molte problematiche relative al settore dell'adozione di minori stranieri.*

Secondo la rilevazione compiuta dal citato ufficio presso tutti i tribunali per i minorenni, il numero dei minori provenienti dallo Stato di El Salvador per i quali sia stato dichiarato efficace in Italia il provvedimento straniero come affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 33, II comma, della legge 184 del 1983, ammonta nel triennio 1986/87/88 a 107 casi così ripartiti: 30 nel 1986, 29 nel 1987 e 48 nel 1988. Inoltre, per quanto riguarda presunti traffici di minori dallo Stato centroamericano di El Salvador, si segnala che nel corso dell'ultimo anno si è provveduto ad investire in forma riservata l'autorità giudiziaria competente circa due segnalazioni pervenute al riguardo allo stesso ufficio.

Sia nell'uno che nell'altro caso sono stati interessati sia la magistratura minorile, per la tutela degli interessi dei minori salvadoregni coinvolti, quanto la magistratura ordinaria per l'apertura di eventuali procedimenti penali.

Per alcuni di questi episodi, la rappresentanza italiana in El Salvador, su richiesta del Ministero degli affari esteri, ha fornito la propria collaborazione conducendo apposite indagini in loco.

Si segnala in proposito che stante l'attuale difficoltà applicativa del succitato articolo 38 della legge n. 184 del 1983, non esiste ancora, allo stato, alcun ente od associazione autorizzata che abbia rapporti con corrispondenti in El Salvador. Pertanto, in detto paese lo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori da parte di cittadini italiani viene gestito da mediatori locali sul cui operato non è possibile esperire alcun controllo.

Per ovviare a tale problema, comune a molti Stati del Centro e del Sud America, non potendo aspirare, in tempi brevi, ad un adeguamento delle legislazioni locali in materia ai princìpi sovrani di tutela dei diritti dei minori in reale stato di abbandono, si ribadisce l'esigenza di siglare apposite convenzioni bilaterali e multilaterali fra l'Italia ed i paesi stranieri massimi esportatori.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

LAURICELLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere – premesso che

il caldo torrido che ha caratterizzato il corrente mese di luglio ha provocato danni irreparabili all'agricoltura siciliana;

in alcune zone, al danno provocato dalla elevata temperatura che per diversi giorni si e costantemente mantenuta sui 45 gradi centigradi, si aggiungono gli ef-

fetti della siccità dei mesi precedenti. Alte temperature, prolungate per un periodo abbastanza lungo e siccità si sono combinate in una miscela esplosiva che ha troncato gran parte delle colture stagionali di vaste zone della Sicilia; le colture orticole, il vigneto da tavola e da mosto, il frutteto siciliano subiscono una perdita di prodotto che da esperti dell'Ispettorato Agrario di Agrigento viene quantizzato del 50 per cento –:

se intende attivare le procedure per l'accertamento dei danni e per la delimitazione delle zone colpite al fine di mettere in moto tutte le agevolazioni previste dalle leggi in caso di calamità naturali; se intende prormuovere le iniziative di accelerazione dei completamenti delle dighe in costruzione in Sicilia, in particolare delle opere di canalizzazione degli invasi ultimati (molte dighe sono complete da anni, ma l'acqua non può essere utilizzata per mancanza della rete distributiva). Se intende attivarsi per il finanziamento ed il conseguente inizio dei lavori di tutti quegli invasi dei quali è riconosciuta la utilità e per i quali è prevista la realizzazione, ma dei quali si ritarda inspiegabilmente l'avvio (vedi la diga sul Valentino a Ribera).

Qualora non si procederà ad una intensificazione della attenzione politica ed ad un costante impiego di risorse in direzione della raccolta delle acque, del loro imbrigliamento e della loro canalizzazione si perpetueranno situazioni simili a quelle prodottesi nel corso di questa torrida stagione (i meteorologi non prevedono per le prossime estati periodi di fresco ventilato), che potranno distruggere tutta quella ricchezza che con fatica e sacrificio i coltivatori della Sicilia sono riusciti ad impiantare nelle loro terre.

(4-07803)

RISPOSTA. — *Si fa seguito alla risposta già fornita, in ordine alla interrogazione in oggetto, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota protocollo n. 2641 del 2 dicembre 1988, per comunicare le seguenti notizie circa la richiesta di promuovere l'accelerazione dei completamenti delle dighe in costruzione in Sicilia.*

Si significa al riguardo che, in base alla vigente normativa, l'agenzia per la promozione, dello sviluppo del. Mezzogiorno non ha possibilità di intervento per conseguire accelerazioni sull'avvio di nuove dighe o completamento di dighe finanziate con fondi regionali. La situazione delle ultime dighe previste e finanziate dalla cessata cassa per il Mezzogiorno in base al progetto degli schemi idrici della Sicilia, è la seguente:

diga Paceco: ultimata, è stata trasferita la disponibilità finanziaria per la costruzione dell'allacciamento torrente Lenzi all'invaso;

diga Sciaguana: in corso di costruzione – disponibilità finanziaria trasferite al consorzio di bonifica ed alto Dittaino;

traversa di ponte Barca sul fiume Simeto: ultimata e funzionante (sistema Simeto-Lentini);

diga Lentini: ultimazione prevista entro 6 mesi; in corso di trasferimento la residua disponibilità finanziaria;

traversa di Scaletta sul Platani: utimata e funzionante (sstema Fanaco);

dga Pietrarossa: in corso di costruzione – disponibilità finanziaria trasferita al consorzio di bonifica di Caltagirone.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

LEONE, ANTONUCCI e QUARTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

la direzione compartimentale dell'Ente ferrovie dello Stato di Bari con dei programmi che mirano più a penalizzare la clientela ferroviaria che ad incentivare il rilancio del trasporto su rotaia, nella compilazione delle nuove tracce orarie che entreranno in vigore con il prossimo orario estivo il 28 maggio 1989, ha in-

spiegabilmente modificato la partenza del treno 3689 *ex* 4657 dalle ore 13,22 alle ore 13,57;

il suddetto treno in partenza da Bari Centrale e diretto a Taranto, è utilizzato dagli studenti universitari ionici pendolari, che si vedono costretti ad allungare la permanenza fuori casa;

che detto treno fu istituito per esplicita richiesta delle organizzazioni sindacali, le quali esperirono una indagine mirata tra gli studenti per il gradimento della partenza-arrivo e rientro in sede;

che il treno stesso fu pubblicizzato dalla Federazione unitaria dei trasporti su *depliant* –

se nell'ambito delle proprie competenze intende sensibilizzare l'Ente ferrovie dello Stato affinché venga ripristinato l'orario con partenza da Bari Centrale alle ore 13,22 ed arrivo a Taranto alle ore 14,50 così come richiesto dall'utenza. (4-13047)

RISPOSTA. — *L'ente ferrovie dello Stato ha riferito che l'orario di partenza del treno 3689* ex *34657 è stato differito alle ore 13,57 per aderire alle richieste pervenute dalla FIT/CISL di Taranto che con lettera dell'11 febbraio 1988 sollecitava, per gli studenti triestini, l'istituzione di una coppia di treni veloci sulla tratta Taranto-Bari per il collegamento con la sede universitaria di Bari, precisando inoltre che l'orario di partenza da Taranto avrebbe dovuto essere intorno alle ore 7,00 e da Bari intorno alle ore 14,00.*

Con l'entrata in vigore dell'orario invernale 1988-1989 l'ente provvedeva ad istituire i servizi richiesti, ma per motivi tecnici, la partenza da Bari del treno 34657 veniva fissata alle ore 13,22 e non intorno alle ore 14,00 come richiesto. Anche l'assessorato ai trasporti della regione Puglia, successivamente, sollecitava di ritardare alle ore 14,00 l'ora di partenza del predetto treno.

Pertanto, l'ente ferrovie dello Stato, non potendo accogliere tale richiesta per il persistere delle difficoltà di ordine tecnico, dava assicurazione all'assessorato medesimo che tale esigenza sarebbe stata considerata in sede di impostazione ed elaborazione dell'orario estivo 1989. Come in effetti è avvenuto.

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

LEONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se vi sia l'intendimento di provvedere all'illuminazione dello svincolo fra la parte terminale della tangenziale ovest di Milano e l'autostrada del Sole, atteso che esso è l'unico svincolo della citata tangenziale ad esserne privo ed in considerazione del futto che la zona risulta essere particolarmente soggetta a nebbie e foschie. (4-09327)

RISPOSTA. — *I lavori per l'illuminazione dell'interconnessione tra la tangenziale ovest di Milano e l'autostrada del Sole sono stati ultimati sul tratto della tangenziale di Milano mentre sono in via di completamento sul tratto autostradale. L'ultimazione dei relativi lavari è prevista entro il prossimo mese di aprile.*

Il Ministro dei lavori pubblici: Prandini.

LODI FAUSTINI FUSTINI, LORENZETTI PASQUALE, BARBERA, STRUMENDO, BENEVELLI e BASSANINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se risponda al vero che la maggior parte del bilancio dell'ONAOSI (Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani) in questi anni sia stato indirizzato ad investimenti immobiliari e mobiliari più che all'assistenza agli orfani;

se risponda al vero che con un contributo del 2 per cento i medici pagano all'ONAOSI la cifra pù alta di qualsiasi altra categoria per l'assistenza agli orfani;

se risponda al vero che l'assistenza ONAOSI, duplica prestazioni assistenziali per gli orfani erogate da ENPAM, ENPAF, INADEL;

a quali criteri di razionalità della spesa pubblica rispondono tali eventuali duplicazioni. (4-13086)

RISPOSTA. — *Il controllo sull'impiego delle risorse dell'ONAOSI, con sede in Perugia, spetta alla prefettura di Perugia, alla cui tutela e vigilanza l'ente è sottoposto. Il menzionato ente provvede ad erogare l'assistenza agli organi dei sanitari, unitamente all'INADEL, all'ENPAM e all'ENPAF, con prestazioni, peraltro, non cumulabili tra di loro anche se, nel caso in cui quelle dell'ONAOSI siano di livello inferiore, gli altri enti corrispondono la differenza fino a concorrenza della prestazione dovuta in base ai propri statuti. Per quanto concerne, poi, i contributi versati dai medici all'ONAOSI, effettivamente risulta che tali contributi sono superiori a quelli dovuti, allo stesso titolo, da altre categorie.*

Si precisa, altresì, che l'ONAOSI è compreso tra gli enti della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, pertanto, sottoposto alle procedure dettate dall'articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in quanto le funzioni da esso esercitate sono state trasferite alle regioni.

Peraltro, la procedura di estinzione non si è ancora conclusa a seguito di una sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio accogliendo il ricorso dell'ente, ha stabilito che lo stesso non è assoggettabile alle procedure del citato articolo 113, in quanto le prestazioni da esso erogate sono da ritenersi di natura previdenziale e non assistenziale. Contro la sentenza ha presentato opposizione la Presidenza del Consiglio ed il contenzioso è ancora pendente. È, comunque, da segnalare che in sede parlamentare pende apposita inziativa legislativa, volta a disciplinare la materia (atto Camera n. 3577).

Il Ministro del tesoro: Carli.

LODI FAUSTINI FUSTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che il Sacrario ai Caduti di Marzabotto per il significato emblematico che assume per tutte le generazioni è meta continua di visite di delegazioni italiane e straniere, oltre che degli abitanti del luogo – se è a conoscenza:

che al Sacrario è addetto un solo custode e che in caso di malattia, ferie, aspettative o festività del medesimo, il Sacrario ai Caduti viene chiuso, spesso senza neppure segnalarlo al sindaco di Marzabotto o al comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto;

che, recentemente, per evitare la chiusura del Sacrario, il comune di Marzabotto e il comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, hanno provveduto ad assumere un lavoratore precario, subbarcandosene le spese cui non erano tenuti;

se non ritenga opportuno dare disposizioni affinché eventuali assenze del custode, con conseguenti chiusure del sacrario siano tempestivamente comunicate al sindaco di Marzabotto ed eventualmente predisporre la sostituzione dei periodi di assenza del custode con militari di stanza a Bologna e provincia. (4-18343)

RISPOSTA. — *Si provvederà ad assegnare appena possibile un secondo custode al sacrario ai caduti di Marzabotto. Nell'attesa sono stati presi accordi con il comune per l'assunzione temporanea di personale precario mediante stipula di apposite convenzioni con onere a carico della Difesa. Ciò ha consentito di assicurare l'apertura del sacrario anche nei periodi di assenza del custode titolare.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi del differente trattamento del pensionato con pensione di riversibilità a carico dello Stato e di quello con le pensioni di riversibilità INPS, in materia di corresponsione di indennità integrativa speciale. Il pensionato dello Stato non percepisce infatti l'indennità integrativa speciale sulla pensione di

reversibilità del coniuge defunto mentre il pensionato dell'INPS beneficia della indennità del coniuge statale defunto.

(4-15755)

RISPOSTA. — *Tra le pensioni di riversibilità a carico dello Stato e quelle a carico dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS varia soltanto il metodo di calcolo per la corresponsione dell'indennità integrativa speciale o di altro emolumento collegato all'indice del costo della vita. Infatti, mentre nell'ordinamento statale l'indennità integrativa speciale – non compresa nel calcolo della pensione di riversibilità, determinata in misura percentuale sulla pensione diretta – è corrisposta in aggiunta alla pensione base, nel trattamento pensionistico di riversibilità a carico dell'INPS, invece, la pensine commisurata anche alla scala mobile conglobata nella pensione diretta.*

In sostanza, il trattamento di riversibilità corrisposto tiene conto dell'indennità integrativa speciale adeguata sulla base degli indici del costo della vita, sia che detto emolumento venga corrisposto quale assegno accessorio alla pensione di riversibilità, sia che esso faccia parte della base di computo della pensione medesima.

Il Ministro del tesoro: Carli.

MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

la stampa nazionale ha dato notizia dell'inchiesta in corso presso la magistratura di Firenze sul conto di taluni giudici in servizio a Bologna sul conto dei quali sarebbero emersi elementi di responsabilità circa la gestione « politica » del processo sulla strage di Bologna del 1980;

sempre in base alle notizie di stampa sembrerebbe che l'inchiesta di Firenze sia attualmente affidata al procuratore capo dottore Cantagalli e al procuratore aggiunto dottor Vigna;

il dottor Vigna, come è noto, ha avuto in questi anni stretti e cordiali rapporti con taluni dei magistrati bolognesi di cui si occupa l'inchiesta;

la particolare cordialità e consonanza di politica processuale ha avuto la sua più clamorosa manifestazione nell'episodio, verificatosi nel 1986, allorché il menzionato dottor Vigna fu incaricato di presentare alla stampa e al pubblico, presso la sede della stampa estera di Roma, il volume che pubblicava l'ordinanza di rinvio a giudizio con la quale si era conclusa l'istruttoria per la strage di Bologna;

tale inopportuno intervento del dottor Vigna in qualità di *sponsor* del volume fu scongiurato solo grazie ad un intervento dell'interrogante, che presentò in proposito al ministro di grazia e giustizia uno specifico atto di sindacato ispettivo;

il fatto comunque rimane ad indiscutibile testimonianza degli stretti collegamenti fra il dottor Vigna e il gruppo dei magistrati bolognesi di cui si sta occupando la nuova indagine fiorentina –:

quali valutazioni il Governo ritenga di dover fare sull'attuale coinvolgimento, se sussistente, del dottor Vigna nell'inchiesta di Firenze sopra più volte menzionata e se non si ritenga opportuno assumere iniziative che, attesa l'evidente posizione di incompatibilità del dottor Vigna rispetto all'inchiesta di che trattasi, valgono a scongiurare il sospetto che l'inchiesta medesima possa venire in qualche modo condizionata dal coinvolgimento nella stessa del citato giudice dottor Vigna. (4-15786)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica di Firenze, con riferimento all'interrogazione, ha comunicato di avere associato a se stesso (a seguito di una consapevole scelta discrezionale), nella conduzione delle attività istruttorie del procedimento di cui trattasi, il dottor Piero Luigi Vigna, procuratore aggiunto presso quell'ufficio, non appena gli atti pervennero dalla procura della Repubblica di Bologna.*

Al riguardo, questa Amministrazione, tenuto conto che la designazione del magistrato addetto all'ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 terzo comma del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 riveste carattere discrezionale, non ritiene sia integrato nella fattispecie alcun fatto suscettibile di valutazione in sede disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

MASTRANTUONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia vero che nell'ambito del procedimento penale n. 206 A 87 registro generale del giudice istruttore di Bologna sia stata dichiarata la nullità di ventuno intercettazioni telefoniche disposte dal pubblico ministero per lunghi periodi di tempo negli anni 1984-1985;

se gli risulti che il provvedimento di annullamento è stato motivato « per assoluta mancanza di motivazione di provvedimenti autorizzativi e dei provvedimenti di proroga »;

in caso affermativo, se ritenga che sussistano gli estremi per promuovere un procedimento disciplinare per un siffatto modo di esercitare la funzione giurisdizionale che, ad avviso dell'interrogante, presenta anche risvolti sotto il profilo della responsabilità contabile. (4-13946)

RISPOSTA. — *Questo Ministero ha richiesto al presidente della corte di appello di Bologna copia dei due distinti provvedimenti emessi dal giudice istruttore del tribunale di Bologna il 16 gennaio ed il 10 marzo 1989 nell'ambito del procedimento penale n. 206/A/87 del registro generale del giudice istruttore, con i quali è stata dichiarata la nullità di ventidue intercettazioni telefoniche disposte dal pubblico ministero negli anni 1984 e 1985. Dall'esame dei citati provvedimenti si desume che la nullità dei decreti autorizzativi delle ventidue intercettazioni telefoniche è stata disposta in quanto i predetti provvedimenti autorizzatori del pubblico ministero non sono stati ritenuti congruamente motivati con riferimento agli articoli 15 della Costituzione e 226*ter *codice di procedura penale.*

In particolare, non è stata ritenuta idonea a giustificare l'emissione dei decreti autorizzativi la semplice asserita esistenza di seri e concreti indizi consistenti in associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto tale asserzione non era integrata dalla precisa indicazione di tali elementi; del pari, è stato affermato che non vale a costituire motivazione il mero richiamo alle richieste di autorizzazione della polizia giudiziaria, poiché anche quest'ultime si esaurivano in espressioni generiche.

Tutto ciò premesso, questo Ministero osserva che le decisioni del giudice istruttore, anche se di contenuto diametralmente opposto a quelle precedentemente assunte dal pubblico ministero, si inseriscono nella normale dialettica processuale. La circostanza che il giudice istruttore abbia dichiarato la nullità dei decreti emessi dal pubblico ministero non consente, ad avviso di questa Amministrazione, di sindacarne il contenuto. Si tratta, infatti, di atti giurisdizionali i quali, com'è noto, non possono formare oggetto di rilievo disciplinare all'infuori delle ipotesi, nella specie non ricorrenti, di abnormità o di deliberato proposito di violare la legge.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

MATTEOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

la lista dei nominativi dei componenti la commissione che in data 1° giugno 1989 ha erogato le sovvenzioni ai *festival* musicali 1989;

qualità e cariche dei vari componenti della commissione;

la motivazione di ogni singola erogazione e di sovvenzione;

la lista dei *festival* esclusi dalla pubblica sovvenzione e le relative motivazioni che hanno determinato l'esclusione. (4-14502)

RISPOSTA. — *Nella riunione del 1° giugno 1989 erano presenti i componenti di cui all'allegato 1 (precisandosi peraltro che la commissione non* eroga *sovvenzioni ma esprime soltanto pareri non vincolanti, sebbene obbligatori).*

Si unisce (allegato 2) l'elenco dei festival esclusi dall'intervento statale nel corso dalla riunione sopra richiamata. Va anche in questo caso precisato che di vera e propria esclusione si può parlare soltanto al termine dell'esercizio, potendo prima di quel momento essere espresse nuove valutazioni ed istanze, in un primo tempo accantonate, sulla base di documentazioni più dettagliate o di riesami consentiti dall'articolo 3 della circolare 4 marzo 1986 n. 1 pubblicata in Gazzetta Ufficiale *del 27 marzo 1986.*

Per quanto concerne le motivazioni che hanno determinato la concessione dalle sovvenzioni o l'esclusione per alcune iniziative, si informa che:

1) il Ministero non si è discostato dal parere espresso dalla commissione centrale;

2) la commissione ha valutato le varie iniziative in base ai programmi ed ai bilanci preventivi, utilizzando inoltre una scheda informativa predisposta dagli uffici e compilata dai rappresentanti delle varie iniziative aspiranti all'intervento statale;

3) in particolare, per le istanze non accolte, è stata operata una valutazione comparativa con le altre iniziative beneficiate, ravvisandosi una inadeguatezza del rapporto tra costi ammissibili e necessaria qualificazione artistica del programma; sono stati altresì considerati il territorio, la densità delle iniziative musicali, la struttura organizzativa dell'anzianità delle associazioni musicali, nonché, comunque, tutti gli altri elementi richiamati nella richiamata circolare del 1986.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Rebulla.

MATULLI e MINOZZI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per conoscere – premesso che:

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 stabilisce i principi che regolano le sperimentazioni e le innovazioni di ordinamenti e strutture nella scuola stabilendo al 3° comma che annualmente il ministro della pubblica istruzione autorizzi con propri decreti le sperimentazioni;

l'articolo 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 stabilisce la validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, riconoscendone la « piena validità » secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione;

sin dal giugno 1983, il ministero della pubblica istruzione ha provveduto con proprio decreto a stabilire i criteri di corrispondenza richiamati al punto precedente per tutte le scuole che effettuano sperimentazioni *ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

sui diplomi rilasciati dagli istituti che effettuano sperimentazione, su esplicita richiesta degli ordini professionali, viene apposta la dicitura « per diploma di maturità..... si intende il diploma di..... rilasciato a conclusione dei corcispondenti corsi non sperimentali » (dalle norme ed istruzioni sugli esaini di maturità per l'anno scolastico 1982-1983 e segg.), ad ulteriore conferma di quanto sopra richiamato;

nel liceo scientifico statale « G. Ulivi » di Borgo San Lorenzo è autorizzata fin dal 1977 una sperimentazione relativa a quattro indirizzi, e precisamente: linguistico commerciale, edile-agrimensura, agricolo-forestale e al termine dei relativi corsi di studio quinquennali vengono rilasciati diplomi corrispondenti rispettivamente (ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974) alla maturità linguistica, alla maturità tecnica-commerciale (ragioniere), alla maturità edile (geometra) e alla maturità tecnico-agraria (perito agrario);

la corrispondenza di ciascuno dei suddetti diplomi, ai sensi dell'articolo 4

del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, è stabilita fin dal giugno 1983 con decreto del ministro della pubblica istruzione rinnovato ogni anno fino ad oggi;

il collegio dei periti agrari di Piacenza ha iscritto diplomati dall'istituto tecnico per geometri « Rondani » di Parma che ivi avevano frequentato corsi sperimentali per periti agrari istituiti ai sensi del già citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

il collegio dei periti agrari di Asti ha iscritto diplomati dall'istituto professionale statale agrario di Asti che ivi avevano frequentato corsi sperimentali per periti agrari istituiti ai sensi del succitato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

il collegio dei periti agrari di Lecce ha iscritto diplomati dell'istituto tecnico agrario « G. Presta » di Lecce, che ivi avevano frequentato corsi sperimentali per periti agrari denominati « Cerere » istituiti ai sensi del più volte citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, (vedi lettera del ministro della pubblica istruzione al ministro di grazia e giustizia);

il collegio dei periti agrari di Firenze ha rifiutato l'iscrizione a diplomati del liceo scientifico statale « G. Ulivi » di Borgo San Lorenzo, che ivi avevano frequentato corsi sperimentali per periti agrari istituiti sempre ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

malgrado sentenza completamente favorevole, emessa a seguito di ricorso legale proposto da due diplomati del suddetto istituto « G. Ulivi », dal tribunale civile di Firenze, il collegio dei periti agrari di Firenze persiste nel diniego, avendo proposto ricorso contro detta sentenza;

grave deterioramento dell'immagine dell'istituzione scolastica deriva da tali comportamenti e gravi difficoltà vengono così artificiosamente create alle famiglie e agli studenti, nonché ai neodiplomati –:

se non ritengano opportuno, nell'ambito dell'alta sorveglianza sugli ordini e collegi professionali, emanare una direttiva al collegio dei periti agrari perché cessi negli atteggiamenti pretestuosi e discriminanti nei confronti dei periti agrandiplomati presso il liceo scientifico statale « G. Ulivi » di Borgo San Lorenzo (FI), adeguando i propri comportamenti alle leggi vigenti e in particolare al combinato disposto dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e alle norme da essi derivate ed esplicitate con regolare decreto del ministro della pubblica istruzione soprattutto per quel che riguarda la corrispondenza tra i titoli di studio rilasciati al termine di corsi sperimentali e quelli rilasciati al termine di corsi normali, ammettendo quindi all'iscrizione senza ulteriori indugi i periti agrari diplomati presso il medesimo istituto, come peraltro già precisato e non applicato nella risposta scritta all'interrogazione proposta dall'onorevole Borri, n. 4-13135 del 20 gennaio 1986. (4-14774)

RISPOSTA. — *Il contenuto dell'interrogazione concerne il rifiuto da parte del collegio dei periti agrari di Firenze dell'iscrizione ai diplomati del liceo scientifico statale* Giotto Ulivi *di borgo San Lorenzo che ivi hanno frequentato corsi sperimentali, istituiti ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, ad indirizzo agricolo-forestale. A seguito di ciò taluni degli interessati, previo ricorso, con esito negativo, al consiglio nazionale dei periti agrari, hanno esercitato azione civile dinanzi al tribunale di Firenze che, con sentenza 16 dicembre 1988, ha accolto le domande proposte; il collegio dei periti agrari di Firenze ha interposto appello, il cui esito non è ancora noto. Il collegio nazionale dei periti agrari, interpellato in proposito, ha difeso la linea assunta dal collegio professionale locale argomentando che l'articolo 3 della legge n. 754 del 1969 e l'articolo 4 del decreto del Presidente*

della Repubblica n. 419 del 1974 devono essere interpretati nel senso che l'equipollenza dei titoli di studio, conseguiti all'esito di corsi sperimentali, deve intendersi limitata all'ammissione nelle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni, nonché ai corsi di laurea universitari.

Il Ministero della pubblica istruzione, anch'esso interessato al problema, dal suo canto ha precisato che gli istituti interessati alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione. Tale condizione, come si è detto, è stata soddisfatta nell'ipotesi in esame né si può sostenere che l'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica citato si ponga in contrasto, ovvero debba essere interpretato riduttivamente alla luce del disposto dell'articolo 3 legge n. 754 del 1969 (sperimentazione negli istituti professionali), per il quale al termine dei corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato e presso gli istituti tecnici è previsto che gli alunni sostengano un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitari.

Al di là della valutazione degli ambiti di rispettiva operatività delle due fonti normative in parola, occorre sottolineare come la norma da ultimo citata non pare certamente voler limitare l'equipollenza dei titoli di studio all'esito di corsi sperimentali ai fini unicamente dell'accesso a carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ovvero alle facoltà universitarie: il tenore letterale è reso evidente laddove viene usata la particella congiuntiva « e » per affermare non solo l'equipollenza ma anche la validità di tali titoli di studio ai fini, per l'appunto, dell'accesso a carriere delle pubbliche amministrazioni ovvero a facoltà universitarie.

Del resto, laddove l'articolo 3 della legge n. 754 del 1969 stabilisce l'equipollenza fra il diploma di maturità professionale conseguito in esito a corsi sperimentali e quello ottenuto presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo poi non consente, nella sua formulazione letterale, di interpretare tale equipollenza in senso riduttivo ad alcun fine né tanto meno, quindi, per escludere dal valore di tali titoli di studio quello abilitante all'iscrizione nel corrispondente albo professionale una volta che il ministro della pubblica istruzione abbia provveduto all'adozione del decreto di sua competenza.

Sono allo studio le opportune iniziative da assumere sul punto. Anche a seguito di quanto riterrà di intraprendere la procura della Repubblica di Firenze opportunamente portata a conoscenza della vicenda.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

MELLINI, CALDERISI, RUTELLI e d'AMATO LUIGI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano informati che i cittadini di Santa Lucia di Mentana, che hanno costituito un comitato per opporsi alla creazione di una megadiscarica di rifiuti urbani solidi in località Inviolata di Guidonia a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni, megadiscarica le cui poco chiare vicende hanno dato luogo ad altri atti del sindacato ispettivo di parlamentari di vari gruppi, sono oggetto di continue pressioni, intimidazioni e molestie da parte dei carabinieri di Guidonia di Mentana, che cercano di indurre i cittadini stessi a recedere dalla protesta, prospettando possibili gravi conseguenze;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di gravi forme di pressione sugli amministratori locali della zona effettuate, con atti che esulano per la loro forma e la loro sostanza dalle sue competenze, dal Pretore di Tivoli, dottor Croce. (4-08125)

RISPOSTA. — *Dalla documentazione trasmessa dal Ministero dell'interno risulta che effettivamente i cittadini di Santa Lucia di Mentana e di Guidonia hanno costi-*

tuito un comitato per opporsi alla realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani, e che la discarica – a cielo aperto – in località Inviolata del comune di Guidonia esiste dalla metà degli anni 70.

Il pretore di Tivoli, con ordinanza n. 5388/86 del registro generale del 27 settembre 1986, ne ordinava il sequestro per motivi igienici e di inquinamento del sottosuolo. Tuttavia, in data 12 gennaio 1988, essa veniva dissequestrata per consentire lavori di bonifica – appaltati alla società Ecologica Srl – al fine di renderla agibile per il fabbisogno del comune di Guidonia, previo nulla osta del competente assessorato della provincia di Roma.

La regione Lazio, però, con propria ordinanza del 1° luglio 1988, stabiliva che in detta discarica confluissero i rifiuti solidi urbani di ben 42 comuni del Lazio. I cittadini residenti nelle zone limitrofe attuavano, pertanto, numerose manifestazioni, tanto che l'ordinanza regionale veniva sospesa fino al 30 settembre 1988. Fino a tale data, quindi, soltanto il comune di Guidonia poteva smaltire i propri rifiuti nella discarica.

Precedentemente all'emissione della ordinanza regionale, i cittadini delle zone confinanti, venuti a conoscenza del progetto, avevano attuato alcune manifestazioni di protesta, tanto che in data 7 aprile 1988 il consiglio comunale di Guidonia aveva approvato, a maggioranza, un ordine del giorno relativo alla revoca della delibera di realizzazione della megadiscarica ed alla individuazione da parte dei tecnici di altri siti per lo smaltimento dei rifiuti solidi del comune di Guidonia, e per la realizzazione nella località Inviolata di un parco pubblico.

L'intervento dell'arma locale in relazione alle manifestazioni di protesta connesse alla realizzazione della megadiscarica è stato limitato al normale servizio di ordine pubblico in occasione delle manifestazioni stesse. In particolare la stazione di Guidonia è stata incaricata dal pretore di Tivoli di svolgere indagini in relazione ad un presunto interramento in località Inviolata di un numero imprecisato di fusti contenenti probabilmente rifiuti tossici, denunciato da alcuni cittadini di Santa Lucia di Mentana in data 6 giugno 1988. La notizia, comunque, secondo i risultati di successivi sondaggi effettuati, sarebbe stata infondata.

Detta stazione è stata, altresì, incaricata, sempre dal pretore di Tivoli, dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro di tutte le cose mobili predisposte da ignoti lungo la sede stradale della strada provinciale 50, che impedivano il libero transito sulla provinciale (strada di accesso alla discarica). Detta ordinanza è stata eseguita il 15 luglio 1988 di concerto con il personale della polizia di Stato di Tivoli.

Poiché in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro si doveva procedere alla identificazione delle persone che sostavano sulla strada impedendo l'accesso agli autocarri del comune di Guidonia carichi di rifiuti solidi urbani, sono state rilevate le targhe di tutti gli automezzi ivi parcheggiati, i cui proprietari sono stati identificati a cura dell'arma di Guidonia e Mentana. Si è trattato, quindi, di normali indagini di polizia giudiziaria, senza alcuna intimidazione o molestia da parte dei militari operanti.

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, dalla documentazione trasmessa dal presidente della corte di appello di Roma, risulta, altresì, che presso la pretura di Tivoli sono stati instaurati vari procedimenti penali aventi ad oggetto esposti di cittadini di Santa Lucia di Mentana che lamentavano che in località Inviolata di Guidonia si stavano effettuando lavori di risanamento non autorizzati e tendenti alla riapertura di una discarica per rifiuti solidi urbani dismessa a seguito di sequestro emesso dallo stesso pretore di Tivoli. In detti esposti venivano accusati gli amministratori del comune di Guidonia e i capi della igiene pubblica delle unità sanitaria locale RM/24 e RM/25 di omissione varie e non meglio specificati interessi.

Il pretore accertava che quanto esposto dai predetti cittadini non rispondeva al vero, e che anzi nella suddetta località si stavano compiendo lavori di risanamento in modo corretto e nella piena salvaguardia della salubrità ambientale, sotto lo stretto controllo delle autorità sanitarie ed ammi-

nistrative del comune di Guidonia e con la supervisione delle autorità tecniche provinciali. Tanto che il 21 giugno 1988 il presidente della giunta regionale emetteva ordinanza di riapertura della discarica stessa.

Su tali risultanze ed essendo pervenuta altresì denuncia-querela da parte del sindaco di Guidonia nei confronti di coloro che avevano lamentato presunte omissioni da lui commesse, unitamente alla giunta comunale, il pretore riuniva i vari procedimenti e il 26 aprile 1988 rimetteva gli atti al procuratore della Repubblica di Roma potendosi ravvisare negli esposti presentati estremi di reato, senza, peraltro, emettere comunicazioni giudiziarie, non essendo i reati da ravvisare di sua competenza.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

MELLINI, VESCE, RONCHI E RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere se siano informati del fatto che nel corso di un procedimento promosso ex articolo 700 del codice di procedura penale avanti al pretore di Tovoli dottor Croce, da cittadini di S. Lucia di Mentana e di Guidonia, per far fronte al danno ambientale ed igienico conseguente la maxidiscarica di Guidonia località Inviolata, discarica dapprima sequestrata dallo stesso pretore e quindi da questo fatta riaprire per la « bonifica » rimasta inattuata e condotta in modo sconcertante da tale società a.r.l. « Ecologia », i cittadini ricorrenti si sono visti porre a carico un anticipo di lire 20.000.000 per una maxiperizia affidata a ben sei periti (dopo che l'apertura di essa era stata disposta in base ad una certificazione di sei righe del medico della USL RM 25) mentre gli stessi periti hanno fatto sapere che prevedono di richiedere un compenso che, per solo due di essi supererebbe i 100.000.000.

Chiedono di conoscere quali valutazioni possono essere espresse sul fatto e quali accertamenti, per iniziative nell'ambito delle rispettive competenze, si intendono adottare. (4-12037)

RISPOSTA. — *Il 30 novembre 1988, un gruppo di 135 cittadini presentava un ricorso* ex *articolo 700 del codice di procedura civile per ottenere l'adozione di provvedimenti di urgenza idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito atti ad impedire presunte esalazioni ed immissioni nocive provenienti da una discarica di rifiuti solidi urbani gestita dalla Ecologica Srl nella zona di via della Inviolata in Guidonia.*

Instauratosi il contraddittorio nei confronti della Ecologica Srl, del comune di Guidonia e del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto, la Ecologica Srl, pur contestando gli assunti dei ricorrenti, proponeva regolamento di giurisdizione dinanzi le sezioni unite della corte di cassazione, per cui il processo veniva sospeso. I ricorrenti, tuttavia, insistevano perché venisse espletata perizia volta ad accertare o meno la sussistenza di quanto lamentato.

Il pretore, secondo il combinato disposto di cui agli articoli 41 – 48 del codice di procedura civile, anche se in costanza di ricorso per regolamento di giurisdizione, riteneva che la perizia richiesta fosse atto urgente e pertanto ne disponeva l'espletamento e, considerata la complessità e delicatezza delle indagini così come prospettate dai ricorrenti, nominava ex *articoli 61 – 191 del codice di procedura civile, un collegio di consulenti tecnici che richiedeva un fondo spese di lire 40 milioni, ridotto dallo stesso pretore a lire 20 milioni.*

Quanto sopra premesso, si ritiene che, pur essendo considerevole l'acconto concesso ai periti dal dottor Giuseppe Renato Croce, esso, allo stato, debba considerarsi congruo se correlato al numero ed alla qualificazione dei consulenti nominati nonché alla complessità degli accertamenti disposti, intesi a verificare la esistenza di esalazioni e di immissioni nocive all'ambiente provenienti dalla discarica dei rifiuti solidi urbani gestita dalla Ecologica Srl ed autorizzata dalla regione Lazio.

Essendo stata disposta tale consulenza tecnica d'ufficio nel quadro di un ricorso ex *articolo 700 del codice di procedura civile, la relativa spesa è stata posta provvisoriamente a carico dei ricorrenti-richie-*

denti, che risultano essere 135. Allo stato, pertanto, non appaiono ipotizzabili elementi disciplinarmente valutabili a carico del dottor Croce.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

MENSORIO e PICCIRILLO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere – premesso:

che la « Processionaria » nome volgare della larva di una farfalla, la Thaumatopea Pityocampa, infesta da tempo con gravissimi danni i pini delle province di Napoli e Caserta (con particolare tropismo verso quelli di Capri e dell'area Vesuviana) che costituiscono peraltro un patrimonio di notevole valore paesaggistico ed ambientale;

che la « Processionaria » oltre che temibile parassita dei pini, rappresenta un grave pericolo per gli abitanti e soprattutto per i bambini, essendo il corpo delle larve ricoperto di peli velenosissimi che a contatto con la pelle provocano fastidiose orticarie, crisi asmatiche e, se penetrano negli occhi, determinano infiammazioni croniche delle congiuntive e dell'iride con rischio anche di cecità;

inoltre, che non è necessario venire a contatto con le larve per subirne le conseguenze, in quanto il vento dissemina i peli con rischio prevalente per le scolaresche degli edifici ubicati nelle pinete come a Cercola, Portici, a Torre del Greco eccetera;

che la conferma della gravità della situazione è venuta anche dagli esperti del Consorzio Fitosanitario, i quali a seguito di molteplici sopralluoghi hanno pure approntato uno specifico programma di intervento rimasto ancora disatteso nonostante pressanti denunce di sindaci, cittadini, stampa –:

se non ritenga opportuno adottare con immediatezza un apposito provvedimento, come già fatto con l'ordinanza n. 1669/FPC dell'8 marzo 1989, per fronteggiare gli attacchi parassitari della « Processionaria » nelle pinete pugliesi. Si rende, dunque, quanto mai improcrastinabile anche per le due province della regione Campania un intervento Ministeriale che, utilizzando i fondi necessari peraltro già esistenti, possa scongiurare la paventata devastazione delle meravigliose pinete di Napoli e Caserta, e le nocive conseguenze sulla salute dei cittadini in special modo dei bambini. (4-18179)

RISPOSTA. — *La regione Campania segnalava a suo tempo la presenza di gravi infestazioni da processionaria del pino e richiedeva un finanziamento straordinario di lire 4.280.400.000 per la realizzazione di un piano triennale volto a debellare il fenomeno in atto. Nel quadro delle attività di coordinamento attinenti a questo Dicastero, ed in considerazione che il problema segnalato investe gran parte del territorio nazionale, si è provveduto a trasmettere la predetta richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

La predetta Amministrazione, ha rappresentato la impossibilità di provvedere direttamente al finanziamento richiesto, in quanto la competenza per gli interventi fitosanitari è demandata alle regioni.

Il predetto Ministero ha, peraltro, reso noto che, in attuazione del piano forestale nazionale, la somma approvata dal CIPE con delibera del 2 maggio 1989, destinata alla regione Campania per tutti gli interventi a carattere forestale, ammonta a lire 6.600.000.000.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Lattanzio.

MENZIETTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere – premesso che:

la ditta Lagostina 80 si è insediata nel 1974 nel territorio del comune di Maltignano nell'ambito del nucleo industriale di Ascoli Piceno, raggiungendo un livello occupazionale di 176 unità;

nel corso degli ultimi anni le unità impiegate sono scese a 122, pur avendo la ditta utilizzato la cassa integrazione guadagni;

recentemente ha avviato le procedure di licenziamento di 28 operai e 11 impiegati;

la stessa ditta, nel processo di ammodernamento tecnologico dell'azienda di Ascoli ha realizzato un impianto di battitura fondi finanziato dalle leggi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

dallo stesso impianto ha prelevato e trasferito ad Omegna (Novara) in prestito d'uso gli stampi da cm. 22 che avrebbero assicurato una maggiore produzione annua di circa 150.000 unità di prodotto con una occupazione di oltre 25 unità –:

quali siano i finanziamenti a fondo perduto e terzo agevolato ottenuti dalla ditta Lagostina 80 e quali i livelli occupazionali previsti;

se il trasferimento ad Omegna degli stampi da cm. 22 dell'impianto di battitura dell'azienda di Maltignano non venga giudicato un attacco all'occupazione che costituisce una delle priorità delle leggi di incentivazione agli investimenti nel sud e nel caso specifico una precisa violazione degli impegni assunti;

quali iniziative intende assumere per il rispetto delle leggi, delle loro finalità e dei livelli occupazionali. (4-16141)

RISPOSTA. — *Sulla base degli elementi forniti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Per l'impianto di Maltignano in provincia di Ascoli Piceno, alla ditta Lagostina 80 sono state concesse le seguenti agevolazioni finanziarie:*

In data 9 agosto 1974, sulla base dell'istruttoria della Banca nazionale del lavoro per un programma di nuovo impianto, la ex *Cassa per il mezzogiorno concedeva la agevolazioni previste dalla legge n. 853 del 1971 e più precisamente, a fronte di investimenti fissi di lire 1.424.895.000, un contributo in conto capitale di lire 642.022.000.*

La pratica è stata definita a seguito di regolare collaudo ed il contributo è stato erogato a saldo il 21 ottobre 1975 per un importo complessivo di lire 641.903.000.

In data 7 novembre 1977, la ex *Cassa, sulla base dell'istruttoria dell'ISVEIMER per un programma di ampliamento proposto dalla ditta, concedeva le agevolazioni previste dalla legge n. 853 del 1971 e più precisamente, a fronte di investimenti fissi pari a lire 1.392.250.000 un contributo in conto capitale di lire 628.012.000. A seguito di regolare collaudo, il contributo è stato erogato a saldo l'11 luglio 1980 per un ammontare complessivo di lire 625.588.000.*

In data 10 febbraio 1983 la cessata Cassa per il mezzogiorno sulla base dell'istruttoria dell'ISVEIMER per un programma di ampliamento proposto dalla ditta, concedeva, in base alla legge n. 183 del 1976 a fronte di investimenti fissi pari a lire 1.116.131.000, un contributo in conto capitale di lire 401.807.000. La pratica è stata definita a seguito di regolare collaudo ed il contributo è stato erogato a saldo il 23 ottobre 1989 per un ammontare complessivo di lire 401.807.000.

In data 29 marzo 1988, la medesima ditta ha presentato una domanda di finanziamento in base alla legge n. 64 del 1986, per un ammodernamento dell'impianto comportante una spesa di lire 2.277.100.000.

In data 8 settembre 1989 l'ISVEIMER ha trasmesso l'istruttoria all'Agenzia per il mezzogiorno. Prima di sottoporre la pratica al comitato di gestione per la concessione delle agevolazioni, si sta provvedendo, attraverso l'ISVEIMER, a chiarire la situazione dell'impianto di Maltignano alla luce di quanto segnalato nell'interrogazione.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

MOMBELLI, MOTETTA, MANNINO ANTONINO e CAPECCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

in data 10 ottobre 1989 a Cameri (Novara) un F 104 del 53° stormo è precipitato in fase di decollo causando la morte del pilota;

i resti del velivolo si sono sparsi nell'area di un chilometro arrivando a lambire l'abitato;

tali incidenti si verificano con una frequenza preoccupante (pare 16 in 25 anni);

dalla comunicazione inviata dal sindaco di Cameri al prefetto di Novara sembra dedursi che gli aerei in fase di decollo e di atterraggio passano sopra l'abitato –:

quale risulti, dalle inchieste aperte, la dinamica dell'incidente;

se e quali provvedimenti si siano presi o si conti di prendere per prevenire il verificarsi di tali incidenti;

se corrisponde al vero che vi sia un passaggio di aerei sopra le case del centro abitato e se, in caso affermativo, non pensi di adoperarsi per il rispetto assoluto dei corridoi di decollo e atterraggio. (4-17275)

RISPOSTA. — *Per l'incidente di volo cui si riferisce l'interrogante, l'inchiesta tecnico-amministrativa è ancora in corso e, quindi, non si possono dare indicazioni sicure sulla dinamica e sulle cause dell'incidente. Al sindaco di Cameri, che aveva chiesto assicurazioni circa il rispetto delle norme di sicurezza durante le fasi di decollo e di atterraggio sull'aeroporto di Cameri, è stato confermato che le procedure di decollo ed atterraggio, improntate a criteri di massima sicurezza, tengono conto dell'ubicazione dei centri abitati evitandone rigorosamente il sorvolo e che il personale pilota si attiene scrupolosamente a tali procedure. Della risposta è stato informato il prefetto di Novara.*

La manifestazione aerea di Cameri si ripete mediamente ogni otto anni e si svolge nel rispetto delle norme e limitazioni imposte dalle procedure in vigore sulla base ospitante. Quella del 1988 ha ottenuto peraltro il pieno consenso delle autorità e della popolazione del luogo.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

MONELLO e AMODEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere – premesso che

alle 8 di mattina di giovedì 15 settembre una tromba d'aria di considerevole potenza, partita dal mare, ha devastato le campagne di Vittoria e Acate e colpito successivamente gli abitati di Vittoria e Comiso esaurendo la sua forza distruttiva nelle campagne e nelle periferie di Ragusa, provocando gravi distruzioni alle abitazioni civili e alle infrastrutture ed edifici pubblici, danni a insediamenti produttivi agricoli, industriali, commerciali, artigianali nelle campagne e nei centri cittadini di Vittoria e Comiso, causando il ferimento di decine di persone soprattutto a Comiso;

i danni provocati sono stati stimati in oltre 100 miliardi, senza considerare il fermo delle quattro segherie di marmo di Comiso completamente distrutte, che davano lavoro a circa 60 operai, danni tali pertanto da non potere essere riparati dagli enti locali e dai cittadini stessi –:

se non ritengano opportuno, come in altre circostanze, censiti i danni, assumere al più presto iniziative anche di ordine legislativo afflnché vengano stanziate le somme necessarie alla ricostruzione, intervenendo a rifondere gli enti locali e i privati del danno subito, con particolare riguardo per gli impianti produttivi agricoli, artigianali, commerciali, industriali distrutti o danneggiati, prevedendo per gli operai dipendenti dalle se-

gherie distrutte la CIG fino a quando le aziende non saranno nelle condizioni di riprendere l'attività. (4-08409)

RISPOSTA. — *Nel febbraio 1989 la regione Sicilia ha proposto l'attivazione degli interventi del fondo di solidarietà nazionale per i danni prodotti dalla tromba d'aria del 15 settembre 1988, nei comuni di Vittoria, Acate, Comiso e Ragusa.*

Previa istruttoria della richiesta regionale, è stato emesso il decreto ministeriale di declaratoria dell'avversità di cui trattasi, in data 8 aprile 1989, n. 589 (Gazzetta Ufficiale *del 20 aprile 1989, n. 92).*

Le aziende agricole danneggiate, ricadenti nei territori agricoli delimitati dalla stessa regione, possono accedere alle provvidenze recate dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i suddetti danni e per altri contemplati nel secondo prelevamento e riparto del 1989, è stata assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 8.110 milioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

NICOTRA e TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

la legge 10 maggio 1983, n. 212, sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza è stata approvata dopo un lungo e travagliato *iter* parlamentare e nonostante il parere contrario espresso dal COCER all'allora atto Senato n. 1460 del 1981;

la predetta legge n. 212 del 1983, si presenta del tutto anacronistica, restrittiva e sperequativa, ad eccezione dell'articolo 52, che prevede l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli interessati in seguito a corsi di formazione professionale e sulla base delle previste disposizioni normative, peraltro mai attuato;

i capi I, II, e III del Titolo III della legge n. 212 del 1983, hanno causato innumerevoli ed inammissibili ingiustizie ai sottufficiali compresi nel 2° terzo e nel 3° terzo degli idonei iscritti nei quadri di avanzamento di ogni valutazione, senza tenere conto del corso di formazione, dell'anzianità e dell'esperienza maturata nonché del livello di cultura conseguito;

l'avanzamento a scelta comparativa penalizza moltissimi sottufficiali meritevoli e solo istituendo il duplice istituto di avanzamento ad anzianità e per concorso interno si vuole garantire, da un lato, la normale progressione di carriera a tutti i sottufficiali che non abbiano cause ostative per la promozione e, dall'altro lato, la possibilità ai meritevoli di trarne i giusti riconoscimenti;

l'attuale procedura di avanzamento, determinata dalla vigente normativa, ha creato e crea continuamente insoddisfazione e segni di sfiducia nelle istituzioni, le quali dovrebbero tutelare i sottufficiali, riconoscendo loro una giusta certezza nel diritto;

non si può ignorare il criterio di avanzamento attualmente vigente nella Polizia di Stato, che consente ai sovrintendenti una sicura progressione nella carriera;

si ritengono urgenti ed indispensabili appositi interventi governativi e parlamentari –:

se si ritenga di presentare un disegno di legge che rispecchi l'elaborato del massimo organo elettivo del personale militare (veggasi delibera n. 5 approvata il 19 gennaio 1989 dal COCER in sessione congiunta);

se si ritenga, per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, di attuare il criterio di avanzamento attualmente vigente per i sovrintendenti della Polizia di Stato, che consente maggiore certezza normativa nonché una migliore progressione di carriera;

quali iniziative si intendano mettere in atto per abrogare o modificare la legge 10 maggio 1983, n. 212, che offusca il prestigio ed il decoro delle Forze e dei Corpi Armati ed offende la dignità dei sottufficiali. (4-15767)

RISPOSTA. — *Per eliminare gli incovenienti cui ha dato luogo l'applicazione di talune norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, è stato da tempo messo allo studio un progetto di revisione di detta legge. A seguito di incontri intervenuti con rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER), è stato definito un pacchetto di possibili modifiche, che tiene il massimo conto possibile di quanto sostenuto dal menzionato organo di rappresentanza nella delibera n. 5 del 19 gennaio 1989. Il progetto di revisione sarà messo a punto sollecitamente e inviato al concerto interministeriale.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

NICOTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il giovane Antonino Zappalà nato a Catania il 26 settembre 1967 in atto in servizio di leva al 232° Battaglione « Sedalto » 2ª compagnia Caserma Trieste in Casarsa della Delizia (Pordenone), ha chiesto con motivata istanza l'avvicinamento in Sicilia (Catania o Siracusa) in quanto la madre, vedova, è praticamente cieca ed è sola e quindi la saltuaria presenza del giovane potrebbe sortire quella prestazione di conforto che uno stato umano non può impedire –:

se non intenda accertare i ritardi nell'accoglimento della istanza di avvicinamento. (4-17259)

RISPOSTA. — *L'istanza di avvicinamento presentata dal militare Antonino Zappalà per assistenza morale e materiale alla madre vedova non ha trovato possibilità di accoglimento, in quanto la situazione familiare rappresentata non è risultata di gravità tale da giustificare l'adozione di un provvedimento di eccezione. La madre del militare, infatti, non è affetta da malattia grave o incurabile e l'assistenza alla stessa potrebbe comunque essere prestata da altro figlio celibe ventiquatrenne residente nel medesimo comune.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

NICOTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che il giovane Salvatore Cavalieri, nato a Vittoria l'11 aprile 1970 militare di leva presso la Caserma Libroia A.S.P.Z. 2° battaglione SMICA V compagnia 1° plotone di Nocera Inferiore è affetto da otite cronica con menomazione gravissima dell'udito e ciò a causa di un grave incidente stradale occorso al giovane –:

se non intenda fare sottoporre il giovane ad una visita collegiale per accertare la menomazione e stabilire se rientra tra le malattie di esonero dal servizio militare. (4-17260)

RISPOSTA. — *Il militare Salvatore Cavalieri è stato sottoposto ad accertamenti sanitari presso l'ospedale militare di Caserta per i denunciati disturbi dell'apparato uditivo. Sottoposto ad un ciclo di cure è stato dimesso con provvedimento medico legale d'idoneità con coefficente 4 nell'apparato otorino.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

NICOTRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che il giovane Salvatore Sirna, nato a Caltagirone l'11 marzo 1969, è stato precettato per il servizio di leva e inviato alla scuola militare paracadutismo di Pisa, ove dovrà presentarsi il 12 dicembre, nonostante avesse in tempo debito fatto presente, inviando relativa documentazione alla direzione generale DIFE-LEVA, che, ricoprendo dal 28 maggio 1989 la carica pubblica elettiva di consigliere comunale al comune di Caltagirone, desiderava essere destinato al luogo più vicino al predetto comune, che

non poteva non essere che il distretto di Catania – quale urgente provvedimento intenda adottare per assicurare al giovane di espletare il pubblico mandato elettivo. (4-17299)

RISPOSTA. — *Sono state impartite disposizioni perché il militare Salvatore Sirna sia avviato ad un centro addestrativo in Trapani per la successiva assegnazione ad un ente di stanza in Catania.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

PARIGI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che da mesi, attraverso la stampa e le dichiarazioni degli stessi interessati, la pubblica opinione ha appreso come le industrie Cogolo di Udine di fatto siano fallite in quanto paralizzate da una massa passiva di alcune centinaia di miliardi superiore all'attivo patrimoniale – quale valutazione esprima ai fini dell'esercizio delle proprie competenze istituzionali circa l'atteggiamento del tribunale di Udine che non ha ancora ritenuto di intervenire, a tutela dei creditori tutti, ai sensi della legge fallimentare, non valendo a giustificazione di tale inerzia la proclamata volontà di difendere i posti di lavoro, dal momento che questi, ove l'azienda relitta interessasse a qualcuno, potrebbero essere attivati da una società di gestione, la cui operatività prescinderebbe dalla dichiarazione di fallimento della Cogolo. (4-14205)

RISPOSTA. — *Il gruppo Cogolo fino ai primi mesi del 1989 era considerato uno dei più importanti della regione, con notevoli lavori ed attività anche all'estero, i primi articoli apparsi sulla stampa, riguardanti le imprese Cogolo, davano notizie di una momentanea crisi di liquidità (dovuta principalmente a ritardi negli incassi di notevoli somme), peraltro facilmente sanabile con la ristrutturazione dell'impresa e con l'intervento di altri gruppi, mediante apporto di capitali. Le molteplici e complesse trattative per tali interventi si protrassero per alcuni mesi.*

In tale fase l'intervento del tribunale di Udine – peraltro limitato esclusivamente alla dichiarazione di fallimento d'ufficio – era impraticabile per motivi giuridici oltre che sociali e di opportunità. Non esisteva, infatti, alcuna prova concreta dello stato di insolvenza (mancando protesti, esecuzioni, istanze di fallimento, ecc.), e peraltro negli stessi articoli dei giornali si riferiva che la questione Cogolo entro breve termine si sarebbe positivamente risolta con l'accordo ed il consenso degli istituti bancari e degli altri creditori.

E comunque una procedura fallimentare in tale fase sarebbe stata dannosa per gli stessi creditori, anche perché avrebbe provocato la fine di ogni trattativa per il salvataggio delle imprese Cogolo, la cui conclusione appariva molto vicina. Inoltre avrebbe comportato il licenziamento di circa 1500 persone ed avrebbe avuto comunque una ripercussione quanto mai negativa nell'opinione pubblica. Col passare del tempo, però, la situazione si presentava sempre più pesante, fino a diventare grave nel mese di maggio 1989 quando le passività che in precedenza venivano indicate con cifre incerte ed oscillanti venivano, dai mezzi di informazione, concordemente ed uniformemente precisate nella notevole cifra di quattrocento miliardi circa e le trattative, pur continuando, apparivano di difficile conclusione.

Il 29 maggio 1989 veniva depositata in cancelleria da parte della Eptaconsors spa la prima istanza di fallimento nei confronti della Concerie Cogolo spa di Zugliano.

Ottenuta, con tale istanza, la possibilità di agire, il citato tribunale si attivava per portare a termine la procedura nel più breve tempo possibile; infatti, nella stessa data venivano richieste le rituali informazioni alla camera di commercio ed al nucleo di polizia tributaria di Udine. Il successivo 5 giugno veniva inviata la convocazione del debitore avanti al giudice delegato per l'udienza del 28 giugno 1989. Il 13 ed il 28 giugno venivano presentate altre due istanze di fallimento.

Si disponeva, quindi, per il 29 giugno 1989 l'udienza davanti al tribunale in camera di consiglio con la comparizione di

tutti i creditori istanti e del rappresentante legale della spa Concerie Cogolo. In tale udienza il debitore preannunciava la presentazione di domanda per l'ammissione al concordato preventivo. Sentite le parti e valutata la situazione del gruppo Cogolo, il tribunale fallimentare disponeva la convocazione in camera di consiglio, per l'udienza del 5 luglio 1989, dei legali rappresentanti delle società coinvolte: Concerie Cogolo spa, Cogolo Udine spa, Cogolo Engineering spa, PRO.TE.CO spa e dei creditori istanti.

In detta udienza collegiale il tribunale, preso atto del deposito in cancelleria, avvenuto lo stesso giorno, delle istanze per l'ammissione delle società Concerie Cogolo spa e Cogolo Udine spa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, rinviava all'udienza collegiale del 6 luglio successivo per l'esame delle domande. In quest'ultima udienza collegiale, con l'intervento del pubblico ministero, venivano discusse le due domande e l'intera complessa situazione delle società del gruppo Cogolo.

Quindi il tribunale, sciogliendo subito la riserva formulata al termine dell'udienza, emetteva i seguenti provvedimenti: decreto di rigetto delle istanze di fallimento; decreto di inammissbilità, per difetto delle condizioni di legge, delle proposte di concordato preventivo; sentenza in base alla legge 3 aprile 1979, n. 95 (che esclude la procedura fallimentare) con la quale – ricorrendo i presupposti e le condizioni previste in detta normativa – veniva dichiarato lo stato di insolvenza delle società Cogolo Udine spa, Concerie Cogolo spa, Cogolo Engineering spa, PRO.TE.CO spa, e l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria. Veniva, altresì disposta l'apposizione dei sigilli agli uffici amministrativi delle società. Tale incombente era eseguito dal giudice delegato il giorno 8 luglio ed in pari data veniva, via telefax, comunicata la sentenza al Ministero dell'industria e del commercio. In data 10 luglio 1989 la cancelleria provvedeva alla pubblicazione di tutti i provvedimenti emessi.

Dalla lettura di quanto riferito dal presidente del tribunale di Udine risulta evidente che a carico dei magistrati del citato tribunale non sono ravvisabili omissioni o ritardi nell'espletamento della procedura avviata il 29 maggio 1989 mediante deposito di istanza di fallimento da parte della Eptaconsor spa nei confronti della spa Concerie Cogolo di Zugliano, e che anzi – come sottolineato dallo stesso presidente – non appena si è reso possibile, l'intervento del tribunale è stato portato avanti, nel rispetto delle formalità e garanzie previste dalla legge, in maniera tempestiva, efficàce e celere nonostante la complessità e l'importanza della procedura.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere – premesso che il professore Torregrossa, presidente della Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno, nel corso di una sua audizione dinanzi alla Commissione bicamerale di controllo sul Mezzogiorno nell'ambito della indagine conoscitiva in corso sugli enti di promozione, ha affermato che a suo avviso (reso già noto anche al Ministro) anche per le perdite registrate dalla FINAM debba farsi luogo ad accertamenti approfonditi (cosi come è avvenuto per l'ITALTRADE, poi posta in liquidazione) –

quale fondamento abbiano le responsabili preoccupazioni del professore Torregrossa e se comunque siano state disposte indagini, quali esiti esse abbiano avuto ed a quali conclusioni esse possano portare o abbiano portato. (4-08948)

RISPOSTA. — *L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con propria deliberazione del 16 novembre 1988, ha conferito a due esperti l'incarico di procedere ad una indagine sulla situazione finanziaria e sulla formula operativa adottata dall'ente di promozione FINAM. L'agenzia ha comunicato di aver ricevuto sul finire del 1989 la relazione degli esperti, in corso di trasmissione al ministro per il Mezzogiorno, con la quale risultano confer-*

mate le preoccupazioni circa la gestione operativa della finanziaria agricola.

Dal canto suo il ministro per il Mezzogiorno ha ritenuto di costituire, in data 20 dicembre 1989, una apposita commissione, composta di membri altamente qualificati, con lo scopo di acquisire elementi di informazione e valutazione circa la situazione generale di tutti gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

PARLATO e MANNA. — *Al Governo.* — Per conoscere – premesso che:

analizzando la serie storica dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti nel decennio 1978-1988 – dopo la riforma della finanza puabblica del 1977 che garantiva agli enti locali le risorse necessarie per giungere al pareggio dei bilanci – si evince che l'assicurazione che il 50 per cento dei trasferimenti statali andasse alle regioni meridionali era un clamoroso *bluff*, giacché i mutui risultano essere stati erogati in misura proporzionale alla popolazione residente, con una media del 64 per cento circa al nord e del 36 per cento circa al sud. Ciò a causa della decisione, contraddittoria con la propagandistica, conclamata volontà di annullare il *gap* economico-sociale nord-sud, di far cessare il rimborso a pie' di lista degli oneri di ammortamento e la determinazione di un limite annuale ai trasferimenti;

la diversa e spesso carente organizzazione degli uffici tecnici ed amministrativi, l'*impasse* causate da crisi politiche, lotte e veti reciproci tra gruppi industriali e di potere, partitici e non, l'ingerenza della malavita, moltiplicano tempi di realizzazione e costi delle opere finanziate al sud nei confronti di quelle del nord, per cui il divario economico si accentua ancor più e gli annosi problemi del sottosviluppo sociale si ingigantiscono nelle zone meridionali:

infine, la cattiva gestione dellerisorse da parte degli « uomini dei partiti » che in molte zone « occupano » le istituzioni con concezioni arroganti, personalistiche e corrotte della cosa pubblica e avviliscono la società meridionale e rendono vana l'attesa di risposte adeguate ai suoi bisogni ed alle sue aspirazioni da parte dei pubblici amministratori locali –:

quali serie iniziative intenda assumere per « riconvertire » il *trend* negativo degli enti locali meridionali nei confronti di quelli settentrionali, garantendo un trattamento finanziario finalmente almeno paritario;

in che modo ritenga di garantire – al riguardo – la trasparenza, l'oculatezza, la redditività delle attività finanziarie degli enti locali, soprattutto al sud, laddove, a parità di investimenti, si realizzano molte meno opere pubbliche che al nord;

se non si ritenga di dare vita ad un meccanismo di indagine approfondita sugli sprechi di risorse e le « emorragie » di pubblico danaro, sia legittime che non, che avvengono in quasi tutti gli enti locali del sud a danno delle popolazioni governate, sottoposte a continui « balzelli » riparatori della inconsistenza e malafede dei pubblici amministratori.

(4-12860)

RISPOSTA. — *L'attuazione della programmazione legislativa, secondo la quale la Cassa depositi e prestiti avrebbe dovuto garantire, nel periodo 1978-1988, mutui agli enti locali meridionali per un importo pari al 50 per cento dei* plafonds *fissati per ciascun esercizio, ha trovato le maggiori difficoltà nella mancata o non corretta e tempestiva presentazione delle richieste di finanziamento da parte degli enti interessati. Tale situazione ha ripetutamente indotto l'istituto, negli ultimi mesi di ciascun anno, ad accogliere le istanze regolarmente inoltrate dagli altri enti mutuatari, al fine di evitare il duplice inconveniente di un'inutile compressione dei finanziamenti agli enti più attivi e di una sensibile riduzione dell'attività creditizia della cassa.*

Per quanto concerne, poi, le altre questioni sollevate, il Ministero dell'interno, per quanto di competenza, ha riferito che, dai dati in suo possesso, risulta che negli ultimi anni i comuni meridionali hanno sempre ricevuto trasferimenti erariali per spese di funzionamento superiori rispetto alla media nazionale; in particolare, per il 1989, tali trasferimenti sono stati superiori, rispetto alla media, del 10,93 per cento.

Le leggi di finanza locale e, relativamente al 1989, l'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, hanno previsto anche per il fondo sviluppo investimenti un tetto massimo di contribuzione erariale per ogni comune, in base al numero esatto di abitanti e alla fascia demografica di appartenenza. La contribuzione viene erogata ad istanza degli enti interessati, corredata da apposita certificazione.

Si osserva, inoltre, che i comuni meridionali ricevono contributi, a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, inferiori del 38,93 per cento rispetto alla media nazionale. Tale sensibile divario, peraltro, è dovuto a mancata richiesta, o ad insufficiente istruttoria delle domande di attivazione dei mutui per far fronte alle spese di investimento, sebbene gli enti avrebbero potuto o potrebbero tuttora usufruire, sia pure parzialmente, del rimborso statale degli oneri di ammortamento dei mutui eventualmente contratti per la realizzazione di opere e servizi, ai sensi della vigente normativa di finanza locale che disciplina l'erogazione, da parte del Ministero dell'interno, del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali.

Occorre, altresì, sottolineare che la realizzazione di opere pubbliche comporta ingenti oneri di gestione e di manutenzione i quali, gravando sui bilanci degli enti locali, costituiscono una delle principali cause della situazione deficitaria in cui si trovano molti comuni. Ne consegue che i comuni nel meridione (i quali, come è noto, rappresentano una percentuale notevole, a livello nazionale, dei comuni in situazione di deficit finanziario) non sempre sono in grado di realizzare adeguate opere di investimento, non avendo sufficienti disponibilità di bilancio per coprirne le relative spese di funzionamento. Il Ministero dell'interno ha, infine, soggiunto che esula dai suoi poteri emanare direttive sulla politica di spesa o, più in generale, sulle scelte di ordine amministrativo-gestionale effettuate e deliberate dagli enti locali, in quanto tali controlli rientrano nella sfera di attribuzioni degli appositi comitati regionali, nei limiti in cui la legge consente ad essi il controllo di merito sugli atti delle amministrazioni locali.

Il Ministro del tesoro: Carli.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per conoscere – premesso che:

l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato la stipula della convenzione con il comune di Ercolano per il finanziamento di lire 14.567.000.000 per la « realizzazione di opere per l'approdo agli scavi di Ercolano strada di collegamento sull'alveo principale di bonifica » –:

in base a quale criterio suddette opere sono state ritenute finanziabili;

quali siano gli atti deliberativi riguardanti la realizzazione, l'adozione e l'approvazione esecutiva dei progetti delle opere in questione;

quali siano le prescrizioni urbanistiche nella zona di intervento ed i vincoli ai quali è certamente sottoposta per la presenza del complesso archeologico ercolanese;

quali dovranno essere i tempi di esecuzione dell'opera e le modalità di erogazione del finanziamento, quali le garanzie circa tempi e modalità di esecuzione fornite o da fornirsi dal comune di Ercolano;

se i relativi lavori risultano già appaltati ed a chi, o, comunque, a quali modalità e normative si è attenuto o si

atterrà il comune di Ercolano per l'affidamento dei lavori di esecuzione;

quali compagnie di navigazione, con quali mezzi navali, con quale frequenza, con quali rotte si serviranno dell'approdo e con quale traffico quotidiano stimato o se, in mancanza di tali previsioni e programmazione, esso costituirà l'ennesima opera inutile che si aggiungerà al vergognoso e totale abbandono degli scavi. (4-12889)

RISPOSTA. — *Il progetto, denominato* Opere per l'approdo agli scavi di Ercolano: strada di collegamento sull'alveo principale di bonifica *è stato approvato dal CIPE nell'ambito del secondo piano annuale di attuazione (azione organica 10) con deliberazione del 3 agosto 1988. Il finanziamento autorizzato è di 14.567 milioni di lire; ente attuatore è il comune di Ercolano.*

L'Agenzia per il Mezzogiorno, autorizzata da questa amministrazione in data 6 ottobre 1988 a stipulare con il comune di Ercolano la convenzione previste, ha proceduto a tale stipula in data 8 febbraio 1989. L'intervento si concretizza nella realizzazione di una strada di caratteristiche urbane, previo rivestimento e copertura dell'alveo principale di bonifica che attraversa l'abitato di Ercolano; l'opera si inquadra nel contesto di interventi finalizzati alla valorizzazione dell'area archeologica di Ercolano.

Quanto alle modalità di erogazione del finanziamento da parte dell'agenzia per il Mezzogiorno, esse sono le seguenti:

anticipazione (5 per cento alla stipula della convenzione): lire 728.000.000;

anticipazione (10 per cento alla consegna dei lavori): lire 1.546.000.000;

otto rate di acconto da lire 1.275 milioni: lire 10.200.000.000;

rata 10 per cento a lavori ultimati: lire 1.456.000.000;

saldo finale 5 per cento a chiusura convenzione: lire 727.000.000;

Totale: lire 14.567.000.000.

Circa le garanzie, si fa presente che trattandosi di rapporti tra enti pubblici non vengono richieste garanzie particolari. La garanzia è implicita nel sistema di erogazione delle varie rate d'acconto che vengono corrisposte a fronte della dimostrazione dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie in precedenza erogate. All'agenzia è riservato il potere di revoca in tutti i casi indicati nel testo della relativa convenzione con apposito articolo.

Circa la scelta del soggetto esecutore, il comune di Ercolano è tenuto ad attenersi a tutte le leggi – compresa la normativa antimafia – che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.

Quanto si vincoli esistenti sui terreni interessati, la soprintendenza archeologica di Pompei ha fatto presente che i lavori ricadono sulle superfici di cui ai fogli catastali n. 15 e n. 16 del comune di Ercolano; sul primo, al quale si riferiscono unicamente i lavori per la realizzazione delle strade di accesso agli scavi, sussiste il vincolo disposto, ai sensi della legge n. 1084 del 1939, con decreto ministeriale del 17 dicembre 1954, il secondo non è invece sottoposto a vincolo. Peraltro, l'intero territorio del comune di Ercolano risulta sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 431 del 1985. Si fa presente, infine, che i lavori relativi sono stati consegnati in data 4 luglio 1989.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere – premesso che il comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno nella seduta dell'8 marzo 1989 ha approvato una convenzione con la comunità montana della penisola sorrentina per il finanziamento di lire 600.000.000 per il recupero e la revitalizzazione dei borghi storici delle aree interne della penisola Sorrentina –:

in cosa consiste suddetto progetto nel dettaglio; da chi è stato redatto; in

base a quale deliberazione della comunità montana in questione; in che modo si ritiene salvaguardato l'aspetto paesistico, culturale, storico, ambientale delle località interessate;

con quale meccanismo sono stati affidati o saranno affidati ed a chi i lavori; se la convenzione è stata redatta nel rispetto delle normative urbanistiche di tutela paesaggistica della zona, non ultimo il piano urbanistico territoriale recentemente approvato dalla regione Campania;

quali sono i « borghi storici » interessati dal progetto. (4-13640)

RISPOSTA. — *Il finanziamento di 600 milioni riguarda uno studio di fattibilità promosso dalla comunità montana della penisola sorrentina – undicesima zona omogenea – Agerola, inserito nel secondo piano annuale di attuazione deliberato dal CIPE in data 3 agosto 1988. Tale studio consiste nel ridisegno territoriale storico – ambientale delle aree montane della penisola sorrentina mediante restauro e valorizzazione delle emergenze architettoniche, archeologiche e predisposizione delle infrastrutture di supporto.*

In particolare, le operazioni di restauro e manutenzione statica delle strutture architettoniche e urbane porteranno al recupero integrale di un insieme notevolissimo di emergenze monumentali che saranno oggetto di una rivalutazione totale, integrata nel comprensorio naturale e connessa con un articolato sistema di utilizzazione turistico-culturale.

L'ambiente naturale delle zone interne della penisola sorrentina, abbandonato in una situazione di degrado incontrollato e soggetto agli incendi stagionali, sarà oggetto di un'accurata operazione di recupero floristico e paesistico. L'affidamento dei lavori ed il rispetto della normativa vigente interna di appalto e di verifica ambientale è poi di esclusiva competenza regionale.

In data 21 aprile 1989 è stata stipulata tra l'Agenzia per il Mezzogiorno e l'anzidetta comunità montana la convenzione regolante il finanziamento per l'iniziativa di cui trattasi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

PARLATO e MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere:

avuto riguardo alla interrogazione n. 4-05671 dell'8 aprile 1988 ed alla risposta del 7 dicembre 1988 n. Z-XIX/18/5893 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, relative tra l'altro, all'insediamento di un polo artigianale nel quadro della ricostruzione post-sismica nel quartiere napoletano di Pianura ed al rinvenimento di reperti archeologici (tra i quali un mausoleo del II secolo dopo Cristo –:

quale sia stato l'esito della specifica campagna di scavi e di prospezioni e gli interventi svolti dalla sopraintendenza nella zona del ritrovamento;

quale sia l'inventario dei beni archeologici mobili ed immobili rinvenuti;

come si intenda valorizzarli *in loco;*

a che punto si trovi la realizzazione del polo artigianale e quanta parte della sua area, risultando interessata dalla scoperta archeologica effettuata, sia stata scorporata da quella a servizio del polo artigianale medesimo. (4-14552)

RISPOSTA. — *Nel quartiere di Pianura in Napoli, nell'area del costruendo polo artigianale e della confinante caserma dei vigili del fuoco, anch'essa da edificare nell'ambito del programma di ricostruzione varato dal commissariato straordinario del Governo di Napoli, sono venuti in luce due mausolei funerari di epoca romano-imperiale e una serie di tombe del tipo* alla cappuccina *e* ad enchitrysmòs.

A seguito di intese stabilite con il commissariato straordinario del Governo per il comune di Napoli, il mausoleo funerario nell'area del polo artigianale è stato sistemato al centro di un parco pubblico previsto nella zona, mentre per il mausoleo venuto in luce nell'ambito della caserma dei vigili del fuoco è in corso di definizione un progetto di sistemazione. Entrambe le sistemazioni, che saranno corredate da adeguati apparati didattici, rientrano in un progetto più vasto di recupero e valorizzazione delle numerose presenze archeologiche individuate nel quartiere di pianura che la competente soprintendenza archeologica di Napoli sta elaborando. Non risulta, infine, che a causa delle scoperte archeologiche gli insediamenti previsti abbiano subito ridimensionamenti.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere – avuto riguardo all'interrogazione n. 4-11906 del 12 gennaio 1982 relativamente alla necessità ed alla urgenza di tutelare i valori ambientali dell'isola Lampedusa (TP) ed alla risposta del 29 ottobre 1982 protocollo 3933 –:

se, dopo sette anni, sia stato apposto il vincolo paesistico per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche dell'isola di Lampedusa e dell'isola di Pianosa;

se le costruzioni abusive (manufatti incompiuti iniziati nel quadro delle iniziative immobiliari che facevano capo al finanziere Michele Sindona) siano state abbattute o siano state completate ed utilizzate come se nulla fosse, e quando ciò sia avvenuto;

se il villaggio Valtur in prossimità dell'« Isola dei Conigli » non sia stato più realizzato e se nella stessa area nemmeno altri interventi edilizi, similari di minore portata, siano stati effettuati;

se il sindaco di Lampedusa in carica nel novembre 1980 o quelli che sono a lui succeduti abbiano mai risposto alla richiesta formulata dalla sopraintendenza nel novembre 1980 in ordine ai temuti inquinamenti a vario titolo della zona stessa al fine di eventualmente procedere ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche prima della apposizione del vincolo;

quale sia il giudizio del Ministero sul grado di inquinamento ambientale esistente oggi nella località « Cala Galera » e « Isola dei Conigli » rispetto a quello esistente sette anni or sono.

(4-14566)

RISPOSTA. — *Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 837, le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della regione Siciliana sono esercitate dalla regione. Pertanto questo ministero non può che riferire quanto comunicato dal competente assessorato dei beni culturali ed ambientali della predetta regione.*

Il vincolo paesaggistico dell'isola di Lampedusa e Linosa, si sensi della legge n. 1497 del 1939, è stato imposto con decreto n. 1153 del 12 luglio 1983 dell'assessorato dei beni culturali e ambientali. Le costruzioni abusive relative alla seconda richiesta dell'interrogazione non risulta siano state completate o demolite.

In prossimità dell'isola dei Conigli, da quando è stato imposto il vincolo di cui sopra, non sono state realizzate strutture edilizie. L'imposizione del vincolo è scaturita anche dalle richieste dell'amministrazione comunale di Lampedusa.

Infine si fa presente in merito all'ultimo quesito che, relativamente all'isola dei Conigli, la situazione non è eccessivamente mutata rispetto a sette anni orsono e che il grado di inquinamento ambientale non è a livelli da destare preoccupazioni per la conservazione della zona nel suo complesso. L'unica presenza estranea, sempre nella zona, è una villa ottenuta dalla ristrutturazione di un vecchio fabbricato effettuata prima dell'imposizione del vincolo. Circa la situazione di Cala Galera, essa si distacca

nettamente dalla precedente, risentendo maggiormente della prossimità con l'abitato. Nella zona sono presenti diverse costruzioni anche di data antecedente al vincolo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della difesa, delle finanze e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

avuto riguardo alla interrogazione 24 gennaio 1989, n. 4-11046 ed alla risposta del 19 maggio 1989, relativamente alle singolari procedure ed agli ancora più singolari esiti delle gare bandite dall'Amministrazione della difesa per l'approvvigionamento di carne congelata –:

perché non vengano rispettate le quote di riserva in favore delle aziende fornitrici ubicate nei territori meridionali;

quale singolare e concreta coincidenza sia alla base della sconcertante casistica in base alla quale le ditte fornitrici e venditrici siano – come candidamente si ammette – sempre le medesime, mentre sono escluse (ed evidentemente possono esserlo, ad avviso della amministrazione) le ditte « nuove » che di volta in volta fanno richiesta di essere invitate;

per quali motivi nella risposta non si tiene in considerazione l'interrogazione nella parte riguardante le riserve di legge per le industrie operanti nel meridione d'Italia;

per quali motivi nella risposta si ammette che le ditte sono sempre le stesse ma si omette di dire che si escludono quelle ditte nuove che di volta in volta fanno richiesta di poter essere invitate. Allo stesso tempo non si dice che il sistema di gare sia tale da favorire accordi tra le ditte. Infatti queste ultime nel giorno e nell'ora fissate per l'esperimento di gara, hanno la possibilità di conoscersi, contattarsi e pattuire. Ne sarebbe prova il fatto che in ogni gara vengono ritirate e presentate nel giro di un'ora più offerte in piena contraddizione tra loro ma volte a concordare e spuntare il prezzo e l'aggiudicazione più dannosa per il pubblico erario, nel quadro di una squallida intesa tra i « concorrenti » in accordo tra loro, senza che nessun militare intervenga;

se intendono dare più esauriente risposta in ordine ai suddetti vecchi e nuovi quesiti. (4-14577)

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le amministrazioni hanno l'obbligo di riservare una quota pari ad almeno il 30 per cento degli approvvigionamenti a imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti e impianti fissi ubicati nei territori meridionali nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti. Poiché l'acquisto della carne congelata afferisce al settore commerciale e non a quello produttivo, come sopra specificato, non ricorre la riserva stabilita dalla citata legge.*

Le esclusioni dalle gare per l'acquisto di carne congelata sono dovute ad insufficienti potenzialità accertate da documentazioni fornite dalle ditte e vagliate da apposita commissione. Ogni anno, tuttavia, vengono ammesse ditte nuove con provata idoneità: in particolare per l'anno 1989 rispetto all'anno precedente, ne sono state ammesse 11.

Le procedure seguite nella gara sono quelle previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato per la licitazione privata.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'ambiente, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che:

la stampa (tra l'altro *il Sole-24 ore, Capitale sud*) ha dato grande risalto all'in-

tesa di programma in materia ambientale il 14 giugno scorso tra i ministri interrogati;

viene citato tra virgolette che vi sarà la possibilità di stipulare specifici « contratti di programma con imprese pubbliche e private per l'attuazione degli interventi » e che il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno potrà inoltre « incaricare mediante apposite convenzioni, imprese pubbliche, imprese private e consorzi tra imprese della progettazione e dell'attuazione degli interventi organici di iniziativa centrale, nonché, per quanto previsto dall'accordo di programma, della relativa gestione ». Con le imprese potranno essere stipulati anche contratti di programma « per l'incentivazione di investimenti di ristrutturazione, riconversione, ricerca e innovazione tecnologica a fini di compatibilità ambientale »;

inoltre: « Al progetto strategico affluiranno complessivamente risorse per 2.200 miliardi: 800 dal fondo della legge n. 64 sull'intervento straordinario, circa 1.000 dal programma triennale di salvaguardia ambientale gestito dal Ministero dell'ambiente, i rimanenti 400 tra Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, impegnata in modo specifico sulla difesa delle coste;

con il progetto strategico ambientale saranno programmati e realizzati mediante accordi di programma con le singole regioni tre tipi di «azioni««: interventi in aree di crisi, progetti organici di iniziativa centrale e progetti organici di iniziativa locale (quindi comunali, provinciali e regionali). Le aree di crisi in cui concentrare il primo tipo di interventi sono già state individuate: oltre al golfo di Napoli, già dichiarato area ad alto rischio dalla legge n. 394 del 1986 di costituzione del Ministero dell'ambiente, le aree di Brindisi, Taranto, Priolo (Siracusa), Porto Scuso (Cagliari) e Bacino del Sarno;

per i progetti organici «di iniziativa centrale«« programmati, cioè, dai Ministeri e comunque di interesse interregionale, l'intesa di programma definisce sette aree di intervento:

il recupero funzionale degli impianti e delle strutture esistenti per la depurazione delle acque;

la riqualificazione delle risorse idriche anche attraverso il recupero dei sistemi di trasporto e di distribuzione primaria;

lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei suoli anche ai fini della salvaguardia delle falde idriche sotterranee;

il disinquinamento, la riqualificazione e la salvaguardia delle coste;

i parchi nazionali, e le riserve naturali con priorità del recupero economico ed ambientale dell'Aspromonte;

la ricerca ambientale;

il sistema informativo e di monitoraggio ambientale;

i singoli piani dovranno riguardare comunque la progettazione, la realizzazione e le modalità di gestione di sistemi integrati di servizi e di infrastrutture di carattere interregionale;

per gli interventi di origine regionale, provinciale e comunale, alle aree di intervento previste per gli interventi centrali si aggiungerà un'azione specifica per il recupero dell'Appennino, con particolare riferimento alle attività di forestazione protettiva e produttiva nonché dell'attività turistica »;

pur se il « progetto strategico » in parola verrà inserito nel terzo piano annuale di attuazione della legge n. 64 del 1986 e quindi dovrà essere sottoposto per legge al vaglio della commissione bicamerale di controllo sugli interventi dello Stato nel Mezzogiorno appare del tutto fuori posto – se rispondente al vero – che debba essere un comitato interministeriale a definire, entro tre mesi, gli obiettivi – di chiara ed esclusiva competenza parlamentare – e le linee operative dei singoli progetti da realizzare mercè ac-

cordi di programma – di opportuna anzi indispensabile competenza parlamentare – ad evitare che l'emergenza ambiente instauri il consueto meccanismo clientelare di appalti di favore, di infiltrazioni camorristiche, di corresponsione di tangenti, di copertura di responsabilità pregresse, di scelte distanti dalle reali priorità, di modalità non trasparenti capaci di privilegiare imprese pubbliche e private in grado di elaborare e scrivere esse stesse le procedure di appalto e le scelte progettuali in surroga della pubblica amministrazione, delle regioni e degli enti locali, secondo logiche di mero profitto, lontanissime dalle esigenze effettive del territorio –:

se sia stato già costituito e chi ne faccia parte il predetto, oscuro e pericoloso « Comitato interministeriale »;

se le associazioni ambientaliste, riconosciute o meno dal Ministero dell'ambiente, siano state chiamate ad esprimere le proprie valutazioni e proposte;

se il Governo ritenga indispensabile che negli obiettivi da fissare debbano essere ben presenti le direttive CEE in materia, già emanate ed in corso di emanazione recepite o in corso di recepimento da parte del Parlamento;

se il Governo ritenga di potersi sottrarre all'opportunità ed all'urgenza che il Parlamento, attraverso le sue Commissioni permanenti e la predetta Commissione bicamerale di controllo, fissi al di là dell'esame di merito relativo al terzo piano annuale di attuazione della legge n. 64, gli obiettivi e le linee procedurali ed i fini settoriali che gli appartengono, ben prima di quella che appare una « usucapione » dell'esecutivo che travolge il ruolo proprio dell'assemblea legislativa, per innescare un « decisionismo » quanto mai pericoloso ed inaccettabile giacché soffoca la funzione di indirizzo preliminare spettante alle Camere ed alle loro articolazioni. (4-14727)

RISPOSTA. — *Fra gli strumenti di attuazione previsti dalla legge n. 64 del 1986, importanza fondamentale assume l'accordo di programma. Come stabilito dall'articolo 7, per gli interventi previsti nel programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno che richiedono l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti. L'accordo di programma postula dunque uno stretto coordinamento fra le varie istituzioni coinvolte, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva.*

Nella fase preparatoria viene normalmente definita la lista delle azioni da svolgere e le relative modalità di esecuzione; nella fase esecutiva il coordinamento si estrinseca nel controllo dell'attuazione degli interventi, nella verifica del rispetto delle condizioni fissate e nell'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze.

Come illustrato nel primo piano di attuazione del programma triennale 1987-1989 approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986, in considerazione dell'importanza del coordinamento interistituzionale ai fini dell'accordo di programma, è previsto che un apposito comitato di coordinamento (composto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti e presieduto da un dirigente del dipartimento per il Mezzogiorno) abbia il compito di predisporre l'accordo e di seguirne l'attuazione. Il ministro per il Mezzogiorno, in forza dei poteri conferitigli dalla normativa, oltre a promuovere l'accordo di programma e ad esercitare i poteri di vigilanza, propone l'approvazione dell'accordo medesimo al Consiglio dei ministri e procede alla revoca totale o parziale del finanziamento in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.

Nella fattispecie, richiamata dagli interroganti, dell'intesa di programma in materia ambientale sottoscritta il 14 giugno 1989 fra il ministro per il Mezzogiorno, il ministro dell'ambiente, il ministro della ma-

rina mercantile ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stata preliminarmente ribadita l'esigenza di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 64 del 1986, convenendo che alla salvaguardia, alla prevenzione, al risanamento e alla valorizzazione ambientale del Mezzogiorno dovranno coniugarsi la promozione e lo sviluppo delle aree meridionali, con particolare riguardo agli effetti che gli interventi andranno a produrre sull'occupazione. Ciò, infatti, non poteva essere realizzato direttamente, perché gli accordi devono essere espressi in termini esecutivi: essi devono indicare per ogni attività i soggetti titolari, gli interventi di competenza di ciascuna amministrazione, il relativo costo, le date di inizio e fine attività, i finanziamenti e le relative fonti, i destinatari della gestione delle opere nonché i procedimenti di arbitrato e le procedure sostitutive.

La puntuale individuazione degli interventi richiede, in via preliminare, la definizione del quadro globale entro cui collocarli, tenuto conto delle realtà esistenti, dei vincoli istituzionali e finanziari, delle priorità da seguire. L'intesa di programma ha dunque voluto costituire un necessario passaggio intermedio per accelerare la definizione dei progetti da inserire negli accordi di programma. Il compito di predisporre le linee operative dei singoli accordi è affidato (articolo 5 dell'intesa) ad un apposito comitato di attuazione, la cui composizione prevede una nutrita rappresentanza regionale. Trattasi di uno strumento squisitamente tecnico, avente il fine di tradurre in termini concretamente operativi gli indirizzi e gli obiettivi già definiti a livello politico. L'intesa di programma in questione è infatti maturata nell'ambito degli indirizzi programmatici che, previa approvazione della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno, sono stati decisi dal CIPE con l'approvazione del piano triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-1990 a seguito della delibera 3 agosto 1989. Essa dovrà essere perfezionata dallo stesso CIPE.

La composizione del comitato di attuazione, in particolare, è stabilita con decreto del ministro per il Mezzogiorno di concerto con i ministri dell'ambiente, della marina mercantile e del lavoro. Del comitato fanno parte un membro in rappresentanza di ciascuna delle regioni meridionali a statuto speciale e altri due membri nominati dal comitato delle regioni meridionali. I componenti del comitato di attuazione non sono stati ancora nominati.

Gli obiettivi di carattere ambientale previsti nell'intesa saranno volti a risolvere le crisi ambientali, privilegiando gli interventi di salvaguardia mediante progetti mirati, nonché ad orientare al migliore uso possibile le risorse ambientali, riequilibrando le interazioni fra le attività umane e l'ambiente. Fra questi obiettivi rientrano, per esempio, il controllo delle emissioni nell'atmosfera, da adeguare agli standards *previsti, il disinquinamento delle acque superficiali, l'eliminazione degli scarichi incontrollati, il trattamento dei rifiuti tossico-nocivi, l'istituzione di aree protette, la realizzazione di sistemi di monitoraggio ambientale. È ovvio che l'attività complessiva non potrà prescindere, nella definizione dei parametri di riferimento e degli* standards *da rispettare, da tutte le normative in essere, siano esse riconducibili a disposizioni regionali, nazionali ovvero della Comunità economica europea.*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere – premesso che:

con nota del 20 luglio 1987 il Ministro interrogato aveva autorizzato l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a stipulare convenzione con la comunità montana Monte Maggiore di Formicola (Ce), per la realizzazione del piano di sviluppo sociale ed economico per un importo omnicomprensivo di lire 200.000.000;

l'azione organica di riferimento in relazione al suddetto piano avrebbe comportato la riqualificazione dei sistemi urbani e la rivitalizzazione delle zone in-

terne e quindi un sostegno tecnico-progettuale alla definizione dei programmi socio-economici della stessa comunità montana, secondo quanto previsto nel programma triennale di interventi 1987-1989 del Dipartimento per il Mezzogiorno della Presidenza del Consiglio dei ministri –:

se sia stato dato corso a tale programmazione e il suddetto piano sia stato realizzato; con quali modalità; quali interventi nel dettaglio abbia comportato; da chi sia stato elaborato, in base a quale atto di affidamento o incarico; quale sia stato il costo complessivo;

quali siano risultate essere le prospettive di sviluppo socio-economico della comunità montana Monte Maggiore di Formicola (CE) e quali gli interventi esecutivi programmati o in fase di realizzazione o realizzati in seguito alle direttrici che hanno ispirato il suddetto piano e con quale esito. (4-15544)

RISPOSTA. — *In data 15 settembre 1988 è stata stipulata, tra la predetta agenzia e la comunità montana Monte Maggiore di Formicola la convenzione n. 546 del 1987 regolante il finanziamento per la realizzazione del piano di sviluppo socio-economico territoriale della comunità per un importo onnicomprensivo di lire 200 milioni.*

L'intervento deve interessare tutti i comuni ricadenti nel territorio della comunità montana e l'obiettivo è quello di attuare il piano di sviluppo socio-economico per la riqualificazione dei sistemi urbani e la rivitalizzazione delle zone interne, nonché per il sostegno tecnico progettuale alla definizione dei programmi socio-economici della comunità montana, predisponendo i seguenti sottosettori di studio:

analisi del territorio;

socio-economico;

urbanistico territoriale;

terziario;

infrastrutture;

industria ed artigianato.

L'incarico per la realizzazione del piano è stato affidato, con delibera della giunta esecutiva del 13 aprile 1989 approvata dal comitato regionale di controllo di Caserta in data 9 maggio 1989 e ratificata dal consiglio generale dalla comunità montana in data 31 maggio 1989, a quattro professionisti, che, al momento, non risulta abbiano consegnato il loro elaborato.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: Misasi.

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il prefetto Sica ha accusato la giunta di Reggio Calabria di essere « stata varata a termine con il compito specifico di provvedere alla gestione dei finanziamenti previsti per la Calabria »;

il sindaco Battaglia in risposta ha affermato che «supercosche romane» attraverso «un potente amico» di Sica vogliono lucrare appalti –:

se il procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro abbia disposto le indagini del caso per accertare, anche presso il comitato antimafia del Consiglio superiore della magistratura, chi sia eventualmente il « potente amico » di Sica e chi costituisca le « supercosche romane ». (4-17097)

RISPOSTA. — *La procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, con riferimento all'interrogazione, ha comunicato che il testo della stessa è stato preso in carico dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria al registro atti (n. 10 del 1990) per le opportune verifiche.*

A seguito di informazioni assunte da parte del procuratore della Repubblica, l'onorevole Battaglia avrebbe negato di avere fatto i riferimenti attribuitigli, di avere indicato l'esistenza di supercosche romane e tanto meno di avere accusato di protezione delle stesse il prefetto Sica, pur ricono-

scendo di avere avuto uno scontro con questi, riportato dalla stampa nazionale e locale, in merito alla gestione a termine della giunta, giustificata dalla sua posizione di parlamentare e dalla necessità di gestire nella legalità e nei tempi prescritti dalla legge le provvidenze previste dal cosiddetto decreto Reggio.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

PATRIA e RABINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che

in comune di Felizzano (provincia di Alessandria), il fiume Tanaro ha accerchiato lo sbarramento per la derivazione dell'acqua irrigua nel comprensorio del Canale De Ferrari;

la situazione sta peggiorando con il pericolo che il fiume possa crearsi una derivazione di alveo coinvolgendo una notevole superficie di terreno ed opere pubbliche esistenti (strade, ponti, ecc.);

l'impossibilità a derivare acqua per l'irrigazione sta compromettendo Ha. 1.200 circa di terreno principalmente seminati a mais con notevoli danni all'economia agricola dei comuni di Solero, Alessandria e Pietramarazzi per la parte di superficie che sottende al comprensorio irriguo –:

quali provvedimenti urgenti intende assumere direttamente o indirettamente anche tramite il magistrato del Po.

(4-06461)

RISPOSTA. — *Il magistrato per il Po di Parma è a suo tempo intervenuto con lavori di somma urgenza sul fiume Tanaro, in corrispondenza della traversa a servizio del canale De Ferrari, al fine di evitare il completo disalveo del corso d'acqua.*

Le opere che sono state eseguite, per un importo complessivo di lire 1.386.777.876, riguardano la ricostruzione delle sponde immediatamente a monte e a valle della traversa di derivazione del consorzio irriguo canale De Ferrari nei comuni dl Masio e Felizzano, mediante gettate di conglomerato cementizio rivestito esternamente con massi lapidei oltre alla realizzazione di scogliere ed alla infissione di palancole metalliche del tipo Larsen *per eliminare i pericoli di sifonamenti. Gli interventi effettuati hanno consentito al consorzio canale De Ferrari di deviare acqua per l'irrigazione.*

Il Ministro dei lavori pubblici: Prandini.

PATRIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere – premesso che:

da tempo opera una nuova figura sul mercato professionale denominata « i visuristi »;

i visuristi sono 1.600 in Italia e sono professionisti che forniscono il servizio di visura catastale, ipotecaria e presso tribunali e camere di commercio, a banche, notai, avvocati e a privati cittadini, verificando la consistenza patrimoniale dei clienti;

il servizio fornito dai visuristi professionali – che copre l'80 per cento delle visure – è di estrema importanza, perché elemento fondamentale nel credito e nel trapasso dei diritti immobiliari;

i « visuristi » sono associati nell'ANVI – Associazione nazionale visuristi, costituitasi nel 1986 –:

se sono stati avviati studi al fine di valutare l'opportunità di istituire un albo professionale atto a salvaguardare la professionalità del visurista stesso e la certezza degli interessi del cittadino utente.

(4-15806)

RISPOSTA. — *Il codice civile, va preliminarmente rilevato, (articoli 2229 e seguenti) nel determinare le libere professioni per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, postula come requisiti fondamentali e indispensabili il carattere e il contenuto squisitamente intellettuale delle prestazioni in cui si estrinseca l'attività considerata e la specifica competenza tecnica e culturale degli appartenenti alle varie*

categorie professionali; requisito, quest'ultimo, che presuppone il compimento di un regolare corso di studi specificamente orientato verso il settore di attività da svolgere ed il superamento di un apposito esame di Stato che costituisce il definitivo controllo e la indispensabile garanzia del pubblico interesse. Orbene, esaminando, sulla base delle accennate premesse, il tipo di attività svolto dalla categoria dei visuristi, deve ritenersi che la vigente disciplina delle professioni non possa trovare in alcun modo applicazione nei confronti di tale categoria. Ciò per l'assoluta mancanza, nell'attività considerata, dei requisiti indispensabili alla sua classificazione tra le attività proprie delle professioni legalmente istituite.

Non può, certo, considerarsi di natura intellettuale – nell'accezione che normalmente si attribuisce a tale termine – l'attività di ricerca in cui si sostanziano le mansioni proprie dei visuristi. L'attività in questione, invero, presenta un carattere prevalentemente pratico, nel quale non può certamente ravvisarsi quella piena e completa facoltà di autodeterminazione discrezionale in ordine alla condotta tecnica da osservare, che è, invece tipica delle attività professionali propriamente dette. Ove, quindi, una regolamentazione della materia dovesse rivelarsi opportuna, la relativa normativa anziché ricalcare la sistematica delle libere professioni legalmente istituite – potrebbe più propriamente ispirarsi alla vigente legislazione sui ruoli tenuti dalle camere di commercio.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

PAVONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere – premesso che:

Verona è stata indicata quale una delle città che ospiteranno i campionati mondiali di calcio 1990;

detta designazione onora non solo la città, ma tutta una provincia la cui operosità e ospitalità risultano in questo modo indicate al mondo sportivo e non, su scala internazionale:

tale manifestazione è occasione di larga partecipazione popolare e interessamento che coinvolgono non solo la provincia veronese, ma anche le province limitrofe;

a presiedere il comitato organizzatore locale (COL) veronese è stato chiamato, dal presidente nazionale del COL dottor Luca di Montezemolo, il commendatore Tino Guidotti, già presidente dell'Associazione calcio Hellas Verona;

il comitato organizzatore locale ha il compito di sensibilizzare l'opinione pubblica e di mobilitare tutta la popolazione a partecipare a quella che sarà una grande manifestazione sportiva mondiale;

il giorno venerdì 7 aprile, a Bovolone, si è tenuta un'assise di tutta la Bassa Veronese per coinvolgere questa vasta area agli avvenimenti sportivi previsti per i campionati mondiali di calcio;

relatore a questa assise è stato chiamato il commendatore Tino Guidotti nella sua qualità di presidente del COL veronese;

lo stesso davanti a un folto uditorio, ha testualmente affermato « ... vi invito a votare, in occasione delle prossime elezioni europee, il sindaco di Verona, professor Gabriele Sboarina, che, oltre aver dato tanto allo sport, è stato il sindaco dello scudetto conquistato dall'Associazione calcio Hellas Verona ... » –:

se non consideri che tali manifestazioni di partigianeria politica contrastino con gli interessi più vasti dello sport, patrimonio autentico di tutta la popolazione, e ancor più se non ritenga opportuno sollevare da questa responsabilità il commendatore Tino Guidotti, ad avviso dell'interrogante dimostratosi uomo di parte politica, non degno di ricoprire incarichi che richiedono maggior equilibrio e onorano tutta una città. (4-12840)

RISPOSTA. — *Le questioni rappresentate rientrano nella esclusiva responsabilità e competenza del COL nazionale che è strut-*

tura di natura privata costituente emanazione della FIFA.

Questo Ministero cura esclusivamente la finalizzazione dei finanziamenti statali erogati per le spese di adeguamento degli impianti destinati ad ospitare gli incontri della Coppa del mondo 1990, oltre alla collaborazione soprattutto con i dicasteri delle aree urbane, dell'interno e della sanità per gli aspetti concernenti le infrastrutture urbane, la sicurezza e le emergenze sanitarie.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, nell'era del *computer*, quanti anni il cittadino che ha lavorato ed ha versato regolarmente i contributi, deve aspettare per avere il trattamento definitivo di quiescenza (pensione di vecchiaia): è il caso della signora Giacomin Rodolfa nata a Busto Arsizio il 14 settembre 1937 ed ivi residente in via F. Meda, 56.

L'interessata è una *ex* dipendente dell'unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio (Posizione n. 2926859), in pensione dal 1° luglio 1984; da oltre quattro anni riceve solo un acconto di pensione che non garantisce certamente una vita dignitosa; la signora Giacomin, in data 18 febbraio 1985, riceveva una comunicazione dal Ministero del tesoro: la trattazione, sarà disposta « quanto prima possibile », le particolari condizioni dell'interessata, sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-09577)

RISPOSTA. — *Questa amministazione con decreto n. 330869 del 15 novembre 1989, ha concesso alla signora Rodolfa Giacomin la pensione diretta ordinaria di annue lorde lire 4.492.000 a decorrere dal 1° luglio 1984, a seguito del servizio dalla stessa prestato per anni 30, mesi 11 e giorni 19, ivi compreso il periodo di anni 17 e mesi 6 ricongiunti* ex lege *n. 29 del 1979, per il quale dovrà essere corrisposto dall'interessata, in un'unica soluzione, il contributo di lire 1.125.630.*

Gli atti relativi al conferimento dell'assegno di riposo sono stati inviati in data 29 dicembre 1989 al sindaco del comune di Busto Arsizio per la notifica all'interessata, mentre gli atti di pagamento erano stati precedemente inviati in data 14 dicembre 1989 alla direzione provinciale del tesoro di Varese.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/79, intestata a Corio Roberto nato a Busto Arsizio il 28 novembre 1942 ed ivi residente in viale Lombardia 1. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del TRC/01 *bis* dell'INPS di Varese ed è in attesa del relativo decreto. (4-09793)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione con decreto n. 200092 del 18 ottobre 1989, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Roberto Corio il 24 settembre 1985, ha concesso al medesimo la ricongiunzione* ex lege *n. 29 del 1979, previo pagamento del contributo di lire 1.862.545 in un'unica soluzione oppure di lire 14.900 mensili per anni 15 in caso di pagamento in forma rateale.*

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato e, per conoscenza, all'amministrazione comunale di Busto Arsizio in data 28 ottobre 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la deflnizione delle pratiche intese ad ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29 del 1979 intestate a: Grespi Attilio nato a Mantova il 25 gennaio 1941 e residente in via Cav. Azzimonti 14 (prima via Misurina 10/B)

in Busto Arsizio, già in possesso del tabulato TRC/01 *bis* (domanda del 3 luglio 1979) e della di lui moglie Pavesi Aldina nata a S. Benedetto Po il 22 agoato 1947 e residente in via Cav. Azzimonti 14, già in possesso del tabulato TRC/01 *bis* dell'INPS (domanda del 22 febbraio 1983); entrambi sono in servizio presso il comune di Busto Arsizio e sono in attesa del relativo decreto. (4-11453)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Attilio Grespi, cui è stato attribuito il n. 0129511, questa amministrazione, in data 4 settembre 1989 ha chiesto alla amministrazione comunale di Busto Arsizio di trasmettere copia della scheda individuale di inquadramento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979. Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.*

Per quanto attiene, invece, alla signora Aldina Pavesi, si informa, che questa amministrazione, con decreto n. 199762 del 18 ottobre 1989, in accoglimento della domanda dalla stessa prodotta il 22 febbraio 1983, ha concesso la ricongiunzione ex lege *n. 29 del 1979, ai fini pensionistici, di anni 6, mesi 4 e giorni 14, senza il pagamento di alcun contributo. Il decreto predetto, è stato inviato alla interessata e, per conoscenza all'istituto La Provvidenza in data 28 ottobre 1989.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maria Ciapparella, nata a Busto Arsizio il 10 settembre 1944 ed ivi residente in via Pavia 37. L'interessata è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 *bis* dell'INPS di Varese; la richiesta è stata effettuata in data 2 ottobre 1983 e la signora Ciapparella è in attesa del relativo decreto. (4-13116)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione della signora Maria Adelaide Ciapparella, cui è stato attribuito il n. 0463430, questa amministrazione, in data 2 novembre 1989, ha chiesto alla USL n. 8 di Busto Arsizio di trasmettere copia della scheda individuale di inquadramento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.*

Si assicura, comunque che questa amministazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risultino le ragioni per cui il signor Sabbadin Carlo nato a Cologna Veneta (VR) l'8 marzo 1940 e residente a Vanzaghello (MI) in via Garibaldi, 13, dipendente del comune di Busto Arsizio, non ha ancora ricevuto il decreto per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, quando il Ministero del tesoro, in data 12 novembre 1987, comunicava che tutti i prospetti richiesti erano pervenuti e che era già stato predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati. Il signor Sabbadin è prossimo al pensionamento e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-13491)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con decreto n. 175822 del 18 novembre 1987, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Carlo Sabbadin, ha concesso allo stesso la ricongiunzione* ex *articolo 2 legge n. 29 del 1979 di anni 7, mesi*

2 e giorni 19, senza il versamento di alcun contributo, in quanto l'onere è risultato essere totalmente coperto dai contributi versati alle gestioni di provenienza.

Il decreto predetto, è stato inviato all'interessato nel suo domicilio di via dei Ciclamini 2 in Busto Arsizio in data 4 dicembre 1989, poiché al precedente domicilio, sito in Busto Arsizio via Lepanto 9, cui il decreto era stato spedito il 28 novembre 1987, il signor Sabbadin risultava sconosciuto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che impediscono la definizione della domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentata il 28 febbraio 1985 dalla signora Maria Scalia, nata ad Acireale il 21 giugno 1920. La signora Scalia è cessata dal servizio, quale dipendente dal comune di Acireale, il 21 giugno 1985, e pertanto la ricongiunzione richiesta è necessaria per la definizione della pratica di pensione pendente da circa quattro anni. (4-17119)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione della signora Maria Scalia, questa amministrazione, in data 6 ottobre 1989, ha chiesto al comune di Acireale (Catania) di fornire chiarimenti in ordine all'ultimo giorno di servizio prestato dalla signora Scalia, in quanto dalla documentazione acquisita risulta una discordanza.*

Si informa, altresì, che, essendo l'interessata cessata dal servizio, questa amministrazione, non appena in possesso di tutti gli elementi, provvederà alla definizione della pratica di ricongiunzione contestualmente al conferimento del trattamento di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Agostino Lago, nato a Cittadella (Padova) il 27 febbraio 1939 e residente a Vanzaghello (Milano) in via F. Bandiera 13. L'interessato è dipendente dell'USSL n. 8, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese; la richiesta è stata effettuata in data 21 ottobre 1985; il signor Lago è prossimo al pensionamento, e pertanto è in attesa del relativo decreto. (Pos. 7147047). (4-17122)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Agostino Lago, cui è stato attribuito il n. 0561904, questa amministrazione, in data 5 gennaio 1990 ha chiesto alla USL n. 8 di Busto Arsizio di trasmettere copia della delibera e della scheda individuale di inquadramento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.*

Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Mario Galavresi nato a Magnago (MI) il 28 gennaio 1940 ed ivi residente in vicolo Missori 1. L'interessato è dipendente dell'USL n. 8, è già in possesso del tabulato TRC/01–2bis dell'INPS di Milano, la richiesta è stata effettuata nel 1982; il signor Galavresi prevede il pensionamento per il prossimo anno ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-17123)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con decreto n. 200575 del 18 novembre 1989, in accoglimento della domanda pro-*

dotta dal signor Mario Galavresi il 3 aprile 1982, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex lege *n. 29 del 1979 ai fini pensionistici di anni 17, mesi 5 e giorni 20, previo pagamento del contributo di lire 2.625.235 in unica soluzione oppure di lire 20.740 mensili per anni 15 in caso di pagamento in forma rateale.*

Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato e, per conoscenza, alla USL n. 8 di Busto Arsizio, in data 28 novembre 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Marisa Bondani nata a Montechiarugolo (Parma) il 10 novembre 1953 e residente a Cerro Maggiore (MI) in via Berchet 8. L'interessata è dipendente dell'U.S.S.L. n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 *bis* dell'INPS di Parma, la richiesta è stata effettuata nel 1985, la signora Bondani prevede il pensionamento per il prossimo anno e pertanto è in attesa del relativo decreto. (Posizione 7.655.455 unitamente al riscatto di un anno di scuola professionale, il secondo è già coperto da contribuzione). (4-17126)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con decreto n. 201253 del 18 novembre 1989, in accoglimento della domanda prodotta dalla signora Marisa Bondani in data 28 gennaio 1985, ha concesso alla stessa la ricongiunzione* ex lege *n. 29 del 1979, ai fini pensionistici di anni 3 mesi 10 e giorni 4, previo pagamento del contributo di lire 97.765 in un'unica soluzione.*

Il decreto predetto è stato inviato all'interessata e, per conoscenza alla USL n. 8 di Busto Arsizio in data 28 novembre 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Carlo Alovisetti, nato a Castelletto Sopra Ticino (NO) il 30 aprile 1942 ed ivi residente in via Beati 94. L'interessato, è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 *bis* dell'INPS di Novara, la richiesta è stata effettuata in data 25 febbraio 1982; il signor Alovisetti, è in attesa del relativo decreto. (4-17409)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione* ex lege *n. 29 del 1979 del signor Carlo Alovisetti, cui è stato attribuito il n. 0367220 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda della USL n. 8 di Busto Arsizio, questa amministrazione ha disposto, tramite il centro elaborazioni dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Giancarlo Canevari, nato ad Ottone (PC) il 4 luglio 1943 e residente in Busto Arsizio, via Macca 21. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01–2bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 2 ottobre 1985 (ricongiunzione, più 15 mesi di servizio militare); il signor Canevari è in attesa del relativo decreto. (4-17410)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Giancarlo Canevari, cui è stato attribuito il n. 0556904 questa amministrazione, in data 24 gennaio 1990, ha sollecitato al-*

l'INPS di Milano, la trasmissione di tutti gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 5, legge 7 febbraio 1979 n. 29, già richiesta con nota del 15 novembre 1986. Lo scrivente, in pari data, ha sollecitato, altresì, all'amministrazione comunale di Busto Arsizio, l'invio di alcuni documenti necessari per il prosieguo della pratica, già richiesti con precedente nota rimasta inevasa.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritarda la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata ad Albino Banfi, nato a Busto Arsizio l'8 ottobre 1939 ed ivi residente in via Novara 26. L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01–2bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 4 febbraio 1987; il signor Banfi prevede il pensionamento per il prossimo anno ed è pertanto in attesa del relativo decreto (posizione n. 7018903).
(4-17411)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione del signor Albino Banfi, cui è stato attribuito il n. 0643398, questa amministrazione, in data 24 gennaio 1990, ha sollecitato all'INPS di Varese, la trasmissione di tutti gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 5, legge 7 febbraio 1979, n. 29 , già richiesta con nota del 15 dicembre 1984.*

Si assicura, comunque, che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Nunzia Tene, nata a Napoli il 13 novembre 1945 e residente in Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01–2bis dell'INPS, è pertanto in attesa del relativo decreto.
(4-17412)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione della signora Nunzia Tene, cui è stato attribuito il n. 0474283, questa amministrazione, in data 24 gennaio 1990 ha sollecitato all'INPS competente la trasmissione di tutti gli elementi di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, già richiesta con nota del 18 novembre 1985.*

Si assicura, comunque, l'interrogante che questa amministrazione, non appena in possesso di quanto richiesto, provvederà a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA, MITOLO e TREMAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali motivi ostano alla traslazione dei resti mortali del caduto Luigi Pallavicini dal cimitero di Tirano (Sondrio) al cimitero di Brescia. Il caduto Luigi Pallavicini trovavasi alle dipendenze della Guardia nazionale repubblicana di stanza a Tirano; ferito in seguito ad azione di guerra, fu ricoverato presso l'ospedale locale, decedendo nella stessa giornata. La vedova del caduto, signora

Emma Bianchini, residente a Brescia, in via Battagle 69, anche a nome dei figli Giovanni e Virginia Pallavicini ha chiesto di poter traslare i poveri resti nel cimitero di Brescia, città di origine del caduto, in quanto ormai da molti anni giacciono nel deposito mortuario del cimitero di Tirano, senza che alcuno sino ad ora abbia provveduto ad una loro definitiva e decorosa collocazione. Legittima è quindi l'aspirazione della famiglia, la quale potrà finalmente dare degna sepoltura al proprio congiunto ed avere così la possibilità di deporre un fiore sulla tomba. (4-17538)

RISPOSTA. — *Il commissariato generale onoranze caduti in guerra, già nell'ottobre 1989, ha interessato il comune di Brescia per il trasferimento delle spoglie del caduto in guerra Luigi Pallavicini nel cenotafio cittadino.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

RABINO e PATRIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

quali provvedimenti urgenti intenda intraprendere in riferimento alla gravissima situazione determinatasi a seguito dell'interruzione delle trattative ASNACODI-CIAG per la determinazione delle tariffe assicurative per la campagna 1989;

se intende assumere tempestive iniziative al fine di garantire una adeguata copertura dei prodotti agricoli. In riferimento alla circolare ministeriale n. 1126-F del 22 settembre 1988 relativa all'ipotesi di congelare l'aumento del contributo statale si auspica l'intervento del Ministero dell'agricoltura unitamente ad analoga iniziativa degli assessori regionali al fine di evitare illegittime inadempienze statutarie. (4-12886)

RISPOSTA. — *Le trattative tra ASNACODI e CIRAS (e non CIAG che svolge solo compiti gestionali del CIRAS) per la determinazione delle tariffe dei premi assicurativi per il 1989, per le colture ammesse all'assicurazione agevolata, interrotto in un primo momento per divergenze tra le parti, sono successivamente riprese, concludendosi positivamente con la firma del verbale di intesa in data 20 aprile 1989. L'accordo tra le parti ha consentito l'approvazione delle tariffe e condizioni di polizza per il 1989, da parte del Ministero dell'industria di concerto con questo ministero, garantendo il regolare svolgimento della campagna assicurativa.*

Si precisa, inoltre, che questo ministero con la circolare del 22 settembre 1988, che l'interrogante richiama non ha inteso congelare il contributo statale, ma, in considerazione del notevole disavanzo determinatosi per il 1988 tra stanziamento di bilancio e fabbisogni di spesa per i contributi ai consorzi di difesa, ha comunicato all'ASNACODI e ai consorzi l'intendimento di pervenire, nell'arco di due anni, al riassorbimento del deficit *e di evitare, in prosieguo, il ripetersi di tale inconveniente, attraverso la programmazione annuale delle polizze e quindi del valore massimo assicurabile, in modo da contenere l'importo globale dei premi nell'ambito della potenzialità contributiva dello stanziamento di bilancio.*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

RALLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che il carcere mandamentale di Valguarnera è stato chiuso per mancanza del personale di custodia e gli otto detenuti da esso « ospitati » sono stati trasferiti nel carcere giudiziario di Enna per disposizione del pretore competente;

considerando che dopo la ristrutturazione il carcere di Valguarnera era stato riaperto non più tardi di due anni fa ed all'epoca furono assunti quattro agenti di custodia con un concorso pubblico comunale, poiché gli stessi a tutti gli effetti sono da ritenersi dipendenti comunali, e di questi ben tre sono stati per lungo tempo « assenti » per malattia, lasciando ad un solo agente il servizio di vigilanza diurna e notturna;

rilevando che il sindaco di Valguarnera ha anche dato luogo alla nomina di due supplenti classificatisi al quinto e sesto posto del concorso, ma che per legge non possono prestare più di novanta giorni di servizio nell'arco di un anno –:

se non ritenga di intervenire urgentemente perché non abbiano più a ripetersi delle situazioni così paradossali che costringono i detenuti ad « emigrare » in altri istituti di pena. (4-14711)

RISPOSTA. — *Va preliminarmente rilevato che l'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 469 stabilisce che il personale di custodia delle case mandamentali dipende per l'aspetto organico ed economico dai comuni, pur svolgendo le sue funzioni secondo le norme e per le finalità previste dall'ordinamento penitenziario.*

Tanto premesso, si comunica che la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Caltanissetta ha riferito che nel corso dell'anno 1989 il pretore di Valguarnera, quale direttore del carcere, chiedeva ed otteneva che per il trimestre dal 31 marzo al 30 giugno 1989 venissero assunti in via provvisoria due elementi risultati idonei nel concorso relativo all'assunzione di personale di custodia svoltosi in precedenza. Tali due elementi venivano utilizzati per consentire al personale in servizio il normale avvicendamento per godimento di ferie ed altro. Scaduto il periodo trimestrale di possibile utilizzazione del personale provvisorio, si verificava, a partire dal mese di luglio 1989 la contemporanea assenza per malattia di tre custodi, sulla base di regolari certificati medici.

Pur se il periodo di malattia di ciascuno dei custodi ha avuto una durata non superiore a quindici giorni, la contemporaneità delle assenze e la impossibilità di utilizzare nuovamente personale assunto in via provvisoria rendeva necessaria la temporanea chiusura del carcere e il trasferimento dei detenuti, rimanendo presso la citata casa mandamentale solo i cinque detenuti semiliberi. Veniva anche programmata, durante il periodo di forzata inattività del carcere, la esecuzione di lavori di manutenzione, che però non sono stati tempestivamente eseguiti.

A far data dal 5 settembre 1989, tuttavia, la casa mandamentale di Valguarnera ha ripreso la normale funzionalità, con il rientro in servizio dei quattro custodi titolari e con due custodi provvisori, questi ultimi risultati idonei al concorso già espletato ed assunti dal comune di Valguarnera per effettive esigenze di servizio.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

RAUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quali nuovi orientamenti intenda assumere e quali nuove decisioni adottare di fronte alla sempre più complessa situazione che si va creando per il flusso degli ebrei russi, che si rifugiano in Italia. La situazione, in pochi mesi, si è enormemente complicata, come dimostrano le cifre, dopo il « drastico giro di vite » deciso al riguardo dagli Stati Uniti, evidentemente a causa dell'eccezionale aumento del numero delle richieste di asilo in USA da parte di quegli emigranti, passati dai 640 del 1986 ai 5.700 del 1987, fino ad arrivare ai 13.000 dello scorso 1988. Alla fine del 1988, gli USA hanno cambiato politica, con un'interpretazione restrittiva delle leggi in materia e ben 4.000 ebrei russi si sono visti negare il visto di ingresso. Così, si è via via aggravata la situazione in Italia; soprattutto a Ladispoli ed a Santa Marinella (Roma) che prima, rappresentavano solo una « tappa » per migliaia di ebrei russi, quasi tutti decisi a raggiungere gli Stati Uniti, mentre, adesso – ormai da mesi – si sono trasformate in iper-sature residenze obbligate di molto più lunga permanenza; con quali problemi umani e sociali – per gli immigrati, certo, ma non meno per la popolazione locale – è facile immaginare. Problemi che stanno diventando sempre più gravi se non addirittura drammatici, specie se visti in prospettiva. Perché, aperti ormai i confini

sovietici, il flusso emigratorio non si arresta: « Sono oltre 13 mila i rifugiati presenti in Italia – conferma l'*Hebrew Immigration Aid Service*, l'organizzazione ebraica che si occupa dal punto di vista burocratico degli ebrei sovietici emigranti. « Arrivano ogni giorno dai 150 ai 200 nuovi rifugiati che vengono sistemati nelle località balneari del litorale. Ma – sottolinea l'Hias in una nota diffusa dalla stampa alla fine di agosto – le cittadine di Ladispoli e Santa Marinella non sono più sufficienti ad accoglierli tutti ». « Esiste – dicono all'Hias – un « program parole « che permette di essere ammessi negli Stati Uniti come semplici emigranti: si basa appunto sulla «parola« di un cittadino americano che garantisca di sostenere il rifugiato in caso di bisogno ». In realtà, molti rifugiati si scontrano con un doppio rifiuto, qualora non si riesca a dimostrare di essere perseguitati, e non si trovino persone disposte a fare da garanti. Cosi accade che il 10 per cento degli esuli prende la via di Israele. Anche la permanenza in Italia, dipende dal sussidio di 240 mila lire al mese fornito dall'*American Joint Distribution Committee*, che a volte viene negato agli ebrei-russi. L'Hias ha comunicato a 10 famiglie, respinte dal doppio rifiuto americano, il taglio del povero ma essenziale assegno mensile. E il provvedimento, tra pochi giorni, diverrà operativo per altre 40 famiglie;

ciò premesso – e soprattutto in relazione alla sempre più difficile situazione determinatasi già da mesi a Ladispoli ed a Santa Marinella –, quali sono le iniziative che si intende adottare. (4-15421)

RISPOSTA. — *A decorrere dal 1 ottobre 1989 le autorità statunitensi hanno introdotto una nuova procedura per l'ammissione dei profughi sovietici di origine ebraica negli USA, di cui l'aspetto maggiormente innovativo è il fatto che gli interessati presentino la domanda d'immigrazione unicamente presso l'ambasciata americana a Mosca ed attendano in Unione Sovietica che la loro richiesta sia vagliata dalle autorità statunitensi, senza dover più presentare ulteriori istanze durante il transito in paesi terzi (Austria e Italia).*

Detta procedura – a suo tempo proposta e caldeggiata dalle autorità italiane tramite la rappresentanza statunitense a Roma ha posto termine alla prassi in vigore secondo la quale, come è noto, un considerevole numero di profughi ebrei sovietici, munito di visto di ingresso per Israele, attendevano poi in territorio italiano (e prima ancora austriaco) che fosse perfezionata la propria pratica immigratoria verso il paese prescelto (nella stragrande maggioranza dei casi, appunto, gli Stati Uniti).

Secondo quanto dichiarato dal Governo statunitense, il flusso dei profughi ebrei sovietici in Italia, già sensibilmente ridotto, è destinato a cessare del tutto agli inizi della prossima estate, una volta esauritisi i casi già avviati a trattazione nella precedente procedura d'immigrazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

RECCHIA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

se è a conoscenza della disponibilità manifestata, in ripetute occasioni, dagli studenti delle scuole superiori di Latina di prendere volontariamente parte ad attività di protezione civile e di sicurezza ambientale;

come tale disponibilità è stata accolta e messa a frutto dalle autorità ministeriali competenti; quale sviluppo ha avuto l'iniziativa promossa – con il patrocinio del ministro *protempore* della protezione civile onorevole Zamberletti – di organizzare, con un gruppo di docenti dell'istituto tecnico di Latina, un corso di formazione post-diploma; quale applicazione hanno avuto le circolari del predetto ministro 2/DIC/86 n. 5030/053/130 del 10 ottobre 1986 e 1523/053/130 EMER del 21 febbraio 1987 relative alla formazione dei gruppi comunali di volonta-

riato, richiamati anche dalla legge della regione Lazio n. 37 del 1985 (articoli 25, 26, 27);

se il ministro della protezione civile intende proporre alla regione Lazio, d'accordo con il ministro della difesa, la stipula di una convenzione per l'impiego, nell'ambito degli enti locali, e con la collaborazione delle associazioni private di volontariato, dei volontari civili disponibili, ivi compresi gli obiettori di coscienza, nonché dei giovani obbligati al servizio militare alla cui chiamata, a partire dal 1° gennaio 1990, il ministro della difesa ha già dichiarato di voler rinunciare nel numero di un contingente di circa 20 mila unità. (4-15695)

RISPOSTA. — *Questo dipartimento non è mai venuto a conoscenza della disponibilità manifestata dagli studenti delle scuole superiori di Latina di prendere parte volontariamente ad attività di protezione civile e sicurezza ambientale, né dell'iniziativa di organizzare, con un gruppo di docenti dell'istituto tecnico di Latina, un corso di formazione postdiploma.*

Per quanto attiene all'applicazione delle circolari n. 2/DPC/86 protocollo n. 5030/053/130 EMER e n. 5/DPC/87 protocollo n. 1523/053/130 EMER si fa presente che esse furono, a suo tempo, inviate ai prefetti e ai presidenti delle province affinché le diramassero ai comuni del loro territorio. A seguito delle indicazioni contemplate nelle circolari, si sono formati vari gruppi comunali sia nelle isole minori che nei rimanenti comuni.

Nel censimento delle associazioni di volontariato effettuato nel 1988, invero, si è registrato un'incremento di circa cento gruppi comunali, rispetto a quello effettuato nel 1986.

Per quanto attiene, infine, all'ultima parte dell'interrogazione, relativa alla richiesta di stipula con la regione Lazio di una convenzione per l'impiego dei volontari civili, obiettori di coscienza, nonché giovani di leva, si rappresenta che è allo studio un disegno di legge per la eventuale istituzione di un servizio di protezione civile alternativo a quello militare. Per l'espletamento di tale servizio si ipotizzano programmi coordinati dal ministro della protezione civile con i ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali e degli affari sociali.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Lattanzio.

RONCHI, RUSSO FRANCO e RUTELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

la caserma « Camandone » di Diano Castello (Im) è già stata oggetto di precedente interrogazione (4-09422), della cui risposta comunicata in data 10 aprile 1989 gli interroganti si ritengono assolutamente insoddisfatti;

infatti risulta che il comandante della predetta caserma, tenente colonello Salvatore Calamoneri, abbia riunito i sottufficiali in occasione del natale 1988, definendo tutti gli appartenenti a tale grado con l'epiteto ingiurioso di « carogna »;

sempre in tale occasione, l'ufficiale in oggetto avrebbe assicurato che presto sarebbe stato identificato il responsabile della « fuga di notizie » all'origine dell'interrogazione n. 4-09422, e che comunque a causa di tale interrogazione veniva negata a tutti i sottufficiali la tradizionale gratifica natalizia prevista dal « fondo benessere » del battaglione, precisando che tali fondi sarebbero stati invece utilizzati per feste e banchetti di vario genere, come del resto è regolarmente avvenuto in occasione del veglione di capodanno 1988-1989;

risulta inoltre che l'ufficiale addetto al vettovagliamento, tenente colonello Carlo Relandini, abbia richiesto ed ottenuto di essere esonerato da questo « delicato » incariro, come pure il responsabile della branca logistica, tenente colonnello Angelo Marrali, il tutto in periodi successivi alla presentazione dell'interrogazione 4-09422;

risulta inoltre che vi sia una quanto meno poco chiara contabilità per quel che riguarda l'appalto del servizio lavanderia ad una azienda privata. Tale azienda, previo accordo con i responsabili militari della caserma « Camandone », contabilizzerebbe importi per attivit?a di gran lunga superiori a quelle effettivamente prestate, approfittando della notoria abitudine delle giovani reclute di provvedere in proprio o presso le loro famiglie, in occasione di permessi e licenze, al lavaggio dei capi di corredo e personali –:

se quanto indicato in premessa risponde al vero;

per quali ragioni i due ufficiali addetti al vettovagliamento ed ai servizi logistici hanno ottenuto un cambiamento d'incarico;

se in particolare risulti quanto affermato circa il servizio lavanderia;

se non ritenga opportuno, alla luce degli elementi forniti nella interrogazione n. 4-09422 e nella presente, avviare approfondite indagini e procedere alla sostituzione dell'attuale comandante della caserma « Camandone ». (4-15496)

RISPOSTA. — *L'affermazione che il comandante della caserma Camandone di Diano Castello abbia riunito i sottufficiali del battaglione in occasione del Natale 1988, definendo gli stessi carogne, e che presto sarebbe stato identificato il responsabile della fuga di notizie, non trova oggettivo riscontro.*

Il tenente colonnello Calamoneri ha riunito, infatti, non solo i sottufficiali, ma anche gli ufficiali, alla fine di novembre 1988, (e non in occasione del Natale) per metterli al corrente dell'interrogazione parlamentare n. 4-09472, limitandosi alla lettura integrale del testo e ad esprimere in merito il proprio rammarico. Il comandante afferma di essere stato, per contro, toccato dalle manifestazioni di solidarietà ricevute in tale occasione.

Sul fatto che il citato comandante abbia comunicato in una riunione che veniva negata la tradizionale gratifica natalizia prevista dal fondo benessere, precisando che tali fondi sarebbero invece stati utilizzati per feste e banchetti, si osserva che il comandante di battaglione non dispone di fondi benessere impiegabili a tal fine. Per contro, in occasione del Natale, è stato distribuito agli ufficiali e sottufficiali un pacco natalizio, acquistato con le quote sociali versate dagli stessi alla direzione della sala convegno unificata. In effetti, poi, i quadri del battaglione si sono riuniti presso la sala convegno con le proprie famiglie, in occasione della festa di capodanno, come consentito dallo statuto, e le relative spese sono state sostenute dagli interessati.

Il tenenente colonnello Relandini è stato sostituito in data 1° febbraio 1989, al termine dell'anno finanziario, per aderire ad una sua richiesta, risalente per altro già alla fine del 1987 e motivata dalla pesantezza dell'incarico, ricoperto per ben 4 anni.

Il tenente colonnello Marrali, che ricopriva il duplice incarico di ufficiale consigliere e capo sezione logistica, è stato sostituito nel secondo, in data 1° febbraio 1989, dal tenente colonnello Relandini, in relazione all'onerosità dei due incarichi congiunti. I provvedimenti posti in essere non sono, quindi, collegabili in alcun modo con l'interrogazione parlamentare citata.

Per quel che riguarda l'appalto del servizio lavanderia, disposizioni in vigore prevedono una diversa contabilizzazione della lisciviatura degli oggetti di casermaggio e degli oggetti di vestiario – equipaggiamento. Alla documentazione agli atti del battaglione non emergono illeciti di alcun genere. Non risultano, infatti, registrati e contabilizzati oggetti personali, ma soltanto oggetti di equipaggiamento di dotazione di caserma.

Si rappresenta, infine, che il tenente colonnello Calamoneri, al termine del previsto periodo di comando, è stato sostituito nell'incarico dal tenente colonnello Cazzato, in data 16 settembre 1989.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

RONCHI, TAMINO e CAPANNA. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il marinaio Salvatore Pagano, nato a Nicotera il 22 novembre 1952, per cause derivanti dal servizio militare ha subìto un *handicap* psichico irreversibile;

infatti il giovane, appartenente alla leva di marina – chiamata del 1971 –, laureato in medicina, aveva chiesto al CAR di Taranto di non essere imbarcato perché non si sentiva in grado di sopportare la vita in mare;

nonostante le numerose possibilità di destinazione a terra veniva imbarcato sul dragamine *Vischio;*

in seguito all'imbarco veniva ricoverato in una clinica privata di Caturano e poi ancora all'ospedale militare di Taranto;

nonostante le sue condizioni di salute venne nuovamente imbarcato sulla nave *Todaro,* dove ebbe un'altra crisi a cui seguì un nuovo ricovero con conseguenze tali per cui non si è più ripreso;

fu congedato per riforma ai sensi dell'articolo 29;

inoltrò domanda per una visita medica di accertamento delle sue condizioni di salute alla direzione generale per il personale militare della marina – direzione consulenza sanitaria, senza a tutt'oggi ricevere risposta –:

quali risarcimenti sono stati stornati a favore del giovane Salvatore Pagano per i gravissimi danni subiti a causa dell'incuria dell'apparato militare. (5-15824)

RISPOSTA. — *Soltanto in data 21 giugno 1989 il marinaio Salvatore Pagano, riformato il 16 febbraio 1980, ha fatto pervenire un'istanza di riconoscimento della causa di servizio dell'infermità che determinò la riforma.*

Si è provveduto all'acquisizione di tutti gli atti necessari per dare corso all'istruttoria, a norma dell'articolo 169 del testo unico n. 1092 del 1973 sulle pensioni e del parere del Consiglio di Stato III^a^ sezione n. 1561 del 1988 del 20 dicembre 1988.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

RONCHI e SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

la delegazione di Messina della croce rossa italiana impiega alcuni obiettori in servizio civile;

la normativa vigente e le circolari emesse dal Ministero della difesa indicano esplicitamente che gli obiettori di coscienza in servizio civile non possono essere utilizzati per ricoprire posti di lavoro e non devono svolgere attività impiegatizie, tecniche o manuali;

è più che comprensibile che in qualsiasi attività di servizio civile gli obiettori svolgano alcune ineliminabili mansioni manuali o tecniche, ma esse devono essere inserite in un più articolato programma di attività, che non si limiti ad esse;

la comprensione viene completamente a cadere quando si legge il programma delle attività degli obiettori in servizio civile presso la croce rossa italiana di Messina, steso dal responsabile Guglielmo Dal Contras e comunicato al distretto militare di Messina, in cui si contemplano mansioni quali « smistamento telefonico e radiofonico delle comunicazioni », « collaborazione nei servizi amministrativi », « sistemazione materiali in autoparco »;

inoltre, in una comunicazione del signor Guglielmo Dal Contras al servizio personale della croce rossa nazionale di Roma, vengono comunicati i dati anagrafici degli obiettori in servizio civile, con la data di inizio servizio e quella di congedo.

Il dato curioso sta nel fatto che le date di congedo sono precedute dal termine « presumibile », quasi che il sud-

detto responsabile amministrativo degli obiettori non sappia con certezza nemmeno cosa prevede la normativa vigente in fatto di durata del servizio civile.

Ciò è ancora più grave visto che tali informazioni devono essere contenute con precisione nella cartella personale dell'obiettore in servizio, cartella curata ed aggiornata dall'ente convenzionato;

tali fatti destano notevoli dubbi sulla capacità della croce rossa italiana di Messina nel gestire obiettori di coscienza –:

se non intenda intervenire immediatamente per revocare la convenzione per l'accoglimento di obiettori di coscienza alla delegazione di Messina della CRI, visto quanto denunciato in premessa circa il non rispetto della normativa vigente e l'approssimazione nella gestione degli obiettori di coscienza;

se non ritenga opportuno avviare una più ampia indagine su come gli obiettori di coscienza in servizio civile vengono utilizzati nelle varie sedi della CRI, ente che si è più volte distinto per una gestione che gli interroganti ritengono illegale e approssimativa degli obiettori. (4-16903)

RISPOSTA. — *I piani di impiego degli obiettori di coscienza in servizio presso la Croce rossa italiana prevedono principalmente attività di assistenza sociale e di affiancamento a quella sanitaria in favore di anziani, emarginati, tossicodipendenti nonché di supporto del servizio di pronto soccorso o di trasporto di infermi.*

Circa il periodo di servizio degli obiettori di coscienza si chiarisce che la sua durata è ora, giusta una recente sentenza della Corte costituzionale, di 12 mesi. La data di cessazione può subire, per altro, scarti in rapporto a particolari evenienze intervenute durante la prestazione del servizio come per esempio malattie non dipendenti da causa di servizio superiore a 15 giorni (articolo 24/8 della legge n. 958 del 1986).

In relazione alla situazione rappresentata dagli interroganti, sono state disposte ispezioni presso le 4 sedi della Croce rossa italiana al fine di accertare il corretto impiego degli obiettori di coscienza.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

RONZANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

a Cossato e in numerosi comuni limitrofi in provincia di Vercelli si è determinata in queste ultime settimane una grave crisi idrica;

essa è provocata da un periodo di siccità ma anche da un fabbisogno crescente di acqua per uso civile;

per fronteggiare un tale stato di cose da parte del consorzio dell'acquedotto di bonifica della Baraggia è stato da tempo predisposto e presentato al Ministero in indirizzo per l'approvazione e il relativo finanziamento un progetto che prevede la perforazione di due pozzi in località Castelletto Cervo e Gifflenga;

il costo complessivo dell'opera non supera il miliardo e mezzo di lire;

la mancata approvazione da parte del Ministero di tale progetto rende più difficili i problemi dell'approvvigionamento idrico per i comuni interessati la cui popolazione si aggira sui 28.000 abitanti –:

le ragioni per le quali il Ministero ha ritenuto di non dover approvare e finanziare il progetto e cosa intende fare per giungere viceversa alla sua approvazione e al suo finanziamento. (4-16069)

RISPOSTA. — *I progetti per la perforazione di due pozzi in località Castelletto Cervo a Gifflenga di Cossato (Vercelli) sono stati ammessi al finanziamento dopo aver verificato la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità ed il rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988.*

Ora, l'intervento di cui è cenno nell'interrogazione, escluso dal finanziamento, era collocato al sesto posto di graduatoria nell'ordine delle priorità indicate dalla regione Piemonte, oltre ad essere finalizzato alla realizzazione di obiettivi non compompresi fra quelli indicati come prioritari dalla deliberazione CIPE, di cui sopra e non risultava in possesso del requisito di conformità al vigente piano regolatore generale degli acquedotti o a relative varianti già approvate. Lo stesso progetto, inoltre, non era in linea con gli indirizzi del piano regionale di risanamento delle acque, come espressamente richiesto dalla delibera CIPE al paragrafo 2.2.

Infine, è stato anche riscontrato che lo stesso progetto non aveva acquisito in via preliminare i richiesti pareri, autorizzazioni, eccetera, come stabilito dal CIPE al paragrafo 2.6. della propria deliberazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: Prandini.

RUBINACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

l'ulteriore aggravamento della situazione del tribunale di Urbino determinato dal trasferimento ad altri incarichi di due magistrati con conseguente riduzione dell'organico al presidente e ad un solo giudice assegnato alle funzioni di GIP e Giudice Istruttore;

la necessità di destinare alla Procura della Repubblica un secondo sostituto e di nominare i vice procuratori onorari a suo tempo proposti;

la necessità per la Pretura – divenuta circondariale a seguito della soppressione delle Preture di Cagli e Macerata Feltria – di nominare i vice pretori onorari a suo tempo proposti e di coprire i posti vacanti del personale di cancelleria come da organico, stante il maggior carico di lavoro;

che le udienze siano esse istruttorie, di trattazione, collegiali civili, non possono più essere tenute, se non limitatamente a quelle cause in cui funge da giudice istruttore il Presidente del Tribunale;

che le udienze penali non possono ugualmente essere tenute con il nuovo rito per impossibilità di formare il collegio;

che la denunziata contrazione del personale coinvolge, con altrettanto disagio, anche gli uffici di cancelleria e l'ufficio unico notificazioni ed esecuzioni, essendo i primi carenti di dirigente e di coadiutrice dattilografa (immessa in servizio il 21 agosto 1989 e distaccata immediatamente il giorno successivo presso la Corte di Cassazione) e il secondo di ufficiale giudiziario in organico (da tempo comandato presso il Ministero per la funzione pubblica);

che la descritta situazione, se non dovuta a malizioso, preordinato disegno di soppressione per asfissia del tribunale, è certamente il risultato di una indifferenza, di una vera e propria negligenza da parte degli organi e uffici superiori preposti al funzionamento della giustizia, profondamente lesiva della dignità non solo di chiunque operi nel campo del diritto, ma di ciascun cittadino che, per sua disgrazia, debba rivolgersi alle attuali strutture per la necessità di chiedere rifaro ai torti subiti;

che a nulla sono valsi i reiterati interventi e le sollecitazioni rivolti dal Consiglio e dallo stesso Presidente del Tribunale al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero di grazia e giustizia perchè venga finalmente posto rimedio a questa insostenibile e squallida condizione di emarginati della giustizia –

quali urgenti iniziative intenda assumere per fronteggiare l'emergenza della giustizia e restituire efficienza e dignità al Tribunale di Urbino. (4-17293)

RISPOSTA. — *La situazione del personale in servizio presso il tribunale di Urbino risulta essere la seguente.*

Personale di magistratura. *Dei quattro posti previsti in organico (presidente e tre*

giudici), due posti di giudice sono vacanti. Di questi, un posto verrà coperto mediante assegnazione di un uditore nominato con decreto ministeriale 25 febbraio 1989, mentre risulta in entrata altro magistrato trasferito con decreto presidenziale 4 gennaio 1990, in corso di registrazione.

Personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. *Sono coperti i posti di dirigente (uno), di direttivo (due) e di segretario (due), previsti in organico. Risultano scoperti un posto di coadiutore dattilografo ed uno di dattilografo. Alla copertura del primo si provvederà con l'assegnazione dei vincitori o degli idonei del concorso a 316 posti suddiviso per regioni (per la regione Marche i posti a concorso sono nove). La copertura del secondo è riservata alle procedure di collocamento.*

Personale UNEP. *Dei posti previsti in organico (tre di ufficiale giudiziario, uno di aiutante ufficiale giudiziario ed uno di coadiutore UNEP), è scoperto uno di ufficiale giudiziario. Il posto vacante verrà messo a concorso, per la relativa copertura, in uno dei prossimi bollettini ufficiali.*

Personale dell'*ex* carriera ausiliaria. *È coperto il posto di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera. Vacante quello di conducente di automezzi speciali. La vacanza potrà essere coperta con la destinazione di un vincitore dei concorsi indetti con decreto ministeriale 23 febbraio 1989 (83 posti) e con decreto ministeriale 5 agosto 1989 (752 posti), o con l'assunzione di un aspirante appartenente alla categoria degli orfani ed equiparati di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482, o con il trasferimento del personale in servizio negli uffici giudiziari del nord.*

Si fa presente, altresì, che è in corso di predisposizione la distribuzione del contingente di personale dell'amministrazione giudiziaria previsto in aumento, per l'anno 1990, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32 (105 unità di magistrato, 73 unità di assistente giudiziario, 50 unità di dattilografo, 11 unità di conducente di automezzi speciali e 22 unità di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera).

All'atto di tale ripartizione, saranno tenute in adeguata considerazione, compatibilmente con quelle di altri uffici, anche le esigenze di potenziamento del tribunale di Urbino.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

RUSSO FRANCO e ARNABOLDI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

per quali motivi non sia stata acquisita dallo Stato la proprietà dell'abbazia cistercense di S. Pastore, imponente complesso di enorme valore storico e architettonico sito nel territorio del comune di Contigliano, provincia di Rieti, nell'anno 1985, quando gli stessi eredi, chiamati all'eredità, offrirono la cessione del bene allo Stato contro lo agravio della successione per il valore irrisorio di trenta milioni, malgrado il parere favorevole inviato sia dal comune di Contigliano sia dalla provincia di Rieti, pareri richiesti dalla sovrintendenza ai beni culturali;

per quale motivo non sia stato fatto valere il diritto di prelazione da parte dello Stato, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, cui l'immobile è soggetto, all'atto della vendita al prezzo di cinquanta milioni alla ditta di costruzioni Edilbeta di Colli sul Velino (provincia di Rieti), avvenuta in data 17 giugno 1987, o non sia stata fatta valere prima della scanabiledei termini di legge, in quanto la validità dell'atto resta ancora sospensivamente condizionata all'eventuale esercizio di tale diritto da parte dello Stato, ovvero se il Ministero non sia stato interpellato e messo in condizione di esercitare il diritto di opposizione che la legge gli consente anche in relazione al fatto che anche la comunità montana 5 zona Rieti, viste disattese le aspettative del comune di Contigliano, con delibera del 20 novembre 1987, richiese i fondi a norma dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1987, n. 449, per l'acquisto e il recupero dell'abbazia di S. Pastore:

quali iniziative intenda assumere per evitare che lo Stato e la collettività perdano un bene di così grande valore storico e architettonico e per bloccare un intervento speculativo con la riedificazione a diverso titolo da parte della società Edilbeta. (4-13306)

RISPOSTA. — *L'immobile oggetto dell'interrogazione parlamentare fu proposto in cessione allo Stato, a scomputo dell'imposta di successione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 512 del 1982 concernente il regime fiscale dei beni culturali. Successivamente i proprietari rinunciarono a tale cessione, procedendo altresì a stipulare un atto di compravendita con la società Edilbeta.*

Su tale atto questo ministero ha rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione, tenuto conto del parere negativo espresso dalla competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, in considerazione del fatto che l'acquisto basato solo sulla convenienza del prezzo si sarebbe risolto in un appesantimento delle spese di restauro e dei compiti di custodia, già così insufficienti alle necessità, senza alcun beneficio corrispondente. Infatti non si ravvisano per l'immobile sopra citato né i requisiti per l'utilizzazione quale sede di istituti (musei, biblioteche, archivi), né impellenti esigenze di tutela. In merito alla salvaguardia del bene in parola, sarà cura della citata soprintendenza di verificare il rispetto delle norme di tutela.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

SAVIO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere – premesso che:

nei mesi di giugno, luglio e agosto scorsi a causa del maltempo hanno subìto danni aziende agricole ed immobili pubblici e privati nella provincia di Rovigo e Verona;

la regione Veneto, delimitando le zone suddette, ha chiesto al ministro dell'agricoltura di considerare quei territori colpiti da eccezionale avversità atmosferiche e, quindi, la concessione di provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate;

i comuni interessati non riescono a far fronte con gli ordinari mezzi di bilancio alla riparazione degli immobili patrimoniali e demaniali danneggiati, nè sanno dare risposta ai propri amministrati che hanno ricevuto ugualmente danni e chiedono aiuti per far fronte a spese straordinarie –:

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per le province di Rovigo e Verona;

se non ritengano opportuno concedere, a favore di cittadini colpiti dagli eventi di cui trattasi e non rientranti nel settore agricolo, mutui agevolati per la riparazione degli immobili danneggiati. (4-15748)

RISPOSTA. — *Per l'attivazione delle provvidenze recate dal fondo di solidarietà nazionale, in relazione ai danni causati dalle grandinate dei mesi di maggio e giugno 1989 alle aziende agricole nella provincia di Rovigo e Verona, è stato emesso il decreto ministeriale del 2 ottobre 1989, n. 1651* (Gazzetta Ufficiale *del 6 novembre 1989, n. 259).*

È stato, inoltre, emesso un successivo decreto di declaratoria del 29 dicembre 1989, n. 2228 in corso di pubblicazione, per le avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 1989. Per quanto concerne altri interventi, si fa presente che nelle attribuzioni dei ministeri dell'industria e del tesoro rientra la concessione delle provvidenze previste dalla legge 18 febbraio 1952, n. 50 e successive integrazioni e modifiche, ivi comprese quelle introdotte dalla legge 11 dicembre 1980, n. 826, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, sia individuali che sociali, per la ricostruzione o riattivazione degli impianti danneggiati da pubbliche calamità.

Il provvedimento concessivo viene emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministero dell'industria, di concerto con quello del tesoro. In proposito quest'ultimo dicastero ha precisato che nessuna richiesta di adesione per l'emsenzione del ricordato provvedimento gli è pervenuta. Quanto ad interventi a favore dei comuni che hanno subito danni ad immobili patrimoniali e demaniali, a causa del maltempo, va rilevato che mancano a tal proposito previsioni normative.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Facchiano.

SCARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

in quanti casi di sequestro di persona a scopo di estorsione sia intervenuto il cosiddetto « blocco dei beni » dei familiari della vittima del sequestro;

in quanti di questi casi sia stato ucciso l'ostaggio e in quanti sia stato rilasciato;

in quanti casi, nonostante il pagamento del riscatto, la vittima sia stata uccisa o comunque non abbia fatto ritorno a casa. (4-11629)

RISPOSTA. — *In trentacinque casi di sequestro di persona a scopo di estorsione è stato disposto il cosiddetto blocco dei beni dei familiari della vittima. In tre dei predetti trentacinque casi la persona sequestrata è stata uccisa, in tre non è stata ancora rilasciata ed in ventinove è stata rilasciata. Per quanto riguarda il terzo quesito si comunica che in tredici casi, nonostante il pagamento del riscatto, la vittima del sequestro è stata uccisa.*

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

SERVELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia informato circa i motivi che determinano una inconcepibile lentezza, da parte della Corte dei conti, nell'esame di ricorsi presentati a seguito di determinazione negativa della Direzione generale per le pensioni di guerra.

I casi atti a dimostrare l'assunto non sono pochi, ma l'interrogante si limita a citarne uno che ritiene emblematico.

Si tratta del ricorso n. 813284 inoltrato alla Corte dei conti dal signor Antonio Chiarenza a seguito di determinazione negativa della Direzione generale pensioni di guerra.

La pratica giace da tempo in attesa di istruzione; alle richieste di informazioni, inviate dall'interrogante in data 27 settembre 1981, 22 novembre 1984 e 26 gennaio 1988, la Corte dei conti rispondeva, in data 4 novembre 1981, 8 gennaio 1985 e 18 aprile 1988 con lettere redatte nella identica forma tanto da ritenere che si tratti di risposte già predisposte, « il ricorso n. 813284, proposto dal signor Antonio Chiarenza, trovasi tuttora presso la Procura generale della Corte per la necessaria istruttoria »; nell'ultima risposta aggiungeva che « l'assegnazione viene fatta con il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico ».

In relazione a quanto sopra, l'interrogante chiede se il Ministro trova normale il sistema che costringe il cittadino indifeso ad attendere *sine die*, talvolta senza risultato, la definizione di pratiche pensionistiche; chiede altresì se non ritiene opportuno intervenire tempestivamente ed autorevolmente con provvedimenti atti a modificare il sistema. (4-08899)

RISPOSTA. — *Attualmente sono pendenti innanzi alle sezioni giurisdizionali speciali della corte dei conti circa 175 mila ricorsi in materia di pensioni di guerra. Il carico di giacenza è determinato essenzialmente dalla complessità del procedimento istruttorio, derivante anche dal difficile rapporto con altre amministrazioni e dal contemporaneo afflusso di nuove istanze.*

Dei 686.985 ricorsi pervenuti nel periodo 1946/1987, ne sono stati definiti con decisione circa 500 mila e nell'anno 1988 sono stati iscritti a ruolo 10.776 giudizi,

dei quali 7.331 discussi mentre i restanti sono stati rinviati ad udienze successive.

Per quanto riguarda il ricorso n. 813284 prodotto alle sezioni speciali per le pensioni di guerra da Antonio Chiarenza, si comunica che detto gravame – conclusosi con esito negativo da parte del ministero del tesoro il riesame amministrativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 585 del 1971 – è stato ritrasmesso alla procura generale, per la prosecuzione del giudizio; in data 11 maggio 1989 il ricorso è stato assegnato al magistrato istruttore per l'esame di merito.

Completata l'istruttoria tendente ad acquisire gli elementi necessari del giudizio, la procura generale emetterà le proprie conclusioni che saranno notificate alla parte insieme col decreto di fissazione d'udienza allorché sarà stato possibile iscrivere a ruolo il ricorso di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Cristofori.

SOLAROLI, SERRA, LODI FAUSTINI FUSTINI, GHEZZI e BARBERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

è ormai invalsa l'abitudine, ogni anno, senza neppure segnalarlo al sindaco del comune e al comitato competente, di chiudere per ferie il Sacrario ai caduti di Marzabotto;

da tempo e ripetutamente il comitato ha protestato presso il commissariato generale alle onoranze ai caduti in guerra, senza successo, pur avendo fatto presente che nella provincia non mancano i soldati ed altri dipendenti dello Stato che avrebbero potuto sostituire il custode in ferie. Per evitare la chiusura del Sacrario, unitamente al comune di Marzabotto, è stato assunto per trenta-quaranta giorni un precario del luogo, attingendo agli scarsi mezzi del comitato;

nel 1989 si è corso il rischio di una chiusura di due mesi evitata solo per la generosità e l'impegno del comitato –:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare il ripetersi di questa situazione incresciosa e di fronte alla nuova protesta-richiesta del comitato. (4-17741)

RISPOSTA. — *Si provvederà ad assegnare appena possibile un secondo custode al sacrario ai caduti di Marzabotto. Nell'attesa sono stati presi accordi con il comune per l'assunzione temporanea di personale precario mediante stipula di apposite convenzioni con onere a carico della difesa. Ciò ha consentito di assicurare l'apertura del sacrario anche nei periodi di assenza del custode titolare.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

SOSPIRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare al fine di sollecitare la definizione della pratica di pensione di riversibilità (iscrizione n. 6554932) intestata a Carmine Candeloro, nato il 28 aprile 1927 e residente in Pescara, orfano maggiorenne inabile di Domenico (deceduto il 7 maggio 1972), atteso che la relativa documentazione è stata trasmessa dall'ufficio provinciale del tesoro di Pescara alla direzione generale degli istituti di previdenza fin dal 24 maggio 1988. (4-15707)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con decreto n. 068 del 7 febbraio 1990, ha provveduto a conferire al signor Carmine Candeloro, quale orfano maggiorenne di Domenico Candeloro, la pensione di riversibilità ordinaria di annue lorde lire 1.481.700 con decorrenza dal 1° luglio 1988.*

Non appena ultimati, gli atti di conferimento e pagamento della pensione, verranno inviati, rispettivamente, al sindaco del comune di Pescara per la notifica all'interessato e alla direzione provinciale del tesoro di Pescara per il pagamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

SOSPIRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esito del ricorso giurisdizionale inoltrato alla

Corte dei conti di Gabriele Salluzzi, ex militare cessato dal servizio in data 9 luglio 1973, nato il 27 novembre 1952 e residente in Banzi (Potenza), avverso il decreto 26 maggio 1977, n. 734, del Ministero in indirizzo (posizione della pratica presso la Direzione generale delle pensioni: n. 5162). (4-16932)

RISPOSTA. — *A tutt'oggi non è stato notificato al ministero nessuna sentenza della corte dei conti su ricorso dell'ex militare Gabriele Salluzzi.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che

la CONSOB ha prima sospeso, poi riammesso e poi nuovamente sospeso dalle quotazioni di borsa la INTERBANCA SpA;

immediatamente dopo la prima sospensione è intervenuta la dichiarazione degli « scalatori » di questo titolo di aver raggiunto il 41 per cento del pacchetto azionario e di poter disporre della maggioranza assoluta;

pertanto la CONSOB aveva prima l'obbligo di verificare quanto dichiarato da detti scalatori e quindi l'ulteriore obbligo di non riammettere l'INTERBANCA alle quotazioni, stante la scomparsa pressoché totale del flottante;

in questo « gioco » di sospensioni e riammissioni, si sono lucrati ingenti profitti, con conseguenti ingenti perdite da i parte di molti inconsapevoli operatori –:

posto che ad avviso dell'interrogante si possono ravvisare nel comportamento della CONSOB la perfetta fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio e/o quello di interesse privato in atti d'ufficio, quali iniziative si ritenga di prendere per quanto di competenza. (4-09448)

RISPOSTA. — *Si chiede di conoscere se nel comportamento della commissione per le società e la Borsa, in ordine alle vicende che hanno interessato le quotazioni dei titoli della società per azioni Interbanca, non possa ravvisarsi il reato di omissione di atti d'ufficio o di interesse privato in atti d'ufficio.*

Al riguardo, si fa presente che, in merito alle complesse vicende dei titoli Interbanca (azioni ordinarie e privilegiate), nel periodo cui si fa riferimento nell'interrogazione, la CONSOB ha tempestivamente adottato i provvedimenti intesi a garantire che le relative contrattazioni di borsa avessero sempre un regolare e ordinato svolgimento, anche al fine di tutelare il pubblico risparmio. Infatti, la menzionata commissione, dal 29 settembre 1988 al 14 febbraio 1989, ai sensi della normativa vigente, ha disposto con cinque provvedimenti urgenti e undici delibere, pubblicati nel bollettino CONSOB, la sospensione e la successiva riammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e privilegiate Interbanca spa, per evitare un irregolare svolgimento delle negoziazioni. Si soggiunge, infine, che il ministero di grazia e giustizia ha riferito che la pocura della Repubblica di Roma ha disposto apposite indagini in merito a quanto segnalato nell'interrogazione.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se corrisponda a verità la notizia secondo la quale sarebbero in atto manovre e speculazioni borsistiche, sembra pilotate da vari partiti, sui titoli SIP, STET, Italcable, in ordine ad una guerra di annessione con propaggini all'estero per la scelta di un *partner* straniero, in vista della costituzione di una unica *holding* delle comunicazioni nel mercato unico europeo del 1993, considerato anche che Richard Allen, presidente della AT & T, società americana in concorrenza con l'europea Siemens, ha avuto colloqui in merito con il Presidente del Consiglio, De Mita e con il segretario del partito socialista, Bettino Craxi;

quali iniziative il Governo intenda assumere in proposito. (4-13433)

RISPOSTA. — *In data 24 marzo 1988 il consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) aveva deliberato di promuovere le iniziative necessarie, al fine di realizzare una presenza unitaria e globale nel settore dei servizi di telecomunicazione, integrando le attuali strutture della STET spa, della SIP spa, dell'ITALCABLE spa, della TELESPAZIO spa (società tutte facenti parte del gruppo IRI) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nonché di concentrare le attività manifatturiere a tecnologia avanzata sotto il controllo della Finmeccanica spa. Tale disegno di riassetto del settore telecomunicazioni, pur avendo carattere semplicemente programmatico e non immediatamente operativo, illustrato in un comunicato stampa, aveva determinato un minore interesse dei risparmiatori sui titoli STET, SIP ed ITALCABLE rispetto al periodo immediatamente precedente. In data 31 marzo 1988, i rappresentanti dell'IRI e delle predette tre società furono convocati presso gli uffici CONSOB, al fine di acquisire chiarimenti ed ulteriori notizie al riguardo.*

Successivamente, esaminata la documentazione trasmessa in via preventiva dall'ITALCABLE, dalla SIP e dalla STET, in vista delle relative assemblee, la commissione richiese agli amministratori delle citate società di fornire, tra l'altro, alle assemblee notizie in ordine al previsto programma di riassetto del settore telecomunicazioni, con particolare riferimento al ruolo rivestito in tale contesto da ciascuna società.

In proposito, giova richiamare le osservazioni formulate dalla CONSOB nella relazione presentata alla VI Commissione della Camera nell'aprile 1988 e la successiva audizione del presidente Piga del 26 aprile 1988, in ordine ai riflessi sul mercato azionario del preannunciato riassetto e degli accorpamenti societari nel settore delle telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

in data 6 maggio scorso è stato scoperto dal nucleo antisofisticazioni dei carabinieri di Milano un deposito di estrogeni ed anabolizzanti destinati al commercio ed all'uso illegale nell'allevamento di bovini;

al centro di questo vasto traffico, che ha portato all'arresto di cinque persone e che si aggirerebbe secondo le prime ipotesi sui trenta miliardi di ricavo illecito, si troverebbe l'industria farmaceutica European Pharmaceutical Company di Agrate Brianza (Milano), già di proprietà dell'onorevole Gianmario Pellizzari, deputato democristiano al Parlamento, di Verona;

a lato di questa vicenda ve n'è un'altra sulla quale sta indagando la Procura della Repubblica di Monza e che riguarda una colossale truffa, che sarebbe stata perpetrata ai danni di due imprenditori milanesi, vittime di un raggiro fatto con l'emissione di 35 miliardi di tratte false e false fatture, ad opera degli ex amministratori dell'EPC in concorso con la Banca popolare di Verona e la Banca cattolica del Veneto;

tra le persone arrestate nel corso dell'operazione sugli estrogeni figura anche l'uomo di fiducia dell'onorevole Pellizzari, il signor Aldo Pagani, il quale si sarebbe prodigato per vendere la società, in stato di gravissimo *deficit*, certificando false forniture e falsi crediti nei confronti di aziende con le quali non vi erano mai stati rapporti commerciali e sostenendo che vi erano merci vendute ed impagate e giacenze di magazzino, risultate poi stranamente rubate, che avrebbero potuto sanare le esposizioni debitorie, rivelatesi di molto maggiori di quanto prospettato, con le banche in questione;

anche cinque compagnie assicuratrici, tra le quali La Previdente, sarebbero state truffate, nella stesa operazione, per lire 1.030.000.000;

quali provvedimenti intendano adottare affinché si faccia luce su questa vicenda che vede coinvolti un deputato al Parlamento e due istituti bancari che, in concorso tra loro, avrebbero occultato i veri bilanci e la vera attività della EPC spa al fine di trasferire i propri debiti sui due ignari acquirenti. (4-13623)

RISPOSTA. — *I poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. Le questioni sollevate, relative a valutazioni in merito alle concessioni di crediti, attengono, invece, più propriamente ad aspetti dell'attività delle banche che rientrano nell'ambito decisionale delle aziende stesse.*

In particolare, per quanto concerne il caso segnalato, si informa che la Banca popolare di Verona ha fornito chiarimenti in ordine ai crediti concessi alla società EPC e alle garanzie acquisite, precisando di aver adottato i provvedimenti cautelativi a tutela del credito.

Il ministero di grazia e giustizia, interpellato per la parte di competenza, ha riferito che da elementi acquisiti presso le procure della Repubblica di Monza, Padova e Milano, risulta che la European pharmaceutical company è al centro di una complessa vicenda giudiziaria. Nulla risulta, invece, in ordine al coinvolgimento di cinque compagnie assicuratrici.

Il Ministro del tesoro: Carli.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e delle finanze.* — Per sapere – premesso che

l'interrogante ha già presentato numerose interrogazioni parlamentari dirette a fare luce sui retroscena che hanno portato alle incredibili assoluzioni del processo Nomisma;

dette interrogazioni sono rimaste senza risposta:

i difensori degli imputati al processo Nomisma hanno apertamente richiesto danni da individuarsi nel danno emergente, nel lucro cessante, nonché, per quanto possa sembrare incredibile, nella « perdita d'immagine della società »;

lo Stato dovrebbe quindi sborsare una cifra calcolabile intorno ai 40 miliardi; in tal modo il calcolo dell'incremento della natalità degli asini della Somalia ed altre amenità del genere, mal scopiazzate dalle enciclopedie per ragazzi, finiranno per costare ai contribuenti italiani una cinquantina di miliardi –:

se il ministro di grazia e giustizia non ritiene, per quel minimo di decenza che ad avviso dell'interrogante pur dovrebbe ancora aver diritto di cittadinanza nel mondo politico italiano, che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare, di fronte ad un modo di amministrare la giustizia che ha portato alla discutibile assoluzione di cui hanno potuto beneficiare gli imputati del processo Nomisma;

se risponde a verità che i responsabili del Ministero degli esteri avrebbero già promesso alla Nomisma altre « commesse di studio » per evitare una richiesta diretta di danni. (4-13852)

RISPOSTA. — *A parere di questo ministero, la sentenza emessa dalla prima sezione del tribunale penale di Roma relativa alla vicenda NOMISMA, trasmessa in copia dal presidente della corte di appello di Roma, appare esente da vizi formali ed esaurientemente motivata, di tal che non emergono elementi di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati componenti il collegio.*

Per quanto di competenza del ministero degli affari esteri, si fa presente che – secondo quanto dallo stesso comunicato – nessuna nuova commessa di studio è stata promessa alla società NOMISMA dalla competente direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE e SOSPIRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere – premesso che:

nel 1982, l'Ortacoop, un consorzio cooperativo, ha acquistato la Publasta, un'azienda creata qualche anno prima con il contributo determinante della Casmez;

l'azienda in questione non era mai stata operativa ed aveva impianti in cattivo stato di conservazione, ma nonostante questo venne venduta a 14 miliardi, spesa sostenuta con i fondi del Ministro dell'agricoltura e della regione Abruzzo, quest'ultima impegnata nel finanziamento a fondo perduto con circa 12 miliardi, del programma di ristrutturazione e l'avvio delle nuove attività;

la procura di Chieti, su segnalazione di quella fiorentina, avviava un'indagine nel 1987, sulla compravendita della Publasta, accertando un complicato giro di tangenti che vede protagonisti i periti incaricati della valutazione dell'azienda in vendita, alcuni funzionari del Ministero dell'agricoltura, nonchè Luciano Bernardini e Tiberio Terzuoli, rispettivamente presidente del CIOS, un consorzio di oleifici sociali, e vicepresidente della Lega cooperative;

le imminenti sfide economiche continentali dovrebbero obbligare ad una razionalizzazione delle cooperative e a sfrondare dei rami morti questo settore, in cui più che un corretto assetto imprenditoriale sembrano contare i supporti finanziari che non vengono mai lesinati dallo Stato e che finiscono spesso appannaggio di gruppi manageriali di inesistente cultura imprenditoriale:

se non ritiene:

di rendere noto quale ruolo gli risulti sia stato giocato dai funzionari del Ministero dell'agricoltura coinvolti nell'indagine giudiziaria;

doveroso sospendere temporaneamente dalle loro funzioni amministrative i dirigenti coinvolti della citata compravendita, oggi inquisiti dalla magistratura;

di dover svolgere in futuro un ruolo calmierante su questi « allegri » finanziamenti ad aziende ricche di debiti ma povere di cultura d'impresa;

di porre in essere gli opportuni meccanismi di controllo per assicurare l'estraneità dei funzionari del ministero dell'agricoltura rispetto a giri di tangenti simili a quelli per i quali sta già procedendo l'autorità giudiziaria. (4-16287)

RISPOSTA. — *Nell'ambito dei programmi d'intervento di questo ministero nel settore della cooperazione agricola di rilevanza nazionale fu considerata l'iniziativa assunta dalla società cooperativa ortofrutticola adriatica a responsabilità limitata ORT.A. – COOP. di Ortona (Chieti), per l'acquisto e la ristrutturazione di un impianto di surgelazione di prodotti ortofrutticoli di proprietà della Publasta Industriale spa con sede in Ortona, per una spesa di lire 16.500 milioni e con una agevolazione contributiva di lire 9.990 milioni.*

A seguito dell'istruttoria formale sulla validità della iniziativa in parola, conclusasi con il parere favorevole della regione Abruzzo, con provvedimento n. 8662 del 6 ottobre 1982 venne approvato, per l'importo di lire 14.500 milioni, l'acquisto sia dell'impianto sito in Ortona con i relativi macchinari e le attrezzature di surgelazione di prodotti ortofrutticoli, sia dei macchinari ubicati presso le aziende collegate Progresso sociale e Moter sud di Francavilla a Mare (Chieti), rinviando il finanziamento della spesa per la ristrutturazione prevista in lire 2.000 milioni.

L'importo di perizia di lire 17.500 milioni, relativo all'acquisto, venne ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Chieti mentre l'ammissibilità della spesa venne limitata a lire 14.500 milioni come stabilito nel sopracitato provvedimento n. 8662 del 6 ottobre 1982. A tale spesa di lire 14.500 milioni venne rapportato il contrituto in conto capitale di lire 8.700 milioni pari al 60 per cento della predetta ridotta misura.

Con successiva ministeriale n. 562 del 4 giugno 1984 venne inoltre comunicato alla

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma del Credito fondiario di Roma, il nulla-osta del ministero per la concessione alla cooperativa beneficiaria ORT.A. – COOP. di un mutuo integrativo a tasso agevolato, in base all'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dell'importo di lire 5.800 milioni, pari alla differenza tra la spesa ammessa di lire 14.500 milioni e il contributo di lire 8.700 milioni.

In data 18 marzo 1985 la commissione incaricata dell'accertamento dell'acquisto già intervenuto, composta da funzionari ministeriali nonché da funzionari della regione Abruzzo e dell'ufficio tecnico erariale di Chieti, ebbe a rilevare la non rispondenza con lo stato dei luoghi di talune attrezzature, macchine e strutture descritte sia nell'atto di cessione dello stabilimento datato 12 luglio 1982 per atto Notar Marra sia nel parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale di Chieti.

Aggiungasi che la stessa commissione di accertamento ebbe a richiedere in pari data all'ufficio tecnico erariale di Chieti un nuovo parere di valutazione circa l'influenza delle riscontrate discordanze sul valore complessivo dei beni acquistati dalla – cooperativa beneficiaria ORT.A. – COOP.

Il predetto ufficio tecnico con parere del 22 marzo 1985, n. 1215/85 rideterminò in lire 14.255.645.344 il valore complessivo dei beni facenti parte dell'impianto in questione rispetto a quello precedentemente ritenuto congruo per lire 17.500 milioni come da parere n. 1430/2047/81 del 31 marzo 1981.

Sulla base di quest'ultimo definitivo parere l'amministrazione, con provvedimento del 5 luglio 1985, n. 901 ebbe a rideterminare la spesa ammissibile per l'acquisto in lire 14.255.645.344 e conseguentemente in lire 8.553.387.000 la misura del contributo in conto capitale. Con successivo provvedimento n. 279 del 27 febbraio 1986 venne liquidato, a saldo, alla cooperativa beneficiaria ORT.A. – COOP. la somma di lire 8.144.694.000, con una economia di lire 408.693.000 per effetto delle detrazioni relative ai contributi pubblici usufruiti dalla società venditrice.

In data 12 maggio 1989 il giudice istruttore del tribunale di Chieti ha comunicato al ministero di procedere penalmente nei confronti di Galasso Domenico (amministratore unico della società venditrice Pubblasta industriale Spa) ed altri per violazione di legge in danno di questo stesso Ministero. Circa il ruolo avuto nella vicenda dai funzionari del ministero dell'agricoltura e delle foreste, si chiarisce che essendo la valutazione di stima rimessa alla competenza di altri organi dello Stato, ai funzionari ministeriali è spettato di verificare l'osservanza degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, sia in fase istruttoria propedeutica alla concessione del contributo statale, che in fase di liquidazione del contributo medesimo alla cooperativa beneficiaria ORT.A. – COOP. I funzionari che a suo tempo hanno curato detta verifica sono stati ascoltati dal giudice istruttore, al quale hanno riferito circa i compiti loro affidati ed il comportamento tenuto nel relativo svolgimento.

Allo stato attuale, non risulta pervenuta a questa amministrazione alcuna informativa circa l'avvio da parte del pubblico ministero dell'azione penale nei confronti dei suddetti impiegati dello Stato, secondo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989, e pertanto non ricorre l'ipotesi dell'adozione da parte di questo ministero di qualsivoglia provvedimento cautelare nei confronti degli stessi funzionari.

Va precisato infine, su un piano più generale, che questo ministero ha avviato da tempo un approfondito riesame dell'intero quadro dell'incentivazione pubblica nel settore della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, e ciò principalmente allo scopo di favorire, anche attraverso l'inventario degli impianti di trasformazione esistenti in Italia gestiti sia da organismi cooperativi che da società private, processi di razionalizzazione strutturali nonché di adeguamento organizzativo delle cooperative di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere –

se risponde a verità la notizia secondo la quale il concorso nazionale per notai, già programmato per il mese di aprile del 1989, sarebbe stato rinviato al mese di ottobre dello stesso anno per consentire al figlio di un alto esponente di Governo di parteciparvi con una preparazione meno sommaria di quella in suo possesso alla data precedentemente prevista;

in caso affermativo, se non ritenga che un uso così personale e privatistico di delicate funzioni pubbliche appartenga più ad una mentalità feudale, che alla corretta applicazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. (4-17976)

RISPOSTA. — *La direzione generale degli affari civili e libere professioni di questo ministero con lettera del 21 luglio 1988 confermava all'ente Eur la prenotazione dell'intero palazzo dei congressi dal 19 al 24 giugno 1989 per lo svolgimento del concorso nazionale per notai. I giorni 19 e 20 sarebbero stati dedicati all'identificazione dei candidati, il 21-22-23 all'espletamento delle prove, il 24 al ritiro del materiale. La prenotazione era effettuata con largo anticipo, in ragione della scarsa disponibilità del suddetto complesso.*

Con successiva nota del 16 febbraio 1989 la stessa direzione generale si trovava a dover disdire la suddetta prenotazione a causa delle elezioni europee, che nel frattempo erano state indette per la domenica del 18 giugno 1989 e cioè per il giorno precedente a quello d'inizio del concorso in oggetto.

Detta contiguità, infatti, avrebbe reso impossibile la partecipazione al concorso del personale di questa amministrazione impegnato nei seggi elettorali, e quanto meno difficoltosa la presentazione dei candidati, convocati per il giorno 19.

In conseguenza di quanto sopra, non potendo essere utilmente rinnovata la prenotazione con l'ente Eur, il concorso ha avuto svolgimento presso l'Ergife nei giorni dal 6 al 10 novembre 1989.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

STRADA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere – premesso che:

il consiglio della Comunità europea ha approvato il 5 giugno ultimo scorso alcuni emendamenti alla Direttiva 85/3/CEE intesi ad ammettere la circolazione intercomunitaria di autoarticolati a cinque o sei assi aventi lunghezza massima di metri 16,50 con le seguenti caratteristiche per il semirimorchio: raggio massimo di ingombro anteriore 2,04 metri, distanza dal perno ralla all'estremità posteriore dodici metri, consentendo pertanto ai semirimorchi una maggiore lunghezza tale da garantire maggiore sicurezza rispetto ai semirimorchi attualmente in circolazione;

la data di applicazione della disposizione per i singoli paesi, decorrerebbe dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee ovvero 60 giorni dal 5 giugno 1989;

il Governo francese ha già predisposto un provvedimento di attuazione della direttiva, in quanto da tempo avviato analoga iniziativa in campo nazionale;

altri paesi stanno elaborando analoghe iniziative;

in considerazione di ciò la mancanza di un analogo provvedimento a livello italiano sta già provocando una stasi di mercato con blocco degli investimenti, annullamento degli ordini già acquisiti ed un rischio immediato di stato di crisi del settore, con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;

la circolazione in Italia di autoarticolati, nazionali od esteri, aventi lunghezza fino a metri 16,50 dovrà essere comunque consentita in forza della diret-

tiva 85/3/CEE recentemente emendata, ogni ritardo nell'immediata introduzione nella normativa nazionale, penalizzerà gravemente la competitività delle imprese di trasporto italiane, già attualmente in difficoltà nel campo del trasporto comunitario –:

se non ritenga necessario emanare un provvedimento di urgenza volto a consentire l'omologazione e l'immatricolazione di veicoli atti a costituire autoarticolati fino a 16,50 metri di lunghezza, conformi alle prescrizioni della Direttiva 85/3/CEE recentemente emendata.

(4-14869)

RISPOSTA. — *In riferimento all'emanazione di un provvedimento urgente volto aconsentire l'omologazione di autoarticolati di lunghezza massima fino a 16,50 metri, si informa che con decreto del 29 settembre 1989, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 6 ottobre 1989, n. 234, è stata recepita la direttiva n. 89/461/CEE del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva n. 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensione e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, consentendo così anche all'industria italiana la possibilità di avviare i programmi di adeguamento della produzione alle nuove norme tecniche.*

Il Ministro dei trasporti: Bernini.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere che cosa intendano fare per la loro specifica competenza i ministri interessati per la bonifica dei giardini pubblici, spiagge e luoghi di ritrovo all'aperto, dalle siringhe dei drogati e dai residui dei loro bivacchi, così frequenti, specie nei luoghi di villeggiatura, anche in vista dell'ormai prossima apertura della stagione turistica in molte zone della penisola. Per sapere, in particolare se intendano intervenire in quel di Sirmione (Brescia) località Colombare (lottizzazione BRA ME), ove l'eliminazione delle catene contro il libero, ancorché giuridicamente vietato, accesso delle autovetture soprattutto di notte, provoca le conseguenze che anche una fantasia non molto fertile può immaginare, certo è che la mattina decine di siringhe vengono trovate abbandonate usate sull'arenile, con i rischi che ben si possono immaginare.

Per sapere se risultino i motivi per i quali l'amministrazione comunale ancorché sollecitata da molti cittadini, residenti in luogo, non abbia ancora provveduto a distanza di un anno al ripristino delle catene suindicate. (4-11784)

RISPOSTA. — *In merito ai fatti oggetto dell'interrogazione, che afferiscono a problemi d'interesse locale, sono stati richiesti elementi di conoscenza alle competenti autorità territoriali del Servizio sanitario nazionale.*

L'assessorato alla sanità ed igiene della regione Lombardia ha fornito le sottoriportate notizie:

la località interessata risulta essere il tratto di spiaggia della fascia costiera del lago di Garda che fronteggia il quartiere denominato Bre-ma situato in frazione Colombare di Sirmione, quasi ai confini con il territorio del comune di Desenzano, a ridosso della strada statale n. 11;

si tratta di un quartiere residenziale di recente costruzione, abitato prevalentemente d'estate; la spiaggia antistante, lunga poco più di cento metri, continua da un lato con un prato erboso, delimitato dal lago da un argine scoglioso e, dall'altro lato, confina con una zona a canneti. Le strade di accesso alla zona balneare Bre-ma sono quattro e tutte attraversano il quartiere. Tali strade, nel punto in cui si interrompono al limite della zona balneare, sono sbarrate con ostacoli in cemento e/o catene, per impedirne l'accesso alle auto;

il servizio di igiene della USSL n. 40 di Salò ha effettuato un sopralluogo sul posto, nel corso del quale non sono state rinvenute siringhe abbandonate. Sono stati, quindi, sentiti i vigili urbani, il servizio di nettezza urbana, i carabinieri della locale stazione ed il personale dell'unico esercizio

pubblico sito sulla spiaggia, dalle cui testimonianze è emerso che, all'incirca nel mese di marzo del 1989, ignoti hanno divelto le catene che precludono l'accesso alle strade, che però sono state ripristinate in giornata a cura dell'amministrazione comunale. Per quanto concerne la presenza di tossicodipendenti, risulta esservi stata una sola segnalazione precisa da parte di una persona residente nel quartiere, relativa alla presenza di un furgone sospetto, parcheggiato nella zona, che sarebbe servito come base per l'assunzione di stupefacenti.

Nella circostanza, a seguito di specifici servizi disposti dalla compagnia carabinieri di Desenzano del Garda, sono stati identificati alcuni tossicodipendendenti che erano stati visti riunirsi sulla spiaggia in questione e sono stati segnalati all'autorità giudiziaria ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Tale episodio ha costituito, peraltro, un evento occasionale, senza assumere dimensioni allarmanti ai fini della salute e della sicurezza pubblica.

Alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani, risultano, a tutto l'anno 1989, due soli ritrovamenti di siringhe abbandonate; tale dato riguarda l'intero territorio comunale e comunque nessun ritrovamento risulta sulla spiaggia o nel quartiere in questione. Poiché peraltro, tale società in estate si occupa anche della pulizia della spiaggia – operazione che viene effettuata quasi quotidianamente – è possibile seguire in modo tempestivo ed attendibile l'evoluzione della situazione in ordine alla problematica in questione ed, eventualmente, adottare tempestivamente gli accorgimenti opportuni.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Marinucci.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia noto al Governo il « clima di intimidazione in cui versa la parte civile » al processo di appello per la strage di Bologna, così come denunciato dallo stesso avvocato dello Stato, costituito parte civile per lo Stato italiano, avvocato Fausto Baldi, con voce stentorea e affranta, stamani in prima udienza (la cosa provocò la reazione di vari avvocati difensori, ma non si può sottacere la gravità della cosa e la importanza della fonte della denuncia).

Per la verità sul punto esiste pure istanza specifica di « legittima suspicione » che non avrebbe trovato il parere favorevole degli uffici giudiziari bolognesi, ma stante la gravità della cosa e l'importanza per ruolo e funzione dell'avvocato Fausto Baldi si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo e segnatamente il Ministro di grazia e giustizia, nell'ambito della sua sfera di competenza, onde por rimedio alla grave situazione denunciata tal predetto avvocato Fausto Baldi.

Per sapere se in merito sono in atto inchieste, anche amministrative, indagini di polizia giudiziaria, procedimenti o istruttorie penali anche per semplici omissioni o abusi in atto d'ufficio, come il caso conclama. (4-16311)

RISPOSTA. — *La procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bologna, con riferimento all'interrogazione, ha reso noto che non consta a quell'ufficio che nell'aula d'udienza deve è in trattazione in sede di gravame il processo per la strage del 2 agosto 1980, da parte della 2ª corte d'assise d'appello di Bologna, aleggi un clima d'intimidazione verso chicchessia, meno che mai verso la parte civile.*

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

TEALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere – premesso:

il signor Chiola Pierluigi Andrea, nato ad Acqui Terrne il 9 agosto 1970, residente a Perletto (Cuneo) via Vesime, 9, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha diritto

ad essere esentato dal prestare il servizio di leva essendo l'unico elemento valido nell'impresa familiare che conduce e non essendovi, oltre la madre vedova, altri elementi tra i 18 e i 60 anni nel nucleo stesso;

il decreto 9 dicembre 1988 ha rideterminato i criteri per la concessione della dispensa per il servizio di leva e che il caso di fattispecie corrisponde alle norme previste per la concessione di tali dispense –:

quali provvedimenti intende adottare in ordine alla domanda presentata il 27 giugno 1988 al Ministero della difesa tramite il distretto militare di Cuneo. (4-11420)

RISPOSTA. — *Con determinazione in data 5 gennaio 1990 il giovane Pierluigi Chiola è stato dispensato dal compiere la ferma di leva.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

TEALDI. — *Ai Ministri dei trasporti e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere – premesso che

a seguito del noto disastro aereo delle Azzorre dei giorni scorsi, è stata gravemente turbata l'immagine delle nostre agenzie di viaggio che operano con serietà e con ogni garanzia per il buon esito dei viaggi organizzati da loro stesse;

è necessario fare immediatamente chiarezza Per fugare indebiti sospetti di imperfetto funzionamento delle nostre strutture operative nel settore dei viaggi organizzati;

a tutt'oggi risulta ampiamente disattesa la legge-quadro nazionale del turismo, soprattutto nella parte che riguarda, con la delega alle regioni della competenza in materia, l'attuazione dei piani di sviluppo che debbono regolamentare numericamente l'apertura delle agenzie di viaggio, con ciò intendendo evitare un eccessivo proliferare di tali agenzie che porti anche ad indiscriminati riflessi di selvaggia gestione dell'economicità operativa e quindi con possibili ripercussioni sulle necessarie garanzie di qualità, affidabilità e sicurezza del prodotto –:

quali strumenti di controllo sono a disposizione per la tutela degli utenti del mezzo aereo, sia esso praticato con voli di linea o voli noleggiati, intendendosi per tutela anche quella degli operatori turistici che tali mezzi debbano utilizzare per la realizzazione del loro prodotto;

e quali interventi ritengono di dover fare per richiamare le regioni ad una sollecita attuazione dei disposti della legge-quadro succitata, e se non ritengano opportuna una urgente revisione della disfunzione vigente per adeguarla a maggiori garanzie che invece non vengono assolutamente richieste laddove vengano permesse ad enti ed associazioni le operatività tecniche in deroga ai contenuti della legge stessa, in evidente contraddizione con la necessità di maggiormente tutelare il viaggiatore indipendentemente dal fatto che sia cliente di un'agenzia o socio di una organizzazione. (4-11633)

RISPOSTA. — *L'incremento numerico annuale delle agenzie di viaggio e turismo è pressocché lo stesso da circa otto anni. I motivi di tale costante aumento possono ricondursi:*

a) *alla più capillare distribuzione dei punti vendita che gradualmente sono stati estesi dalla città ai centri minori;*

b) *alla constatazione che il mercato turistico non è stato ancora completamente esplorato in quanto sussistono notevoli potenzialità dell'*incoming*;*

c) *alla diversificazione ed alla ricerca di nuove forme di turismo (agriturismo, turismo termale, turismo dei giovani, vacanze studio);*

d) *alle manifestazioni internazionali come i prossimi mondiali di calcio che fanno prevedere un allargamento del mercato turistico.*

Non sempre, comunque, la professionalità segue di pari passo l'incremento nume-

rico, anche perché l'attuale normativa che consente l'accesso alla professione di direttore tecnico a coloro che abbiano superato gli esami, senza imporre un'esperienza di un minimo di anni presso un'impresa di viaggi, non ha certamente contribuito alla maggiore professionalità delle imprese stesse, e a ridurne il numero.

I complessi problemi del funzionamento delle agenzie e della loro qualificazione, nonché quelli relativi alla tutela del turista sono seguiti con attenzione da questo ministero che sta partecipando attivamente in sede comunitaria ai lavori per la predisposizione di una direttiva sui viaggi tutto compreso ormai in fase di definizione.

Gli stessi problemi saranno pure affrontati in sede di riforma della legge quadro sul turismo n. 217 del 1983, ormai in fase di avanzato studio, per quanto specificamente attiene ai contenuti del contratto di viaggio, alla completezza dell'informazione nei confronti del turista ed alla vigilanza sulle agenzie di viaggio.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Tognoli.

TEALDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere – premesso che:

nella spirante stagione estiva si è verificata nel Piemonte sud-occidentale e, segnatamente, in provincia di Cuneo, una eccezionale ondata di siccità, che ha gravemente danneggiato i raccolti in corso di manutenzione (frutta, ortaggi e foraggi in particolar modo);

da una stima condotta da tecnici esperti specializzati risulta che il danno arrecato da tale circostanza per la sola provincia di Cuneo ascende ad oltre 500 miliardi;

ciò, in misura oscillante si verifica ormai assai sovente nelle stagioni estive e impone provvedimenti di rimedio che non sono, del resto, impossibili, essendo la provincia di Cuneo compresa in un arco di vallate alpine ricche di acque, che dovrebbero essere utilmente invasate nella stagione invernale per l'utilizzo nella stagione estiva, per cui appare opportuno ed urgente uno studio concreto del problema a tempi brevi;

frattanto, però, gli operatori in agricoltura, per quest'anno, devono sopportare il gravissimo danno della perdita di circa il 30 per cento del loro prodotto, senza che sia loro consentito accedere ad alcuna provvidenza in merito;

con disegno di legge 15 giugno 1989, n. 231, sono state adottate misure urgenti e favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto;

non appare giustificato che tale provvedimento riguardi solo una parte del territorio nazionale e non sia invece più correttamente esteso anche alle province del nord maggiormente colpite dal fenomeno, quali per esempio la provincia di Cuneo;

ciò è chiesto a gran voce legittimamente dalle popolazioni di quella provincia, penalizzate dal fatto di essere state eluse dal provvedimento sopra citato –:

se non ritengono, previa urgente, diligente indagine, di promuovere il provvedimento di estensione anche alla provincia di Cuneo del disegno di legge 15 giugno 1989, n. 231. (15668)

RISPOSTA. — *Per la siccità 1989 in provincia di Cuneo, non risulta pervenuta dalla regione Piemonte nessuna richiesta d'intervento. È pertanto da ritenere che la stessa regione non abbia riscontraro i presupposti di danno e di estensione territoriale, per chiedere a questo ministero la declaratoria della eccezionalità dell'avversità atmosferica di cui trattasi.*

Come noto, l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni le funzioni in materia di interventi conseguenti a calamità naturali, conservando alle competenze dello Stato la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o di eccezio-

nale avversità atmosferica, su documentata richiesta regionale, nonché la determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo e da assegnare alle regioni, sentita la commissione interregionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

TEALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere – premesso che:

Claudio Monge, nato il 21 ottobre 1969 a Savigliano (Cuneo) ed ivi residente in Reg. Chios del Re, 17, coltivatore diretto, ha chiesto di essere ammesso alla dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, tenuto conto dei criteri previsti dal decreto del Ministro della difesa 9 dicembre 1988;

lo stesso è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle citate norme, avendo documentato nella sua domanda trasmessa al ministro in indirizzo tramite comando distretto di Torino di essere l'unico elemento presente in azienda agricola nella quale non vi sono altri componenti fra i 18 e i 60 anni essendo i suoi genitori entrambi ultrasessantenni;

il ministro interrogato ha rigettato inspiegabilmente la domanda affermando che non sussistono i motivi per il suo accoglimento;

in altri casi verificatisi nella zona la dispensa è stata concessa a giovani che erano nelle stesse sue condizioni;

la sua partenza alle armi causerà l'abbandono di un'azienda agricola con conseguenti gravi danni –:

quali motivi concreti hanno determinato il rigetto della domanda di cui sopra e quali gravami sono previsti a rimedio di un provvedimento che appare privo di legittima giustificazione. (4-16808)

RISPOSTA. — *L'attuale normativa prevede che, in caso d'eccedenza alfabbisogno del contingente, possa essere dispensato il responsabile diretto e determinante della conduzione d'impresa familiare. Tale non è la posizione del giovane Claudio Monge che è contitolare d'azienda unitamente al genitore.*

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

TEALDI, SARTI, MARTINO e COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso:

che nell'ambito del programma di riduzione degli organici dell'esercito – se gli interroganti è correttamente informati – è prevista la soppressione del battaglione alpini « Saluzzo » appartenente alla brigata alpina Taurinense di stanza a borgo San Dalmazzo (Cuneo) caserma « M. Fiore » con distaccamenti nelle vicine città di Boves e Dronero;

che la notizia, per altro ancora ufficiosa, di tale provvedimento sta suscitando negative, vivaci reazioni nella popolazione di quella zona frontaliera della quale si rendono interpreti allarmate le amministrazioni comunali della zona medesima;

che al riguardo va ricordata la lunga tradizione della fascia pedemontana cuneese che ha sempre ospitato, gradendone la presenza, militari in servizio di leva in gran parte provenienti dalle stesse vallate alpine;

che il contributo umano di quelle popolazioni alpine negli eventi bellici passati, è stato altissimo ed è tuttora documentato dalle numerose lapidi fitte di nomi che ricordano i caduti in ogni comune;

che pertanto appare quanto mai inopportuno mortificare quella zona sottraendole la presenza di un battaglione alpino al quale le popolazioni sono affettivamente legate;

che, ancora, la realizzazione della paventata soppressione causerebbe gravi danni economici agli operatori commerciali, ed in particolare a quelli della ristorazione, dei servizi taxi, dei pubblici spettacoli, ecc., e tali ripercussioni negative punirebbero eccessivamente una zona che ha già scarse risorse;

che la soppressione stessa segue, nella provincia di Cuneo, altro analogo provvedimento punitivo (soppressione del battaglione «Primaro» di Fossano) e accentua il malumore giustificato nella popolazione dell'intera provincia medesima;

che se appare comprensibile, nel quadro generale, la riduzione delle spese militari, non si vede perchè di ciò debba sopportare il maggior onere e il danno, specialmente la provincia di Cuneo che tanto ha dato alla patria dalle guerre risorgimentali ai due conflitti mondiali alla guerra di liberazione –:

quali provvedimenti immediati intende doverosamente adottare per evitare la soppressione del battaglione alpini « Saluzzo » alla luce di quanto succintamente sopra esposto. (4-17570)

RISPOSTA. — *È effettivamente allo studio un programma di riordinamento dell'esercito che potrà interessare anche unità stanziate in Piemonte.*

A tutt'oggi, non è stata assunta alcuna decisione definitiva in merito e pertanto le notizie circa la soppressione di talune unità, tra le quali il battaglione Saluzzo si riferiscono unicamente a ipotesi di lavoro, che dovranno ancora essere verificate sotto gli aspetti della fattibilità e della convenienza.

Il Ministro della difesa: Martinazzoli.

TORCHIO, PERANI, SAVIO e ZANIBONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere – premesso che:

nel corso dei mesi di giugno e luglio si sono verificati nei territori delle province di Mantova, Cremona e Verona gravi e ripetuti fenomeni, quali fortunali di eccezionale violenza, grandinate e trombe d'aria che hanno compromesso vaste superfici di pregiate coltivazioni specializzate, con la perdita pressoché totale delle produzioni e danni agli impianti difficilmente assorbibili da parte delle imprese agricole;

gli uffici preposti alla definizione e liquidazione dei danni verificatisi nelle campagne anzidette nell'estate del 1987 non hanno ancora provveduto alla liquidazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 590;

le risorse disponibili nel bilancio del corrente anno sul predetto capitolo di spesa, sono limitate –:

se non ritengono di diramare tutte le istruzioni del caso per una sollecita raccolta dai dati relativi agli eventi denunciati, con particolare riferimento alle attività agricole e procedere di conseguenza;

se siano in grado di garantire in tempi celeri la definizione, delle erogazioni relative ai danni verificatisi nella zona descritta nell'estate 1987;

se la ridotta disponibilità di fondi in riferimento ad altri eventi di grande dimensione ed intensità quale la siccità che ha colpito diverse regioni del paese, non rischi di compromettere ogni possibilità di intervento e, in tal caso, se non ritengano di rimpinguare adeguatamente la legge 590 per garantire l'intervento per colmare i danni causati dalle calamità naturali attraverso l'apposito fondo di solidarietà nazionale. (4-14922)

RISPOSTA. — *Per le avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di giugno, luglio e agosto 1989, su motivata proposta delle regioni Veneto e Lombardia, sono stati emessi i sottoindicati decreti di declaratoria che tengono conto anche di altre avversità verificatesi nelle stesse regioni nel corso dell'anno 1989: Veneto: decreto ministeriale n. 1651 del 2 ottobre 1989* (Gazzetta Uffi-

ciale *n. 259 del 6 novembre 1989); Lombardia: decreto ministeriale n. 2184 del 22 dicembre 1989* (Gazzetta Ufficiale *n. 17 del 22 gennaio 1990) e decreto ministeriale n. 1860 del 14 dicembre 1989* (Gazzetta Ufficiale *n. 7 del 20 gennaio 1990).*

Per quanto concerne i finanziamenti relativi alla calamità verificatesi nell'anno 1987 questo ministero ha già provveduto con il secondo riparto 1987 ed il primo 1988 ad assegnare alle regioni le somme occorrenti per l'applicazione delle provvidenze recate dalla legge n. 590 del 1981 e successive modificazioni di integrazioni.

La erogazione delle provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate resta di esclusiva competenza regionale. Inoltre, per far fronte ai danni verificatisi nel 1989 e dichiarati eccezionali con i sopracitati decreti è in corso di predisposizione da parte di questo stesso ministero il piano di riparto tra le regioni, delle risorse finanziarie recate dal fondo di solidarietà nazionale per il 1990. In proposito, è da precisare che la dotazione finanziaria di detto fondo è stata integrata, limitatamente al 1990, di lire 210 miliardi con la legge n. 407 del 27 dicembre 1989 (legge finanziaria 1990).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Mannino.

TRANTINO e RALLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali urgenti, indispensabili, dovuti provvedimenti intenda adottare per porre termine alla ormai cronica assenza di personale medico presso la casa mandamentale di Valguarnera, in provincia di Enna.

Trattasi, per come è intuitivo desumere, di situazione ad altissimo rischio sanitario, in ragione della persistente popolazione carceraria, molto relativamente ovviata con il ricorso al servizio della guardia medica del comune di Valguarnera. Tale servizio, infatti, si attiva soltanto durante i giorni festivi e solo nelle ore notturne (dopo le 20) durante i giorni feriali, assumendo così carattere pericolosamente precario. Ne discende, inequivocabile, la sostanziale mancanza di assistenza sanitaria, anche quella di carattere emergenziale, nei confronti di cittadini detenuti i quali, seppure in espiazione di pena, conservano intanto il diritto alla salute e perciò destinatari di elementare rispetto umano. (4-16516)

RISPOSTA. — *Ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 469, l'assistenza sanitaria inerente le case mandamentali è a carico dei comuni di pertinenza.*

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

VESCE, FACCIO, AGLIETTA e RUTELLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere – premesso che

nelle scorse settimane è stato pubblicizzato l'avvenimento di un concerto del noto cantante Prince allo stadio dei Marmi di Roma;

la Best Events Music, organizzatrice del concerto, annunciava la prevendita dei biglietti a lire 40.000 e a lire 55.000 a cura della ditta Orbis di Roma;

fino al giorno prima del concerto, previsto per il 2 settembre, la prevendita dei biglietti si è svolta fino ad un numero di 12.000;

per motivi di inagibilità dello stadio dei marmi il concerto è stato annullato un giorno prima del suo svolgimento;

a distanza di 7 giorni da questa decisione non è stata data alcuna notizia in merito alle modalità di rimborso dei biglietti –:

per quali ragioni è stato concesso il permesso di usare lo stadio dei marmi parecchi giorni prima del concerto, se tale permesso è stato revocato solo il giorno prima dell'importante appuntamento *rock;*

per quale ragione a distanza di una settimana da tale decisione non sono state pubblicizzate le modalità per il rimborso dei 12.000 biglietti venduti;

infine se non ritenga di dover istituire un premio per la pazienza e civiltà limostrata da oltre 12.000 persone gabbate da una logica burocratica perversa. (4-08318)

RISPOSTA. — *La vicenda del concerto del cantante Prince che avrebbe dovuto tenersi – e non fu tenuto – nello stadio dei marmi a Roma nel settembre del 1988, per inagibilità di detto stadio. L'inagibilità dello stadio in questione, che determinò l'annullamento, all'ultimo momento, del cennato concerto si inquadra nel più ampio e dibattuto problema dell'utilizzazione, ai fini dell'effettuazione di pubblici spettacoli, delle cosiddette aree protette (dalle leggi sulla tutela dei beni culturali ed ambientali), materia per la quale questo ministero, allo stato, non ha alcuna specifica competenza. In particolare, il problema in questione fu anche determinato da motivi di sicurezza pubblica, di stretta competenza delle autorità prefettizia e comunale.*

Pertanto, i quesiti posti dall'interrogazione potrebbero trovare corretta risposta solo da parte dei Ministeri dell'interno e dei beni culturali ed ambientali. Per quanto concerne il tema del rimborso dei biglietti d'ingresso, che costituisce il problema di maggiore interesse per gli interroganti, si deve rilevare che esso andava risolto facendo riferimento ai rapporti di natura prettamente privatistica tra gli organizzatori del concerto e gli spettatori e quindi nell'ambito degli ordinari mezzi di tutela posti a disposizione dall'ordinamento.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

VESCE, AGLIETTA, FACCIO e RUTELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

la signora Silvia De Paoli è al centro, da ben 21 anni, di una vicenda che ha dell'incredibile, aspettando la stessa, ancora oggi, la conclusione della vicenda processuale legata alla morte del marito, avvenuta in seguito ad un incidente stradale il 15 novembre 1968 a Caerano San Marco, in provincia di Treviso;

i responsabili dell'incidente furono riconosciuti colpevoli e condannati a pagare una provvisionale di lire 2.500.000, più i danni da definirsi in sede civile, ma la signora De Paoli, che oltretutto era in attesa di un figlio, non incassò mai neanche questa cifra;

dopo sette anni di attesa, la signora De Paoli scoprì che la causa civile ancora non era stata nemmeno avviata e che non solo non erano stati sequestrati i beni di uno dei due responsabili dell'incidente ma che lo stesso, tale Guido Signor, aveva alienato i suoi beni con una vendita fittizia ad una cognata per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto;

la signora fu costretta ad avviare una causa revocatoria che in seguito vinse e nel frattempo avviò la causa civile ed il tribunale le riconobbe un danno di lire 123.000.000 più gli interessi di legge e le spese sostenute. Sono passati cinque anni dalla sentenza emessa dal tribunale di Treviso ma ancora oggi non sono stati messi all'asta i beni che sono tornati ad essere di proprietà del responsabile dell'incidente –:

per quali motivi la signora De Paoli, che fu già colpita gravemente nei suoi affetti in seguito alla morte del marito avvenuta quando era molto giovane ed in attesa di un figlio, ancora oggi deve subire questi incredibili ritardi da parte della giustizia;

quando è ipotizzabile che questa triste vicenda possa concludersi e che la signora De Paoli possa ricevere quanto dovutogli come ha decretato lo stesso tribunale di Treviso. (4-15235)

RISPOSTA. — *L'esecuzione immobiliare di cui trattasi (n. 217/84 R.E.) è iniziata con pignoramento trascritto il 24 settembre 1984 per un importo precettato di lire 123.411.721 e istanza di vendita depositata il successivo 19 ottobre e sospesa in attesa del deposito dei certificati ipotecari e catastali.*

Successivamente, a seguito del deposito di detta documentazione, veniva fissata per il giorno 19 settembre 1985 la prima udienza di trattazione del procedimento, rinviata al 24 ottobre 1985 per consentire al creditore pignorante di effettuare l'avviso al comproprietario Fausto Signor a norma dell'articolo 599 codice di procedura civile.

All'udienza del 24 ottobre 1985 si provvedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio il quale depositava in data 6 febbraio 1986 relazione di stima nella quale, peraltro, individuava due distinti compendi immobiliari l'uno riferito al debitore Guido Signor e l'altro riferito al comproprietario, tenendo conto della divisione di fatto operata da questi ultimi ma non opponibile al creditore perché non trascritta. In tale consulenza si indicava in lire 291.415.000 il compendio riferito al debitore Guido Signor ed in lire 560.975.000 quello relativo al comproprietario Fausto Signor.

A questo punto si susseguivano varie udienze per esaminare la perizia e per deposito di deduzioni scritte da parte della creditrice istante e del comproprietario Fausto Signor, insistendo la prima nella separazione della quota in natura appartenente al debitore nella misura della metà dell'intero compendio pignorato (richiesta inaccoglibile al di fuori di un giudizio divisionale che la signora De Paoli non intendeva affrontare) ed instando il secondo per la separazione della quota in natura giusta le determinazioni del perito d'ufficio.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, disponeva, per l'udienza del 27 novembre 1986, nell'impossibilità di trovare un accordo conciliativo, la convocazione del perito per la stima della quota indivisa.

Dopo le udienze dell'11 dicembre 1986 e 22 gennaio 1987, esauritesi per trattative in corso tra le parti, conferito all'udienza del 12 marzo 1987 l'incarico peritale di procedere alla stima della quota indivisa del compendio immobiliare, le parti all'udienza del 3 aprile 1987 chiedevano concordemente un lungo rinvio.

Il giudice dell'esecuzione rinviava all'udienza del 2 luglio 1987 nella quale il procuratore dell'esecutante dimetteva nota di annotamento eseguita in data 26 luglio 1987 avente ad oggetto l'annullamento di una trascrizione eseguita l'8 maggio 1972 ai nn. 8809/7755 con cui Guido Signor aveva simulatamente alienato la sua quota di comproprietà, e ciò a seguito della sentenza in data 22 ottobre 1986 – 11 maggio 1987 della suprema corte di cassazione che aveva posto fine a una causa di revocazione ordinaria iniziata dalla signora De Paoli il 9 luglio 1976 e la cui definizione spiegava la richiesta di rinvio.

Con ordinanza del 29 ottobre 1987 il giudice dell'esecuzione disponeva la vendita della quota indivisa appartenente a Guido Signor, ma l'incanto fissato per il 7 gennaio 1988 andava deserto per mancanza di offerte.

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver convocato le parti per l'udienza del 24 marzo 1988 a norma dell'articolo 590 del codice di procedura civile, nel tentativo di contemperare i contrapposti interessi delle stesse, ossia di consentire la (probabile) vendita di una parte determinata dei beni e di tutelare il debitore, che a fronte di un credito originario di lire 123 milioni si trovava gravato per un valore stimato pressoché doppio, disponeva la comparizione delle parti e del comproprietario per l'udienza del 15 settembre 1988 allo scopo di disporre la separazione della quota in natura, individuata dal CTU nella relazione depositata il 6 febbraio 1986.

La signora De Paoli depositava una relazione di parte dove veniva indicato un valore di stima inferiore a quello evidenziato dal CTU, sicché si rendeva necessario un ulteriore supplemento peritale che tenesse conto delle osservazioni del consulente tecnico di parte.

A seguito di ciò il giudice dell'esecuzione all'udienza del 15 dicembre 1988, raggiunto finalmente l'accordo degli interessati sulla separazione in natura della quota appartenente al debitore, si riservava di emettere l'ordinanza di vendita previa precisazione, da parte dell'esecutante, dell'ammontare delle spese e degli interessi; precisazione fornita con nota depositata il 13 maggio 1989.

In data 15 maggio 1989 il giudice dell'esecuzione veniva trasferito alla sezione penale del tribunale e tali funzioni venivano assegnate ad altro magistrato che, in data 31 maggio 1989, scioglieva la riserva disponendo ai sensi dell'articolo 600 del codice di procedura civile la separazione della quota in natura spettante all'esecutato Guido Signor. Disponeva altresì che l'ordinanza relativa venisse trascritta e venissero eseguite le volturazioni presso gli uffici catastali.

Poiché le parti non provvedevano a ciò stante la opposizione della conservatoria dei registri immobiliari di Treviso a trascrivere il provvedimento, il giudice dell'esecuzione, a parziale modifica della propria ordinanza, disponeva in data 5 settembre 1989 la vendita all'asta dei soli beni separati fissando allo scopo apposita udienza.

Da quanto sopra esposto non risultano, a giudizio di questo ministero, ritardi o lacune censurabili, dovendosi prendere atto di situazioni obiettivamente ardue e delle difficoltà derivanti dalla comproprietà dei beni.

Peraltro, come precisato nella relazione del presidente del tribunale di Treviso, il giudice dell'esecuzione di detto tribunale, che alla data del 30 settembre 1989 era titolare di 1147 procedimenti, partecipa, anche, quale componente della sezione promiscua, a udienze penali, agrarie e del lavoro oltre che a decisioni della sezione fallimentare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO